



Dipartimento di Scienze Politiche
Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali

Cattedra di Diritto Pubblico Comparato

**L'evoluzione delle monarchie europee nel
costituzionalismo contemporaneo e la
questione della loro legittimazione: i casi
inglese e spagnolo**

RELATORE
Prof.ssa Cristina Fasone

CANDIDATO
Carlo Corsetti Antonini
MATR. 638482

CORRELATORE
Prof. Domenico Maria Bruni

ANNO ACCADEMICO 2019-2020

Indice

1 - INTRODUZIONE	5
1.1 - La forma di stato monarchica	5
1.2 - La legittimità alla base del potere politico del monarca	10
1.3 - Crisi della democrazia, populismo e monarchia	18
1.4 - Primi accenni alla monarchia inglese e spagnola	20
2 - LA MONARCHIA INGLESE	23
2.1 - Assetto costituzionale	23
2.2 - La monarchia	25
2.3 - Prerogative reali	27
2.3.1 Convocare, sciogliere e “prorogare” il Parlamento	32
2.3.2 Nomina del Primo ministro	37
2.3.3 Assenso reale agli atti del Parlamento	39
2.4 - Immunità	40
2.5 - Successione	42
2.6 - Il Commonwealth	44
2.7 - Monarchia e unità nazionale	49
2.8 - Monarchia e cittadini	52
3 - LA MONARCHIA SPAGNOLA	54
3.1 - La nascita della Costituzione	54
3.2 - La legittimazione della monarchia	56
3.3 - La monarchia come simbolo di unità nazionale	59
3.4 - Funzioni costituzionali specifiche del Re	61
3.4.1 Funzioni in relazione con il Governo	62
3.4.2 Funzioni in relazione al potere legislativo	66
3.4.3 Funzioni in relazione al potere giudiziario	68
3.5 - Successione	70

3.6 - Immunità	73
3.7 - La monarchia e i cittadini	75
4 - COMPARAZIONE DEI DUE MODELLI	76
4.1 - Introduzione	76
4.2 - La storia della monarchia inglese e spagnola: spunti di comparazione	78
4.3 - Prerogative e rapporto con il governo	82
4.4 - Successione al trono	85
4.5 - La monarchia e i media	90
4.6 - Monarchia e opinione popolare	94
4.7 - Conclusioni e sguardo al futuro	100

1 - INTRODUZIONE

1.1 - La forma di stato monarchica

La monarchia è la più antica forma di stato. Ciononostante, le autentiche monarchie storiche impegnate a sostenere lo stato di diritto e a fornire un senso di nazione, coesione e continuità, non cessano di prosperare nel mondo di oggi. Nella maggior parte delle monarchie in Europa il sovrano non partecipa direttamente alla politica dello Stato e le famiglie reali contribuiscono a sostenere l'ordine costituzionale e a dare un senso di continuità storica, oltre ad essere un'attrattiva turistica (GIS Feature, 2019). Le Monarchie sono oggi ben più diffuse di quanto non si pensi. Dei 193 paesi rappresentati all'ONU, 43 sono monarchie, ben 16 delle quali sono parte del *Commonwealth* e soggette alla corona britannica. Delle 27 monarchie rimanenti, 7 sono monarchie assolute, e comprendono il Vaticano, lo Swaziland in Africa, e 5 paesi nell'area del Golfo Persico (Brunei, Oman, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, e Qatar.). Nella sola Europa si contano ben 12 monarchie, dai piccoli principati di Andorra, il Granducato di Lussemburgo, di Monaco, il Liechtenstein, lo Stato della Città del Vaticano fino alla Danimarca, i Paesi Bassi, il Belgio, la Norvegia, la Svezia e la Spagna. Quasi tutti questi paesi hanno un sistema monarchico solido e consolidato da una lunga storia secolare. Anche nel Regno Unito, simbolo del potere monarchico, non vi è intenzione alcuna di sostituire la sua antica monarchia con una forma di stato differente.

Secondo Philip Norton (1984), autore di 'The British Polity', *I monarchi del ventesimo secolo...occupano una posizione in cui... svolgono due compiti primari. Uno è quello di rappresentare l'unità della nazione, l'altro è quello di svolgere alcune funzioni politiche su consiglio dei ministri* (Cook, 1998). La monarchia agisce come strumento unificante, con tutto il governo che si realizza nel suo nome. In situazioni difficili, come la guerra, questo simbolismo fornisce *un senso del dovere per il governo e un senso di continuità* (Cook, 1998). La monarchia rappresenta un legame emotivo tra la famiglia reale e il popolo, ispirando lealtà ed un senso di comunità e familiarità tra la gente. Così, in questa veste, la monarchia funziona come una "barriera efficace" contro il governo non democratico (Cook, 1998).

Un primo passo per l'analisi della forma di stato monarchica è quella di suddividerla in 3 categorie in base alla quantità di potere esercitato dal sovrano:

- (i) La monarchia assoluta si caratterizza per il fatto che il monarca governa come un autocrate con potere assoluto sullo Stato e sul governo. Qui tutti i poteri appartengono al re e la sua volontà è legge. La legittimazione dell'autorità politica avveniva, in passato, attraverso lo strumento del "diritto divino" (Claval, 1996, p. 82). Oggi non esistono quasi più monarchie assolute, tranne che in alcuni paesi del Medio Oriente e dell'Africa. In Europa il carattere assolutistico delle monarchie è ovunque venuto meno nel volgere del secolo successivo all'affermarsi dell'illuminismo: prima in Inghilterra nel 1689, in Francia con la rivoluzione del 1789, in Spagna ed Olanda agli inizi del XIX secolo (Swann, 2013).
- (ii) La monarchia costituzionale è la forma di governo che si afferma nel passaggio dallo Stato assoluto allo Stato liberale. Essa è una forma di Stato in cui i poteri del sovrano sono limitati da una costituzione che riconosce a tutti i cittadini la loro uguaglianza di fronte alla legge e garantisce loro diritti quali libertà personale, di riunione, di stampa, di parola, libertà di confessione religiosa. Il potere politico è distribuito tra il sovrano e gli altri organi statali, attuando così quella che viene definita 'separazione dei poteri' (Sanyaolu et al., 2016). L'attuale concetto di monarchia costituzionale si è sviluppato nel Regno Unito, a segui-

to della Gloriosa Rivoluzione del 1689, come conseguenza di una cessione volontaria del potere da parte del monarca al Primo ministro, lasciando che quest'ultimo ricoprisse sempre più un ruolo centrale. La nuova visione egalitaria che si è affermata negli anni ha fatto sì che anche ai monarchi stessi, pur essendo ancora ai vertici della gerarchia politica e sociale, sia stato riconosciuto lo status di "servitori del popolo". Non è dunque un caso che nel corso della monarchia in Francia, già agli inizi del XIX Luigi Filippo I fu nominato "re dei francesi" piuttosto che "re di Francia".

(iii) La monarchia parlamentare rappresenta l'evoluzione storica della monarchia costituzionale. Può essere considerata di fatto una vera e propria forma di governo democratico repubblicano mascherato grazie alla presenza di un monarca. La figura del re è simile a quella del presidente della repubblica con la differenza che il primo non ha un mandato elettorale, ma una successione ereditaria. Un monarca in una democrazia parlamentare svolge principalmente funzioni simboliche e civiche, ma non esercita un vero e proprio potere politico. Egli ha spesso un ruolo essenzialmente di rappresentanza, cerimoniale, che in molti casi impersonifica e simboleggia l'unità nazionale, oltre che fornire un rappresentante unificante e apolitico dello Stato. Anche se il re o la regina possono essere considerati il capo simbolico del governo, è il Primo Ministro che governa effettivamente il Paese. Tra le monarchie costituzionali figurano tra le altre Spagna, Norvegia, Lussemburgo, Regno Unito, Danimarca.

Nel corso della storia vi sono stati però più casi in cui la legittimità e il controllo del monarca è stato sottoposto al vaglio del potere militare piuttosto che da veri e propri vincoli costituzionali od ordinamentali. Ad esempio, la Guardia Pretoriana, nel tardo impero Romano, intervenne molto spesso per eleggere e deporre imperatori (ciò accadde per la prima volta nel 41 con l'uccisione di Caligola e l'acclamazione di Claudio da parte delle truppe). I re greci di Macedonia e dell'Epiro venivano eletti dall'esercito che era composto in maniera analoga a quella che era l'ecclesia nelle democrazie, ovvero l'assemblea di tutti i cittadini liberi. La prevalenza militare rispetto alla figura del monarca si evince anche nel Giappone medievale, dove la figu-

ra dello Shogun, il capo militare, era il governante, nonostante la figura dell'imperatore fosse nominalmente prevalente. Allo stesso modo nell'Italia fascista la monarchia Savoia di Vittorio Emanuele III coesisteva con il governo del partito unico fascista di Benito Mussolini.

La monarchia è stata la forma di governo predominante in Europa dal medioevo fino alla rivoluzione Francese. Durante le guerre napoleoniche e l'influenza francese alcuni stati sperimentarono la forma di governo repubblicana, tornando ad essere però sistemi monarchici dopo il congresso di Vienna del 1815. Nonostante la primavera dei popoli del 1848, a cavallo del XX secolo, in Europa tutti gli stati erano monarchie, con l'eccezione di Francia, Svizzera e San Marino. L'abolizione della monarchia nella maggior parte dei paesi europei fu conseguenza della sconfitta in una guerra, ed in alcuni casi seguita da una rivoluzione. Alla fine della prima guerra mondiale sparirono 3 grandi monarchie, quella austro-ungarica, quella tedesca e dell'impero russo. La seconda Guerra Mondiale ha portato alla scomparsa della monarchia in Italia e in più paesi dell'Europa centro orientale. Al passaggio del XXI secolo, la maggior parte dei paesi europei aveva cessato di essere un sistema monarchico tant'è che ad oggi più di tre quarti dei membri dell'Unione Europea (21/27) sono repubbliche. Ciò ha portato a supporre che, nel tempo, la maggior parte delle monarchie avanzate possano diventare delle repubbliche, considerando quest'ultima come la più alta forma di stato democratico. Questo presupposto è però messo in discussione dal fatto che il gruppo delle otto monarchie europee, che comprende alcune delle democrazie più avanzate del mondo, continua ad esistere. Secondo l'*Human Development Index* (HDI, consultato alla data del 9 ottobre 2020), utilizzato dalle Nazioni Unite per valutare la qualità della vita nei paesi membri, nelle prime posizioni vi sono grandi monarchie come la Norvegia, l'Australia, la Svezia, i Paesi Bassi e la Danimarca. In questi paesi il PIL medio e l'aspettativa di vita sono superiori ad altri paesi, e pongono queste monarchie in prima posizione tra gli stati più evoluti al mondo, ponendo in crisi l'assunto precedentemente esposto (Riddell, 2007).

Il segreto della sopravvivenza dei sovrani è stata la capacità di sapersi continuamente adattare alle esigenze della democrazia moderna. Tutte queste monarchie hanno assistito a un crescente divario tra il potere politico formale conferito dalla costituzione e il potere effettivo che esercitano nella realtà. La Svezia è l'unico paese ad aver modificato la propria costituzione per adeguarla alla realtà politica con lo 'Strumento di governo',¹ adottato nel 1974 (*Regeringsformen* in svedese), che ridusse la monarchia a un ruolo puramente cerimoniale. Negli altri Paesi i cambiamenti nelle convenzioni e nella prassi politica, accompagnati occasionalmente da modifiche nella legge, hanno sostanzialmente visto il monarca mantenere un ruolo costituzionale, ma in pratica godere di poca o nessuna discrezionalità nel modo in cui esercitata i propri poteri formali. Aver consentito che il potere politico esercitato dal monarca si sia ridotto praticamente a zero è stata la chiave per la sopravvivenza della monarchia stessa. E se il potere politico dei sovrani si è andato riducendo, sono allo stesso tempo sono emersi nuovi ruoli sociali e nuove occasioni per conferire una nuova legittimazione sociale alla loro esistenza.

Si potrebbe quasi dire che nel 2020, il maggior punto di forza su cui si basa la sopravvivenza della monarchia in più di 40 stati nel mondo, è proprio nella sua stessa debolezza. Secondo molti questa forma di governo è un vero e proprio anacronismo, comunque ben lungi dall'esaurirsi visto che, con il diminuire delle competenze e dei ruoli di effettivo governo, altrettanto diminuiscono le ragioni reali per il cambio di forma di stato. Quasi tutti i monarchi del mondo, nonostante i limitati poteri, godono di simpatie e del favore popolare e riescono a rappresentare tangibilmente l'unità nazionale tramite quello che Joseph Nye definisce "*soft power*"². La figura del monarca è da molti considerata come una guida, un faro, tanto più in momenti

¹ Lo "strumento di governo" è uno delle 4 leggi fondamentali (in svedese *grundlagar*) alla base della costituzione della Svezia. Essa stabilisce i principi fondanti della vita politica svedese e garantisce diritti e libertà.

² Con l'espressione "soft power" J. Nye voleva esprimere l'insieme di valori e principi su cui la cultura di un paese si fonda. Questa forza attrattiva basata sulla diplomazia si contrappone all'"hard power" ovvero l'utilizzo di potere militare ed economico per influenzare il comportamento e le decisioni di altri enti politici.

come quello attuale di instabilità e polarizzazione politica. Come ha riferito un membro della corte di Elisabetta II d'Inghilterra citato dall'Economist, «la politica si occupa di ciò che divide, la monarchia di ciò che unisce» (The Economist, 2019).

1.2 - La legittimità alla base del potere politico del monarca

La legittimità di un regime è uno degli elementi essenziali per mantenere il potere politico senza la necessità di ricorrere all'uso della forza. Se un regime è legittimo, i cittadini obbediscono al potere perché lo ritengono giusto e non solo per paura di essere puniti. La legittimità, quindi, è un elemento molto ambito dai governanti che non la possiedono. Secondo quanto riportato da Jean Jacques Rousseau (1712-1778), sottolineando l'importanza di consolidare il governo con la legittimità e non con la repressione, così scriveva in "*The Social Contract*" nel 1726: "*The strongest is never strong enough to be always the master, unless he transforms strength into right, and obedience into duty*".

In generale, la legittimità è definita come "una percezione o un presupposto generalizzato che le azioni di un'entità siano raccomandabili" (Suchman, 1995, p. 5). Il concetto di legittimità è importante in quanto le persone interiorizzano i valori e le norme di quelle autorità che considerano legittime e sono pertanto più propense a rispettarne volontariamente i comandi e le richieste, così come a perseguire obiettivi commisurati con quelli delle autorità stesse. Negli studi di politica e di governo, la legittimità è diventata un concetto cruciale ed è solitamente associata a un regime di governo o a un sistema di governance. Considerare un'istituzione legittima in senso normativo significa affermare che ha "il diritto di governare", dove governare è promulgare regole e garantirne il rispetto, attribuendo costi alla non conformità delle stesse e/o ai benefici derivanti dalla loro conformità (Buchanan e Keohane, 2006; Yunus e Tamma, 2014).

Dal punto di vista storico, la legittimazione del potere esercitato da un monarca, o in rari casi da un governo aristocratico, deriva, almeno fino al XVIII secolo, dall'i-

dea di un'origine provvidenziale dell'autorità politica, istituita da Dio per mantenere l'ordine, proteggere e propagare la vera fede. La Chiesa di Roma con la simbiosi tra autorità religiosa e potere secolare, fu un primo esempio di assolutismo monarchico. Fu solamente nel XVII secolo che iniziarono a vacillare i principi di legittimità divina del monarca, di pari passo con l'enunciazione della dottrina del diritto naturale o contrattualismo, con cui si iniziò a giustificare l'autorità assoluta del monarca non più per volere divino.

Thomas Hobbes, nell'opera "*Leviathan*" del 1651, parla dello "Stato di natura", come condizione incessante di guerra di tutti contro tutti, dove i fini egoistici, l'assenza di garanzie e la naturale uguaglianza degli uomini generano conflitto. Pertanto gli uomini, al fine di garantirsi sicurezza e pace, istituiscono un potere unico attraverso un patto, fondando la società politica che noi oggi chiamiamo stato. Perché questo meccanismo possa funzionare è necessario che tale potere sia centralizzato e racchiuso nelle mani di uno solo, il sovrano. Questa visione rigorosamente materialistica e utilitaristica, rinnega la tradizionale legittimazione del potere in termini religiosi che caratterizzava la monarchie assolute (Schochet, 1967, pp. 429-430).

John Locke, nel libro "*Two Treatises of Government*" del 1689, d'altro canto, descrive lo stato di natura come quello stato di perfetta libertà e uguaglianza che regna tra creature "*della stessa specie e grado*". Egli, a differenza di Hobbes, ritiene che i diritti siano anteriori alla nascita dello stato. Lo stato di natura descritto da Locke è diverso da quello di Hobbes e ognuno gode del diritto alla vita, il diritto alla libertà e quello della proprietà privata. Dal momento che gli esseri umani si uniscono volontariamente a una comunità, acconsentono intrinsecamente alla perdita di un certo grado di libertà. Lo stato deve quindi garantire a sua volta ai cittadini di poter beneficiare di queste libertà naturali al massimo grado possibile. (Hindess, 2007, pp. 5-6)

Ai governi, sia che fossero di natura monarchica o di natura aristocratica, erano riconosciuti due importanti doveri. Il primo era quello della difesa del territorio che si realizzava con strumenti diplomatici o militari, il secondo era inerente l'ammini-

strazione della giustizia in modo che venissero garantite i diritti personali e venisse meno il ricorso alla violenza privata

Si contrappone al diritto naturale il diritto positivo, che nasce all'interno delle società umane e la cui garanzia ed effettività si fonda sull'autorità di uno Stato e su chiare norme giuridiche. Il diritto positivo è proprio di quelle società che si sono dotate di una struttura amministrativa, giuridica e politica articolata, e che hanno quindi abbandonato lo stato di natura.

La monarchia costituzionale del XIX secolo era contrassegnata da una commistione di principi di legittimità e il dominio di un re non era accettato come dato da Dio, bensì giudicato in maniera crescente in base al successo con cui egli adempiva alla sua funzione nel paese. Allo stesso tempo, tuttavia, sulla base della parlamentarizzazione che investiva sempre più gli Stati, diminuì il potere di strutturazione del monarca. Come conseguenza di queste due tendenze vi fu un mutamento nelle funzioni del monarca che lo portò a perdere il proprio potere politico. Nel sistema parlamentare egli fu relegato a un ruolo meramente rappresentativo o addirittura sostituito da un presidente democraticamente eletto dalla popolazione o dal parlamento (Kirsch, 2010, p. 34).

L'acquisizione di legittimità è un'esigenza che non si limita ai regimi democratici liberali, ma è una condizione fondamentale per l'esercizio del governo in ogni tipo di regime o forma di stato, perché il governare senza almeno un minimo di legittimità popolare rischierebbe di portare uno Stato in una situazione quantomeno di stallo se non di vero e proprio collasso. Ogni regime cerca pertanto di giustificare la propria autorità, e questa giustificazione può essere basata su vari principi e valori. Se l'Illuminismo ha contribuito a mettere in discussione la fonte divina di legittimità del governo, le rivoluzioni democratiche in quel periodo hanno dimostrato come la volontà del popolo sia fonte fondamentale di legittimità. In questo contesto di modernizzazione, Max Weber sviluppò una tipologia di forme di legittimità che è ancora uno dei punti di riferimento più importanti (Blatter, 2018). Secondo Weber, per considerare un regime politico come legittimo c'è la necessità che i membri del suddetto

regime abbiano determinate convinzioni o fede ("*Legitimitätsglaube*") verso di esso (Fabienne, 2017). Egli si spinse fino a sostenere che la legittimità politica è a base di ogni sistema di autorità. Nello spiegare la stabilità politica e il cambiamento nel tempo, egli identificò tre vie attraverso le quali una autorità viene ad essere legittimata:

(a) Per tradizione: "*a belief in the legitimacy of what has always existed*" (Spencer, 1970, p. 123). In questo primo caso l'autorità tradizionale si basa sulla sacralità di regole e usanze secolari. Singoli individui o gruppi giustificano il loro potere in quanto stabilito da leggi religiose o dalla sacralità delle tradizioni. Ne sono un esempio le strutture familiari patriarcali, le monarchie assolute e le organizzazioni religiose.

(b) Per carisma: "*by virtue of affectual attitudes, especially emotional, legitimizing the validity of what is newly revealed or a model to imitate*" (Spencer, 1970, p. 123). La legittimazione per via carismatica si basa sul rapporto delle persone con un individuo dotato di particolare carisma e sulle norme e i valori da lui sposati. Weber descrive tale autorità come una forza rivoluzionaria, che promette di trasformare valori, norme e pratiche esistenti. Si tratta pertanto dell'antitesi dell'autorità tradizionale e razionale-giuridica (vedi di seguito) e abbraccia la sfera emotiva ed emozionale degli individui (Spencer, 1970).

(c) Per autorità razionale-legale: "*by virtue of a rational belief in its absolute value, thus lending it the validity of an absolute and final commitment*". Secondo quanto riportato da Spencer (1970), Weber vedeva la macchina burocratica come la manifestazione di un ordine razionale-giuridico in cui tutti gli individui, compresi quelli ai vertici della gerarchia, sono vincolati dallo stesso insieme di regole. La legittimità non risiede quindi in un unico individuo eccezionale, ma nella razionalità e nella capacità di un sistema di produrre politiche solide.

Quando ci riferiamo alla sfera della governance è importante sottolineare i principi di legittimità politica, ovvero regole condivise che specificano le condizioni necessarie per la sua esistenza. In una democrazia, per esempio, i principi di legittimità

possono derivare dall'aver ricevuto la maggioranza dei voti in un'elezione libera ed equa, così come dalla possibilità che l'agente legittimante sia in grado di delegittimare gli eletti. I cardinali legittimano un papa, i nobili legittimano un monarca e gli elettori legittimano un una carica dello stato, ma allo stesso tempo, così come la legittimità viene conferita, deve esservi anche la possibilità di ritirare il consenso conferito.

La questione della legittimità di un monarca è complessa, dato che sembra difficile in una democrazia moderna legittimare un capo di stato non eletto. Una monarchia ereditaria è un anacronismo nella società democratica moderna che si basa sul principio di uguaglianza e di governo del popolo, da parte del popolo e per il popolo e che fonda la sua democrazia sulla (possibile) alternanza al governo. Se i primi ministri vanno e vengono, il monarca rimane e può governare per decenni maturando saggezza con l'esperienza. Nell'Europa occidentale di oggi il principio del consenso popolare è generalmente accettato come base della legittimità di tutte le istituzioni dello Stato e una monarchia, anche se non è esplicitamente un'istituzione democratica, è anch'essa "sottoposta" all'opinione pubblica. Oltre ai sondaggi proposti da aziende e media, la forma più comunemente utilizzata per testare l'umore dei cittadini rispetto alla monarchia è rappresentata dai referendum. Significativo è il numero di referendum che sono stati indetti in Europa, e non solo, nel corso degli anni sul futuro della monarchia.

Tabella 1. Esiti dei referendum tra Monarchia e Repubblica in Europa negli anni 1905-2009 (Hazell e Morris, 2020)

Paese	Anno	Pro Monarchia	Pro Repubblica	Afflusso
Norvegia	1905	79%	21%	75%
Lussemburgo	1919	80%	20%	72%
Grecia	1920	99%	1%	n.p.
Grecia	1924	30%	70%	n.p.
Grecia	1935	98%	2%	n.p.

Tabella 1. Esiti dei referendum tra Monarchia e Repubblica in Europa negli anni 1905-2009 (Hazell e Morris, 2020)

Paese	Anno	Pro Monarchia	Pro Repubblica	Afflusso
Islanda	1935	2%	98%	98%
Grecia	1944	62%	38%	87%
Italia	1946	46%	54%	89%
Bulgaria	1946	4%	96%	92%
Spagna	1947	95%	5%	89%
Belgio	1950	58%	42%	93%
Danimarca	1953	79%	21%	59%
Grecia	1973	21%	79%	75%
Grecia	1974	31%	69%	76%
Spagna	1976	97%	3%	78%
Spagna	1978	92%	8%	67%
Albania	1997	33%	67%	72%
Danimarca	2009	85%	15%	58%

Interessanti considerazioni emergono dall'analisi dei dati riportati in Tabella 1. Il primo referendum del XX secolo, tenutosi in Norvegia nel 1905, sancì l'ascesa al trono del principe Carlo di Danimarca con il 79% dei voti favorevoli. Al termine della prima guerra mondiale anche in Lussemburgo trionfò la monarchia, con l'ascesa al trono della Granduchessa Carlotta di Lussemburgo (80%) e 3 referendum furono indetti in Grecia. Al termine del secondo conflitto mondiale in Italia si instaurò la Repubblica con il 56% dei voti, mentre gli spagnoli votarono in massa (95%) a favore della monarchia. Nel 1953 un nuovo referendum in Danimarca introdusse riforme tra cui la possibilità di successione al trono alle donne, con il favore del 79% della

popolazione. Negli anni 70' altri due importanti referendum furono indetti in Grecia e in Spagna, dopo le il periodo della dittatura dei Colonnelli e il Franchismo. I risultati, se portarono all'abolizione della monarchia in Grecia, la confermarono in Spagna.

Poiché la monarchia dipende dal sostegno dei governi e del popolo, è utile considerare il motivo per cui i governi sostengono la monarchia ereditaria e il motivo per cui la popolazione si esprime a favore di quest'ultima. Questi due aspetti sono strettamente correlati, in quanto il motivo principale per cui il governo sostiene una monarchia ereditaria è il diffuso sostegno popolare. Ad esempio, anche i governi con simpatie repubblicane come il Partito Socialista Operaio in Spagna o i Socialdemocratici in Svezia, non osarono proporre l'abolizione della monarchia perché considerata una mossa elettorale altamente impopolare. L'unica condizionalità alla base del sostegno alla monarchia da parte del governo è che questa rimanga neutrale e al di sopra della politica.

Un aspetto importante da sottolineare è che un monarca senza mandato politico può essere più facilmente gestito da un governo rispetto a un presidente o qualunque altra carica che ha un passato politico o rivendica la propria autorità democratica attraverso l'elezione o la nomina da parte del governo, o del parlamento. Un altro aspetto importante è il vantaggio per il governo in carica di invitare il monarca o i reali minori a cerimonie, eventi o funerali di stato, oltre che per concludere accordi o negoziati commerciali con altri paesi anch'essi di carattere monarchico. Se il governo ha interesse a sostenere una monarchia, allo stesso modo una monarchia rispettabile può incrementare la legittimità delle altre istituzioni dello stato e rafforzare la lealtà dei cittadini verso di esse.

Tra i tratti salienti delle ragioni per le quali il popolo supporta la monarchia vi è la concezione di questa come centro neutrale della lealtà nazionale, che rappresenta la nazione all'estero e parla alla nazione e per la nazione. Esempi sono il discorso della regina Elisabetta alla nazione dopo la morte della principessa Diana nel 1997, il discorso del re Filippo VI dopo l'attacco terroristico del 2017 in Gran Bretagna o, più recente, il discorso pronunciato dai monarchi ai propri stati nella primavera del

2020 dopo l'evento della crisi del Covid19. La monarchia, operando come una famiglia permanente, oltre a rappresentare la continuità e la stabilità in un mondo globalizzato ed in rapido cambiamento è in grado di comunicare un senso di stabilità ed appartenenza nei cittadini. Contribuisce a ciò il fatto che quell'alone di mistero, che in passato caratterizzava le famiglie reali, con i nuovi moderni mezzi di comunicazione è venuta meno, e le porte dei palazzi reali si sono virtualmente aperte alla popolazione (Hazell e Morris, 2020). Il monarca può allo stesso modo simboleggiare e incoraggiare la dedizione al servizio pubblico, soprattutto in virtù dei suoi legami con l'esercito, ma anche visitando ospedali, scuole, polizia e altri servizi pubblici.

A favorire la legittimazione dei sovrani, pertanto, contribuiscono le dichiarazioni pubbliche, le cerimonie di inaugurazione, le incoronazioni e le sfilate, attraverso le quali si crea la consapevolezza comune di riconoscere la legittimità dell'autorità.

Particolare è il caso delle dittature, dove la legittimità (se così si può definire) del potere esercitato viene raggiunto tramite formule diverse. Le dittature con governanti ereditari, come le monarchie saudite, si basano su leggi divine o sulla tradizione, e ciò rimanda a quanto detto circa la legittimazione divina delle monarchie assolute. Altre dittature basano la propria legittimità su attributi individuali, come il carisma. Questa formula è stata utilizzata da figure quali Khomeini in Iran o Hugo Chavez in Venezuela, i quali hanno preservato il proprio potere convincendo i loro cittadini di essere i migliori leader cui potevano aspirare. Altre dittature ancora usano la difesa contro un nemico esterno, o la volontà di raggiungere l'uguaglianza sociale come mezzo per mantenere il regime, come avveniva a Cuba. Infine, ci sono dittature che utilizzano i buoni risultati economici per mantenere il potere. Questa è quella che si chiama "legittimità basata sulle prestazioni": i cittadini accettano un regime dittatoriale perché ritengono che esso vada a beneficio dell'economia del Paese. In altre parole, legittimano il regime per le conseguenze che produce (Claveria, 2020).

1.3 - Crisi della democrazia, populismo e monarchia

Gli Stati moderni, siano essi basati su sistemi di *common law* o *civil law*, tendono ad incorporare all'interno dell'assetto Costituzionale valori e principi che si sono consolidati con gli anni; tra questi la separazione dei poteri, l'impegno ad implementare lo stato di diritto, la protezione dei diritti fondamentali e lo svolgimento di elezioni libere, regolari ed eque. Sebbene l'affermazione di questi principi sia la conseguenza di un processo secolare, ad oggi in un numero sempre maggiore di Stati si rilevano vari gradi di "degrado" delle garanzie democratiche. Seppur mantenendo, almeno formalmente, i principi costituzionali alla base dello Stato, l'ordine democratico subisce delle erosioni di varia forma e genere (Loughlin, 2019, p. 436). I valori costituzionali sono spesso corrosi dalla crescente influenza politica di fondamentalismi religiosi o dal successo personale di figure populiste od autoritarie che sollecitano le paure dei cittadini (Daly, 2017, p. 2). La politica europea, in particolare modo, sta attraversando un periodo di profonda trasformazione. I partiti politici tradizionali stanno perdendo sostegno in favore di nuovi movimenti che pongono sfide importanti ai valori costituzionali nazionali e alla legittimità delle organizzazioni sovranazionali come l'Unione Europea (Jones, 2019). Non bisogna sottovalutare il crescente consenso popolare verso nuovi partiti populistici e nazionalisti sorti in anni recenti: Alba Dorata in Grecia, il *Rassemblement National* di Marine Le Pen in Francia, Alternativa per la Germania, Il Partito della Libertà Austriaco (con Jörg Haider tra i primi in Europa) o la Lega in Italia (Loughlin, 2019, p. 437). In questo scenario si pongono anche le "democrazie illiberali" polacche e ungheresi. Il 30 marzo 2020 l'Assemblea nazionale ungherese ha approvato una legge che decreta lo stato di emergenza e ha permesso al Primo ministro Viktor Orbán di governare per decreto (Guasti, 2020, pp. 51-52). Questa concentrazione di potere nelle mani di Orbán, oltre ad impedire il controllo parlamentare e ad erodere i diritti dei cittadini, ha sancito il passaggio da democrazia illiberale nel periodo pre-pandemico a un vero e proprio governo autoritario (Bruszt, 2020). In Polonia la situazione non è certo mi-

gliore con i cittadini che contestano l'introduzione della legge contro l'aborto, ed il partito *Law and Justice* che ha strumentalizzato la crisi da COVID-19 per aumentare ulteriormente il proprio potere e minare la democrazia liberale (Guasti, 2020, pp. 53-54).

Studiosi e politici hanno cercato di cogliere le molteplici dimensioni di queste trasformazioni con la parola "populismo". Nonostante l'ambiguità e l'incertezza che derivano da questo termine, si tende ad associare il populismo ad un orientamento ideologico nazionalista, autoritario e separatista di destra o di sinistra. Sebbene l'origine del termine sia recente, già Aristotele nell'antica Grecia metteva in guardia dalla demagogia, intesa come degenerazione della democrazia in quanto pratica politica che mirava a esacerbare le aspirazioni delle masse per ottenerne il consenso (Fenucci, 2019, pp.8-9). Numerosi studi di scienze politiche suggeriscono che il populismo abbia messo radici in specifici contesti socio-politici. Secondo Pierre Rosanvallon (Fournier, 2019, p.1) l'ascesa del populismo potrebbe essere dovuta dalle disuguaglianze socioeconomiche e dalla disaffezione politica, mentre secondo Claus Offe questa è conseguenza dei difetti istituzionali. Tuttavia, considerando la varietà delle culture e dei contesti in cui il populismo è emerso, è difficile trovare una ragione socio-politica comune a tutti i paesi (Fournier, 2019, p.1).

Il funzionamento del governo negli stati democratici si basa sull'attribuzione e l'esercizio dei poteri di prerogativa. Questi, anche se appartengono tradizionalmente all'istituto monarchico, sono in pratica esercitati dai ministri e dal Primo ministro. La Corona, essendo ad oggi privata dei suoi storici poteri, ha in questo senso il forte imperativo di porsi al di sopra della politica di partito senza ostacolare il lavoro del governo in carica. Tuttavia la monarchia, in quanto istituzione cardine dello stato, deve mitigare la possibilità che una amministrazione populista, esercitando le prerogative con scopi secondari come l'approvazione di leggi che minano i valori democratici, vada a minare l'unità e la serenità dello Stato. Rispetto a tutti questi sconvolgimenti socio politici che agitano le democrazie moderne, il ruolo della monarchia, se possibile ancor più che in altre forme di Stato, è un baluardo contro gli estremismi ed un collante per l'unità dello stato e per la coesione sociale. Il fatto che il sovrano

non debba passare attraverso l'esplicito consenso elettorale lo rende più libero di esercitare quel potere di “*moral suasion*” e di rappresentanza dell'unità nazionale che può rafforzare le istituzioni democratiche.

Un Istituto come *Freedomhouse*, generalmente ritenuto un indice affidabile delle “qualità democratiche” di una paese, nel report annuale riferito all'anno 2019 ha scritto come “*democracy and pluralism are under assault*” (Repucci, 2020). L'agenzia ha riportato come il 2019 sia stato il 14° anno consecutivo di declino delle libertà. Anche secondo l'ultima edizione del *Democracy Index* del *The Economist Intelligence Unit* (EIU) la democrazia è in regresso. La rilevazione annuale valuta lo stato della democrazia in 167 paesi sulla base di cinque parametri: processo elettorale e pluralismo, funzionamento del governo, partecipazione politica, cultura politica democratica e libertà civili. Il punteggio globale per il 2019 ammonta a 5,44 su dieci ed è il più basso registrato dal 2006. Solo 22 paesi, per 430 milioni di persone, sono stati considerati “democrazie complete”, mentre ad oggi più di un terzo della popolazione mondiale vive ancora sotto un regime autoritario (Repucci, 2020).

Alla luce del *Democracy Index* si evince come il mantenimento di una forma di stato apparentemente arcaica come la monarchia, non abbia alcuna relazione diretta con la qualità democratica od autoritaria del governo di uno Stato. Due dei tre paesi che si dividono il podio tra gli stati con il migliore indice di democrazia sono le storiche monarchie di Svezia e Norvegia, con la vicina Danimarca in settima posizione. Anche le monarchie inglese e spagnola sono classificate come “*full democracy*” con un punteggio rispettivamente di 8.52 e 8.29, valori appena inferiori a Paesi Bassi e Lussemburgo con 9.01 e 8.81 (The Economist Intelligence Unit, 2020).

1.4 - Primi accenni alla monarchia inglese e spagnola

Da sempre la monarchia britannica è una parte essenziale della cultura e della storia inglese. In quanto istituzione laica più antica dell'Inghilterra, si intreccia con l'identità e la cultura politica della nazione oltre a svolgere compiti importanti.

L'ombra del repubblicanesimo ha bussato alle porte della storia britannica fin dai tempi di Oliver Cromwell e dell'esecuzione di Re Carlo I, ma il Regno Unito si è sempre mostrato solido e unito nell'appoggiare la forma di stato monarchica. Quella britannica è la monarchia costituzionale più antica e, probabilmente, famosa al mondo. Sul piano istituzionale ciò significa che, mentre il Sovrano è Capo dello Stato, il compito di promulgare e approvare leggi spetta al Parlamento eletto. Sebbene il Sovrano non abbia più un ruolo politico o esecutivo di primo piano, continua a svolgere un ruolo importante nella vita della nazione. Nei quasi mille anni di storia i re e le regine inglesi inizialmente erano visti come *being servants of God*, poi il popolo è stato visto come *subjects of the King*, e infine oggi i monarchi sono considerati *in the service of the people*. Come Capo dello Stato, La Regina Elisabetta II svolge infatti compiti costituzionali e di rappresentanza che si sono sviluppati in più di mille anni di storia e, nell'adempiere a questi ruoli, è sostenuta dai membri della famiglia reale (The Royal Household website). La Regina Elisabetta II ha governato più a lungo di qualsiasi altro monarca nella storia britannica, diventando una figura molto amata e rispettata in tutto il mondo. Conosciuta per il suo senso del dovere e la sua dedizione a una vita di servizio, è una figura carismatica importante per il Regno Unito e il *Commonwealth* in tempi di enormi cambiamenti sociali.

L'attuale monarchia spagnola è legittimata da una base molto meno solida rispetto a quella inglese, essendo stata imposta dopo il regime franchista e non scelta democraticamente dal popolo. La legittimità della monarchia spagnola deriva dal consenso popolare ottenuto a seguito della volontà del Re Juan Carlos di Borbone di rinunciare ai poteri che Franco gli aveva conferito e di governare come monarca costituzionale all'interno di un sistema di governo democratico. Egli, definendo la natura neutrale e apolitica dei suoi doveri, fu il promotore della transizione spagnola verso un nuovo sistema di governo democratico. Non essendo basata su una tradizione plurisecolare come quella britannica, la monarchia spagnola, di più recente istituzione, per conservare la sua legittimazione deve ancor più giustificare la sua esistenza attraverso una buona gestione dei rapporti e il carisma personale del monarca (García, 2017).

Proprio per il fatto che nel corso della sua storia la Spagna sia stata una repubblica solo per nove anni (per di più non consecutivi) c'è stata la generosità da parte del popolo, specialmente nel periodo della transizione post franchismo, di riconoscere un'istituzione plurisecolare come la Monarchia come "legittima" in quanto promotrice della transizione post franchista. Sebbene le grandi conquiste spagnole dell'epoca democratica, quali pluralismo politico, libertà civili, modernizzazione economica e un ruolo di primo piano nell'integrazione europea, siano oggi saldamente consolidate, i valori contenuti nella costituzione spagnola del 1978 sono sotto pressione (anche sotto le spinte autonomiste di varie regioni spagnole) e lo Stato ha bisogno di riforme per rilanciare la figura del monarca (Barber, 2020). La figura di Juan Carlos infatti ha due facce: la prima è quella del monarca amato, artefice del consolidamento di un sistema democratico, dall'altra è quella di un re al centro di una serie di scandali. Durante un viaggio negli Stati Uniti, il 29 settembre 2012, Juan Carlos parlò al New York Times del futuro della monarchia dichiarando che la monarchia continuerà finché il popolo la vorrà (Nayler, 2020). Oggi, a distanza di 8 anni da queste dichiarazioni, il figlio Felipe, salito al trono nel giugno 2014, viene visto dalla popolazione con sempre minore consenso. Lo stesso presidente del governo Spagnolo, Pedro Sanchez ha pubblicamente difeso la monarchia affermando che "Dovremmo giudicare la persona, non l'istituzione" (in una conferenza stampa i primi di agosto), ma il vento sembra stia cambiando in Spagna e i segnali degli ultimi anni lasciano presagire che ci si stia muovendo verso una repubblica (McMurtry, 2020).

2 - LA MONARCHIA INGLESE

2.1 - Assetto costituzionale

L'ordinamento costituzionale del Regno Unito, così come i sistemi di *common law* in generale, è oggetto di studio e analisi in considerazione della sua complessa ossatura costituzionale. Non posando su una costituzione unidocumentale, esso si struttura a partire da una molteplicità di fonti scritte, per lo più di rango legislativo e, dunque non gerarchicamente sovraordinate alla legge, e di fonti non scritte – consuetudini e prassi - che si sono venute consolidando progressivamente a livello sociale e politico (Jenkins, 2009, p. 188). I principali fattori che hanno determinato la dinamicità e la flessibilità del sistema costituzionale inglese vanno ricercati nell'assetto consuetudinario e convenzionale che ha regolato i rapporti tra gli attori costituzionali (Pagano, 2020, p. 85).

In molti Paesi oggi è la costituzione scritta che fonda il sistema di governo rappresentativo, mentre nel Regno Unito vi è meno dipendenza da leggi e garanzie legali e si fa maggiore ricorso a convenzioni costituzionali basate sull'impegno comune degli attori istituzionali e della società civile a sostenere un sistema di governo democratico (Leyland, 2012, p. 26). Ugualmente, il ruolo centrale della *common law* nello schema costituzionale ha posto una responsabilità unica sulle spalle dei giudici dei tribunali ordinari. Se negli Stati dell'Europa continentale che posseggono costituzioni scritte i diritti individuali sono "*deductions drawn from the principles of the constitution*", nel Regno Unito al contrario i principi della costituzione sono "*inductions or generalisations based upon particular decisions pronounced by the courts as to the rights of given individuals*" (Dicey, 1915, p. 198).

Questa costituzione solo parzialmente codificata e comunque non dotata di una forza giuridica superiore alla legge si è in gran parte sviluppata a partire dal diritto

storico inglese, poiché molti dei suoi principi fondanti e delle leggi essenziali risalgono a carte e progetti di legge elaborati dal Parlamento inglese molto prima della nascita del Regno Unito. Nel panorama del costituzionalismo moderno contrassegnato da documenti scritti, il Regno Unito fa infatti eccezione in quanto, pur presentando varie norme scritte del passato, come la *Magna Charta* del 1215, il *Bill of Rights* del 1688 o l'*Act of Settlement* del 1701, ancora oggi non si può affermare che nel Regno Unito sia presente una Costituzione intesa come documento scritto di rango superiore alla legge ordinaria del Parlamento. Esiste tuttavia un "diritto costituzionale", un insieme di regole che disciplinano i rapporti tra gli organi dello Stato e contribuiscono a definire la forma di governo ricavabili da atti di varia epoca e da convenzioni. Non esiste dunque nel Regno Unito alcuna "legge superiore" ma vige invece il principio della supremazia del Parlamento (Schmid, 2012, p. 18).

Nella gerarchia delle fonti inglesi ha primeggiato la legge europea (un primato messo in discussione dalla Brexit) così come sancito dal caso *Thoburn v Sunderland City Council* del 2002 in base al quale "...finché questo paese rimane membro dell'Unione Europea, le leggi di questo paese sono soggette alla dottrina del primato del diritto comunitario... L'approvazione della Legge sulle Comunità europee del 1972 ha fatto sì che la legislazione europea diventasse parte della nostra legislazione.... Questo paese... si è unito a questo club europeo e così facendo ha accettato di essere vincolato dalle norme e dai regolamenti del club..." (Perreau-Saussine, 2002, p. 257).

Sebbene il Parlamento inglese, spesso chiamato "*The mother of Parliaments*" (termine coniato da John Bright nel 1865 in un discorso tenuto a Birmingham) esista da oltre sette secoli, il documento fondante della "costituzione" dell'Inghilterra è generalmente considerato la *Magna Carta*, o Grande Carta delle Libertà d'Inghilterra, che i baroni redissero nel 1215 e costrinsero Re Giovanni a firmare. Lo spirito di questo documento ha guidato l'evoluzione del diritto inglese nel corso dei secoli, oltre a ispirare numerosi documenti costituzionali redatti da altri Paesi, tra cui in particolare la Costituzione degli Stati Uniti d'America e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (Breay e Harrison, 2014). La caratteristica di

avere un ordinamento basato principalmente su leggi non scritte, non mette in discussione il fatto che alla base del sistema inglese vi siano principi cardine come quelli della *rule of law*, della sovranità parlamentare e della separazione dei poteri, a tutela di ogni forma di totalitarismo e abuso di potere (Pagano, 2020, p. 86).

2.2 - La monarchia

“Io dichiaro davanti a voi tutti che tutta la mia vita, sia essa lunga o breve, sarà dedicata al vostro servizio e al servizio della nostra grande famiglia imperiale a cui tutti apparteniamo”, così il 21 aprile 1947, giorno del ventunesimo compleanno, la Regina Elisabetta II parlava al popolo inglese, descrivendo in poche parole quello che sarebbe stato il suo impegno di un’intera vita, mantenuto per oltre settanta anni (De Leo, 2020).

La Regina del Regno Unito, dell’Irlanda del Nord e dei paesi del *Commonwealth* detiene formalmente tutti e tre i poteri di uno Stato democratico: legislativo, esecutivo e giudiziario. Tuttavia, già nel lontano 1689, la sottoscrizione del *Bill of Rights* sancì la sovranità del Parlamento. Oggi, quindi, Elisabetta II della casa Windsor, al trono dal 1952, è un capo di Stato simbolico e cerimoniale e, non facendo ufficialmente parte del governo in carica, è tradizionalmente tenuta a rispettare le decisioni del Primo ministro e del Parlamento (Hazell e Morris, 2020).

L’equilibrio di poteri tra monarchia e parlamento è mutato nel corso dei secoli e attraverso una serie di eventi fondamentali. Il Parlamento infatti oggi ha compiti molto diversi rispetto a quanti ne avesse fino all’XI secolo quando la sua primitiva funzione era limitata ai consigli che baroni e vescovi fornivano al sovrano. Ben presto questi consigli si trasformarono in una vera e propria lotta per il potere e Re Giovanni, nel 1215, fu costretto ad accettare la *Magna Carta* che, oltre a limitare i poteri della monarchia, per la prima volta riconosceva formalmente diritti legali ai sudditi (Taucar, 2014, p.66). Proprio alla fine del XIII secolo si iniziò a delineare quella che ad oggi è la struttura parlamentare con i rappresentanti delle città e delle contee che

cominciarono a riunirsi come Camera dei Comuni, mentre gli ecclesiastici e i nobili formavano la Camera dei *Lord*. Le cose cambiarono con l'ascesa al trono di Carlo I che riteneva di poter governare senza l'ausilio e il supporto del Parlamento. Le sue decisioni portarono alla guerra civile inglese (1642-1651), una delle parentesi più tristi e sanguinose della storia inglese, che culminarono con il tentativo di governo di Oliver Cromwell. Il *Bill of Rights* è forse l'atto più importante in materia di ripartizione di poteri tra le istituzioni inglesi dato che limitava il potere reale e sanciva, per la prima volta, la supremazia del Parlamento (Easterly, 2015, p. 195). Il Monarca non aveva più il potere di bloccare una legge o legiferare in maniera autonoma, riscuotere le tasse o mobilitare un esercito permanente in tempo di pace senza l'approvazione del Parlamento. Il popolo poteva finalmente presentare una petizione al Monarca senza timore di essere perseguito, vi sarebbero state libere elezioni e libertà di parola all'interno del Parlamento.

In quanto monarchia parlamentare “*the Crown is only sovereign by the will of Parliament and acceptance by the people*”, e di conseguenza il potere esecutivo reale e il diritto divino di governare non esistono più. Tuttavia, il monarca è ancora il capo dello Stato e ha ruolo di “*executive, judiciary and legislature, ‘supreme governor’ of the Church of England and commander-in-chief of the armed forces*” (Šonková, 2014, p. 52). In qualità di "Capo della Nazione", il ruolo della Regina è prevalentemente formale ma non meno importante per le funzioni sociali e culturali che svolge. Attraverso visite regolari in ogni parte del Regno Unito, la Regina è in grado di fungere da punto focale per l'unità e l'identità nazionale. Svolge un ruolo importante come personificazione della nazione. Appare sulla scena nazionale e internazionale e in questa veste è spesso associata ad occasioni di festa e cerimonie che evocano ricordi di gloria imperiale (Leyland, 2012, p.87). La Regina fornisce un senso di stabilità e continuità in tempi di cambiamento politico e sociale; mentre infatti i partiti politici cambiano e si alternano al governo, la Regina continua, imperturbabile, a svolgere la sua funzione di Capo dello Stato. Essa deve essere neutrale in tutte le questioni politiche, non ha il diritto di voto, ha compiti ben precisi, e diritti e doveri ben definiti. Come sottolineò già Walter Bagehot in *The English Constitu-*

tion del 1867, i diritti della Regina includono: “*the rights to be consulted, to encourage and to warn*”(Twomey, 2018c). Egli sottolineò anche come, una volta terminata l’epoca in cui i sovrani indossavano armature e combattevano in guerra i rivali, questi dovessero cessare di esercitare il potere e circondarsi di un senso di “mistero”. Egli scrisse come “*The mystic reverence, the religious allegiance, which are essential to a true monarchy, are imaginative sentiments that no legislature can manufacture in any people*” (Twomey, 2018c).

Oltre ai doveri interni, tra cui l’apertura delle sessioni del Parlamento e la firma come atto di promulgazione delle leggi di quest’ultimo, la nomina del Primo ministro o il conferimento personale ai cittadini dei titoli d’onore, vi sono anche doveri esterni in quanto rappresentante della Gran Bretagna nel mondo. La Regina riceve ambasciatori e commissari, intrattiene i capi di Stato e compie visite in altri paesi, favorendo le relazioni diplomatiche ed economiche. Gli incontri si tengono solitamente a *Buckingham Palace*, residenza ufficiale londinese della Regina, che negli anni è stato un punto di ritrovo per il popolo britannico in momenti sia di festa nazionale che di crisi (Jones, 1985, p. 196).

Il percorso che ha negli anni portato all'affermarsi della monarchia parlamentare ha comportato una riduzione ed erosione delle prerogative personali del monarca. Come vedremo nel capitolo che segue, sebbene il potere politico rimasto nelle mani del monarca sia oggi molto limitato, alcune funzioni costituzionali richiedono ancora il suo diretto coinvolgimento.

2.3 - Prerogative reali

I poteri che si celano dietro il concetto di "*prerogative*" sono di grande importanza per l'efficace funzionamento del governo. Se nei sistemi dotati di una Costituzione rigida, che caratterizzano la maggior parte degli Stati democratici nel mondo, tale legge fondamentale identifica e assegna funzioni e poteri alle diverse istituzioni di governo, il caso inglese risulta essere più complicato proprio per la mancanza di

una simile costituzione. Dietro il termine di *royal prerogative* si celano una serie di poteri e prerogative attribuiti al monarca i cui principi e termini sono molto sfocati, di difficile interpretazione e privi di fonti normative. I tribunali svolgono un ruolo importante in merito ai poteri di prerogativa, tant'è che l'uso e la rivendicazione di questi da parte del Governo può essere contestata nei procedimenti di revisione giurisdiziativa. Fino alla causa *House of Lords case of Council of Civil Service Unions v Minister for the Civil Service* (la causa GCHQ), si pensava che i tribunali dovessero esclusivamente decretare l'esistenza dei poteri di prerogativa e non sancire come essi dovessero essere esercitati. Solo a seguito di tale causa, la Camera ha ritenuto che i poteri di prerogativa dovessero essere soggetti agli stessi standard di controllo giurisdizionale dei poteri statutari ma, nel contempo, ha decretato come alcuni poteri di prerogativa ne fossero esenti. Woolf et al. (2013) identifica tre aree in cui non si applicherebbe la supervisione della corte: le questioni di diritto internazionale o *treaty-making*, il consenso reale alla legislazione o i casi in cui il potere è stato esercitato personalmente dal Sovrano. In linea di principio le regole della *common law* non scompaiono per desuetudine ma, allo stesso tempo, risulta difficile da comprendere come oggi un tribunale possa donare nuova vita a poteri arcaici che contrastano con la moderna costituzione, solamente in base a consuetudini o leggi che hanno i loro fondamenti in epoche lontanissime (Bartlett e Everett, 2017, p.5).

In origine i poteri di prerogativa erano interamente concentrati nelle mani del Monarca che agiva secondo la mera opinione personale. Tuttavia, nel corso del tempo si è andata delineando una distinzione tra i poteri del Monarca che agisce in base alle proprie capacità individuali e i poteri da lui posseduti come incarnazione dello Stato. Questi ultimi con il tempo sono stati regolati da convenzioni costituzionali e sono stati devoluti dal Monarca ai suoi consiglieri e ministri e da essi esercitati in suo nome. Il Governo, infatti, per convenzione costituzionale è depositario di quello che potremmo definire "il governo della Corona" che i ministri, e soprattutto il Primo ministro, sono chiamati ad amministrare sia direttamente, in quanto *Crown's servants*, che attraverso gli *advices* che essi forniscono alla Regina, che è costituzionalmente tenuta a seguirli (Blick, 2014, p. 195). Per quanto non eserciti più un vero e pro-

prio ruolo esecutivo, la Regina ha comunque importanti funzioni politiche. Ella ha il diritto di essere informata, di consigliare ed avvertire, e a tale scopo tiene incontri settimanali con il Primo ministro a Buckingham Palace per discutere di attualità nazionale ed internazionale e della situazione del Regno. I suoi consigli sono particolarmente preziosi per quanto riguarda gli affari esteri, soprattutto quando si tratta degli altri Paesi del *Commonwealth* (Ministry of Justice, 2009, p. 7). La marginalizzazione della figura del Sovrano rispetto alla guida dell'esecutivo e l'erosione dei suoi poteri è la lenta conseguenza dell'affermarsi di una molteplicità di convenzioni costituzionali adottate nel corso degli anni che hanno determinato il passaggio dalla monarchia costituzionale a quella parlamentare e, quindi, l'evoluzione della forma di governo inglese da un modello dualista ad uno di tipo monista (Pagano, 2020, p. 87).

Alla base della *royal prerogative* ci sono 3 principi teorici fondamentali (Bartlett e Everett, 2017, p. 3):

- 1) la supremazia degli statuti - quando c'è un conflitto tra la prerogativa e lo statuto, quest'ultimo prevale e non può essere in alcun modo modificato³
- 2) l'uso della prerogativa rimane soggetto agli obblighi di ragionevolezza ed equità delle leggi ordinarie ed è dunque nella gran parte dei casi possibile opporsi al suo cattivo uso per vie giudiziarie;
- 3) mentre la prerogativa può essere abolita o abrogata per statuto, il suo campo di influenza non può essere in alcun modo allargato. Nonostante ciò il Parlamen-

³ Ciò è stato riconosciuto dapprima nel "Case of Proclamations" del 1611 inerente la questione del diritto del Re di legiferare. Nella sentenza il Presidente della Corte Suprema scrisse come: "*the King cannot change any part of the common law, nor create any offence, by his proclamation, which was not an offence before, without parliament... The King has no prerogative but that which the law of the land allows him*". La possibilità per la legge statutaria di modificare e abolire i poteri di prerogativa è stata stabilita nella sentenza dell'Alta Corte nella causa *R (Miller) v Secretary of State for Exiting the European Union* del novembre 2016: "*Parliament can, by enactment of primary legislation, change the law of the land in any way it chooses. There is no superior form of law than primary legislation, save only where Parliament has itself made provision to allow that to happen*" (*R (Miller) v Secretary of State for Exiting the European Union* [2016] EWHC 2768 (Admin)) (<http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/KB/1610/J22.html>).

to può, per legge, creare poteri e facoltà simili alle prerogative stesse (Bartlett e Everett, 2017, p. 3).

Il teorico costituzionale Albert Venn Dicey affermava, a proposito dei poteri di prerogativa, come essi appaiano *'to be both historically and as a matter of actual fact nothing else than the residue of discretion or arbitrary authority, which is at any given time legally left in the hand of the Crown whether such power be in fact exercised by the King himself or by his ministers'* (Dicey, 1915, p. 828; Fanny, 2008, p. 282).

Bradley, Ewing e Knight hanno identificato alcune aree in cui oggi viene utilizzata la prerogativa (Bartlett e Everett, 2017, p.9):

- 1) poteri relativi al Parlamento, quali ad esempio la convocazione e la proroga o prorogatio del Parlamento; la concessione dell'atto di promulgazione alle leggi; legiferare attraverso "Order in Council" (ad esempio per i territori d'oltremare) o Letters Patent⁴; prendere iniziative per il conferimento di riconoscimenti ai cittadini laddove il Parlamento disponga dei necessari finanziamenti;
- 2) poteri relativi al sistema giudiziario, ad esempio le varie funzioni svolte tramite il Procuratore Generale e il Lord Advocate; la grazia per i condannati o la cancellazione o la riduzione delle pene;
- 3) poteri relativi agli affari esteri, ad esempio il potere di acquisire ulteriori territori; la stipula di trattati, la dichiarazione di guerra e dei trattati di pace; la limitazione dell'ingresso di stranieri nel Regno Unito e il rilascio di passaporti;
- 4) i poteri relativi alle forze armate. Ad esempio il Sovrano è comandante in capo delle forze armate della Corona, e il controllo, l'organizzazione e la disposizione delle forze armate sono parte delle prerogative;

⁴ Questi sono uno strumento giuridico sotto forma di un ordine scritto pubblicato dal monarca che solitamente conferisce a una persona o ad una società, un diritto, un monopolio, un titolo o uno status particolare.

- 5) nomine e onorificenze: ad esempio la nomina di ministri, giudici e molti altri titolari di cariche pubbliche; creazione di pari⁵ e conferimento di onori ed onorificenze;
- 6) immunità e privilegi: ad esempio le leggi non vincolano la Corona se non espressamente indicati (di solito con la formulazione "questo atto vincola la Corona" o simili);
- 7) la prerogativa in tempi di emergenza, come ad esempio la requisizione di navi o il sequestro di beni neutrali (di privati cittadini) in tempo di guerra;
- 8) altre prerogative varie, cioè vari altri poteri storicamente connessi ad esempio a decreti reali, l'estrazione di metalli preziosi, il conio della moneta, le franchigie per i mercati, il rinvenimento di tesori, la stampa, la tutela dei neonati.

Il potere di prerogativa personale della Corona sembra essere in contraddizione con la democrazia, sostenendo che la Regina può esercitare i poteri di prerogativa in modo discrezionale secondo il suo desiderio. Sebbene però questi poteri siano riconosciuti come tali, nell'esercizio di essi il monarca non ha più alcuna effettiva discrezionalità a causa di limitazioni dovute a convenzioni costituzionali (Poole, 2010). Queste sono diverse, ma ciò che le unisce è il fatto che forniscono "*Rules for determining the mode in which the discretionary powers of the Crown (or of the Ministers as servants of the Crown) ought to be exercised*" (Dicey, 1915). Nel contesto inglese, lo scopo ultimo delle convenzioni costituzionali è infatti quello di assicurare la supremazia del Parlamento sul monarca e la responsabilità democratica del potere legislativo.

Nonostante i cambiamenti nelle dinamiche di potere, la Regina esercita però ancora alcune prerogative, conosciute in vario modo come poteri di riserva, poteri co-

⁵ Quello di pari è un titolo nobiliare conferito nel Regno Unito fino all'Atto d'Unione del 1707. Da quell'anno i titoli di pari d'Inghilterra e di pari di Scozia vennero sostituiti dal titolo di pari della Gran Bretagna e nel 1801 dal titolo di pari del Regno Unito. I pari d'Inghilterra comprendono i titoli di duca, marchese, conte, visconte e barone. Fino all'approvazione dell'House of Lords Act del 1999 tutti i pari d'Inghilterra avevano diritto ad accedere alla Camera dei Lord.

stituzionali o prerogative personali, termine quest'ultimo coniato per la prima volta dal Professore Sir Ivor Jennings dell'Università di Cambridge nel 1959; in tutti questi casi il governo fornisce alla corona consigli e suggerimenti che ci si aspetta vengano seguiti (Hazell e Morris, 2020, p.22).

Tra le prerogative personali vi sono:

- 1) nomina e destituzione dei ministri, in particolare il Primo ministro;
- 2) convocazione e scioglimento del Parlamento;
- 3) consenso alle proposte di legge approvate dal Parlamento.

2.3.1 Convocare, sciogliere e “prorogare” il Parlamento

Fino al periodo dei Tudor (1485-1603), le due camere del Parlamento inglese non si riunivano in modo permanente e regolare come oggi, ma venivano convocate dalla Corona per approvare le tasse e le spese reali. Solo a partire dal XIV secolo queste emersero come vero organo politico, svolgendo le funzioni attive che svolge oggi nello Stato moderno, in contrapposizione all'attività sporadica e ad hoc che svolgevano nello Stato medievale. A quell'epoca infatti un Parlamento aveva una durata massima di un anno o si scioglieva automaticamente alla morte della Corona. Il Parlamento, come lo intendiamo oggi, cominciò ad emergere come istituzione permanente solo dopo la *Glorious Revolution* del 1689 e il *Triennial Act* del 1694 (Bowden, 2017, p. 130). Il principio dello scioglimento automatico con la morte della Corona, tipica usanza medievale, fu superato dapprima attraverso il *Succession to the Crown Act* del 1707, che permetteva al Parlamento di protrarsi per un massimo di sei mesi dopo la morte della Corona, e infine abolito attraverso *The Representation of the People Act* del 1867, stabilendo come questo continuasse a esistere indipendentemente dalla morte del Sovrano (O'Brien e Bosc, 2009). Nel Regno Unito, lo status che disciplina lo scioglimento del Parlamento per volontà del sovrano è cambiato più volte a partire dal XVII secolo, con statuti che hanno sospeso tale autorità di prerogativa, ripristinandola completamente, regolandola, e infine sospendendola nuovamente nel 2011.

Il *fixed-term Parliaments Act* (FTPA) del 2011 ha infatti sancito lo scioglimento del Parlamento sulla base di condizioni e tempi fissati per legge. Nel “*Constitutional & Administrative Law (7th edition)*” (2012) Neil Parpworth scrisse “*as a consequence of the Fixed-term Parliaments Act 2011, the power to dissolve Parliament no longer vests with the monarch*” (Kelly, 2020, p.9). Il potere di sciogliere il Parlamento in carica deriva pertanto oggi dall'autorità dello stesso FTPA e non più dall'autorità esecutiva della Corona britannica (Hazell e Morris, 2020, p.25). Per quanto il monarca in passato non fosse tenuto ad accettare richieste di questo tipo, bisogna considerare il fatto che respingere una richiesta di scioglimento del Parlamento da parte di un Primo ministro poteva risultare politicamente difficile perché poneva il Monarca di fronte al rischio di mettere in discussione la neutralità politica della Corona (Schleiter e Issar, 2016, p. 608).

Le elezioni generali del 2010 furono le ultime a tenersi secondo la vecchia procedura. Il 12 aprile 2010 fu l'ultima volta in cui la Regina, in un unico proclama, emise il decreto di scioglimento del Parlamento *by and with our advice of the privy council*⁶, dando ordine al *Lord Chancellor*⁷ di emettere l'atto di elezione e di convocare il Parlamento successivo per il 18 maggio 2010. Il FTPA del 2011 stabilì un intervallo di cinque anni tra le elezioni generali. L'articolo 1 fissò la data delle successive elezioni generali nel Regno Unito a giovedì 7 maggio 2015. Le date di scrutinio successive risultavano fissate al primo giovedì di maggio, con cadenza quinquennale. Dopo le elezioni anticipate tenutesi nel dicembre 2019 (vedi sotto), l'elezione successiva si terrà il 2 maggio 2024, e il Parlamento sarà sciolto il 26 marzo. È prevista inoltre la possibilità che il Primo ministro emetta un ordine di *prorogation* del Parlamento, per un massimo di due mesi, per far fronte ad inattesi imprevisti così come successo per ultimo nella contestata prorogazione del 2019. In tal caso, è previsto

⁶ il *Privy Council* (Consiglio privato di sua Maestà) è un organo di consiglieri del sovrano inglese. Esso si compone di alti ed esperti politici ed opera tramite il Gabinetto, il suo organo esecutivo.

⁷ Il *Lord Chancellor* (Lord cancelliere) è una delle più alte cariche politiche inglesi attualmente ricoperta da Robert Buckland. Egli è membro del Gabinetto, responsabile del buon andamento e dell'indipendenza delle corti di giustizia. Dal 2005, con l'approvazione del *Constitutional Reform Act* è anche Segretario di Stato per la Giustizia.

che egli indichi le ragioni alla base di questa necessità e che tale ordine venga approvato da entrambe le Camere del Parlamento (un precedente si ebbe con l'epidemia di afta epizootica del 2001, che ritardò di un mese le elezioni locali) (Jenkin, 2018, p. 17).

Limitando il potere discrezionale di sciogliere i parlamenti da parte del Primo ministro, l'FTPA mira ad eliminare l'uso strumentale ed opportunistico della richiesta di elezioni da parte del Primo ministro e a garantire l'esercizio del potere politico alla coalizione di governo che vince le elezioni, per l'intera durata del mandato. La legge prevede anche la possibilità di indire le elezioni anticipate in due modi come riportato nel punto 2.23 del *Cabinet Manual* (Cabinet Office, 2011, p. 16), e precisamente:

a) se i due terzi dei membri della *House of Commons* approvano una mozione nella quale ritengono che '*here shall be an early Parliamentary general election*' ;

b) con una approvazione a maggioranza semplice di una *motion of no confidence* nei confronti del governo che riporti "*that this House has no confidence in Her Majesty's Government*", purché nei quattordici giorni successivi non venga approvata dalla camera elettiva una nuova mozione di fiducia che cita : "*that this House has confidence in Her Majesty's Government*" (Cabinet Office, 2011, p. 15). In entrambi i casi, la data dell'elezione è proclamata dal Sovrano su consiglio del Primo ministro e lo scioglimento avviene 17 giorni lavorativi prima della data prevista per la futura elezione.

Il Governo di Boris Johnson ha presentato il 1 dicembre 2020 una bozza di un provvedimento legislativo teso a cancellare il *Fixed-term Parliaments Act* del 2011, secondo il programma elettorale conservatore in favore della Brexit: "*We will get rid of the Fixed-Term Parliament Act - it has Led to paralysis at a time the country needed decisive action*" (The Conservative and Unionist Party, Manifesto 2019, sito web, pag. 48). Il disegno di legge prevede espressamente il ripristino del potere di prerogativa di sciogliere il Parlamento e ciò significherà che ancora una volta il Parlamento sarà sciolto dal Sovrano, su consiglio del Primo Ministro (Kelly, 2020, p.

5). La revisione dell'atto spetta ad una commissione *ad hoc* istituita il 24 novembre, che conta 14 deputati e 6 membri della *House of Lords* e che ha tenuto la sua prima seduta il 26 novembre, quando ha eletto l'ex capo conservatore Whip Lord McLoughlin come presidente (Hazell, 2020). La commissione mista dovrà riferire entro venerdì 26 febbraio 2021 (Kelly, 2020, p. 5).

A differenza dello scioglimento parlamentare, la “proroga” non richiede il consenso dei parlamentari, non è regolata da alcuno statuto ed è una prerogativa reale esercitata dalla Regina che agisce, per convenzione, su consiglio del Primo ministro. Come scrisse Twomey in *The Veiled Sceptre* (2018a), con il termine “*prorogation*” ci riferiamo alla ‘*ends a session of Parliament, creating a recess until the next session of Parliament commences or Parliament is dissolved*’ (Schleiter e Fleming, 2020, p. 2).

Il *Cabinet Manual* prevede che il sovrano nomini dei commissari che si occupino della *prorogation*. Questa procedura è stata più volte utilizzata nella storia inglese: ad esempio nel 1559, quando Elisabetta I “prorogò” il Parlamento per evitare il dibattito pubblico di un potenziale pretendente (Francesco, Duca di Alencon), oppure nel 1608 quando Giacomo IV emise una “proroga” in risposta a un'epidemia di tifo diffusasi a Londra. Carlo I è forse l'esempio più noto di un re che promosse delle “proroghe”. Nel 1629, egli “prorogò” un Parlamento ostile contrariato da una precedente tassa che egli aveva imposto senza richiederne l'autorizzazione. In seguito, egli decise di non riconvocare la legislatura per 11 anni, alimentando la sanguinosa guerra civile (Zhu, 2019, p. 8).

Ci sono solo altri due casi di *prorogation* nella storia più recente. Nel 1948, il Primo ministro, il laburista Clement Attlee, “prorogò” il Parlamento per mettere a tacere l'opposizione della Camera dei Lord a una legge che avrebbe ridotto i loro poteri. Nel 1997, il Primo ministro conservatore John Major “prorogò” il Parlamento per oltre una settimana, per evitare la pubblicazione di un rapporto che denunciava le irregolarità finanziarie di due parlamentari conservatori (Blakemore, 2019). Ultimo, su base temporale, è il caso del Primo ministro Boris Jonson che, con interessi

legati alla questione della Brexit, chiese alla Regina di prorogare il Parlamento per ben 5 settimane tra il 9 settembre e il 14 ottobre 2019; in tale occasione, il Consiglio privato di Sua Maestà decise di non opporsi alla richiesta per non compromettere il suo carattere apolitico e non entrare all'interno della disputa tra i sostenitori della Brexit e quelli del *Remain* (Verdi, 2019). Il fenomeno Brexit ha messo in luce gli aspetti più profondi dell'ordinamento costituzionale britannico portando ad una vera e propria crisi istituzionale tra il Governo, guidato dal Premier Boris Johnson, e il Parlamento che voleva scongiurare ad ogni costo il *No deal*. Il 24 settembre la Corte Suprema dichiarò l'illegittimità della *prorogation*. La presidente della Corte, Lady Hale, ha dichiarato che la sospensione: "*had the effect of frustrating or preventing the ability of Parliament to carry out its constitutional functions without reasonable justification*", sottolineando come un Primo ministro, che vorrà in futuro "prorogare" il Parlamento per più di un paio di giorni, dovrà fornire delle valide motivazioni (Taylor, 2019).

La sentenza è dal canto suo storica e segna un precedente importante in quanto per la prima volta il potere giudiziario si è pronunciato all'unanimità contro il governo per sanare una controversia con il legislativo (Degli Innocenti, 2019). La Corte, nel ricostruire i limiti giuridici dell'esercizio del potere di "*prorogation*", ha ristabilito l'equilibrio tra i poteri dello Stato in un paese come il Regno Unito dove convenzioni e consuetudini, più che altre norme scritte sono alla base del *balance of powers*. La sentenza della Corte Suprema segue i principi del caso *R. (Miller) v. Secretary of State for Exiting the European Union (2017)* che ha decretato come il Parlamento sia l'istituzione competente a notificare la decisione di uscire dall'Unione Europea. Alla luce di queste sentenze quello che emerge chiaramente è come ad uscirne rafforzata sia la centralità della sovranità parlamentare e venga esaltato il nuovo ruolo della Corte Suprema quale custode dei "*constitutional principles*" (Cerquozzi, 2019).

2.3.2 Nomina del Primo ministro

Il Primo ministro del Regno Unito è il capo del governo. Egli è il principale ministro del sovrano, presidente del gabinetto e rappresentante dello stato in numerosi incontri internazionali. Colui che ricopre tale incarico è rilevante ai fini della direzione del governo e della formulazione dell'ordine pubblico (Norton, 2016, p. 1).

Nel dicembre 2010, una prima bozza del *Cabinet Manual* ha redatto quello che il sito ufficiale *parliament.uk* descrive come il ruolo ufficiale del Primo ministro:

“The Prime Minister is the head of government by virtue of his or her ability to command the confidence of the House of Commons. He or she is appointed by the Sovereign and in turn recommends to the Sovereign the appointment of ministers to the Government... The Prime Minister is also responsible for the organisation of government and the allocation of functions between ministers, who derive their powers from statute, the Royal Prerogative and the common law. The Prime Minister, advised by the Cabinet Secretary, may make changes to the machinery of government” (Parkinson, 2020).

Storicamente, prima di questa codifica che regola la nomina di un Primo ministro, il Sovrano aveva la prerogativa di destituirlo e scegliere personalmente il successore. L'ultima volta in cui questa pratica venne utilizzata fu quasi due secoli fa, nel 1834, quando il Re William IV destituì Sir Robert Peel per sostituirlo con Lord Melbourne. (Hazell e Morris, 2020, pp. 22-23).

Ad oggi se un governo in carica mantiene la maggioranza nel nuovo Parlamento a seguito delle elezioni, continua il proprio mandato riprendendo immediatamente la normale attività parlamentare dopo la cerimonia di inaugurazione del Parlamento (*State Opening of Parliament*). Quando invece un partito diverso da quello al governo ottiene la maggioranza in un'elezione generale, la procedura è chiara: il governo in forza si dimette, la Regina nomina il leader del partito di maggioranza come Primo ministro e lo invita a formare il governo.

Quando nessun partito ottiene la maggioranza dei seggi nella *House of Commons* in un'elezione generale, vi è il c.d. *hung parliament*⁸. In questo particolare caso la formazione di un governo può essere ritardata e seguirà determinate convenzioni e regole:

(1) governo di minoranza: è questo il caso in cui un singolo partito, seppur senza maggioranza, forma un governo da solo. Tale partito potrebbe essere sostenuto da una serie di accordi *ad hoc* con altri partiti per ottenere l'incarico di governo;

(2) accordo formale tra le parti: noto come "*confidence and supply*", si tratta di un accordo in base al quale partiti, o dei membri indipendenti del Parlamento, sostengono il governo pur non partecipandovi formalmente, votando a favore o astenendosi nelle mozioni di fiducia e di stanziamento o nelle votazioni di bilancio. Questo avvenne nel 1977 e nel 1978 con un patto tra liberali e labouristi; in questo caso i primi si assicurano il sostegno dei labouristi per un numero limitato delle loro politiche, in cambio di una promessa di sostegno se il governo fosse stato "sfidato" da una mozione di sfiducia (Dickson, 2017);

(3) coalizione formale: in questo scenario, due partiti si riuniscono per formare un governo e i partner della coalizione condividono i lavori ministeriali e portano avanti un'agenda condivisa. L'esempio più recente è il governo Cameron (2010-2015), che fu possibile grazie all'accordo tra il partito conservatore e i liberaldemocratici (Dickson, 2017).

In tutti i casi su citati il governo ha comunque il diritto di aspettare che il nuovo Parlamento si riunisca per ottenere la fiducia della *House of Commons*, ma ci si aspetta che si dimetta laddove appaia evidente che è improbabile ottenere la fiducia o se vi è una chiara alternativa. Il *Cabinet Manual* prevede anche il caso in cui il Primo ministro dia le dimissioni a metà mandato. In questo particolare scenario spetterà al partito o ai partiti che hanno la maggioranza di governo scegliere il successore. Il monarca, anche in questo secondo particolare e delicato caso, è quindi privato di

⁸ nel Regno Unito un partito, per raggiungere la maggioranza in una elezione generale, deve assicurarsi 326 eletti sul totale dei 650 componenti della *House of Commons*

ogni discrezionalità in merito alla nomina del Primo ministro, anche nei casi più particolari e delicati (Bartlett e Maer, 2017, p. 5).

2.3.3 Assenso reale agli atti del Parlamento

Tradizionalmente, nei sistemi di governo di Westminster, il Parlamento è composto da una Camera bassa, una Camera alta e dal Capo dello Stato. Affinché una legge sia approvata dal Parlamento, deve ricevere l'approvazione di tutti e tre gli elementi del Parlamento: l'approvazione a maggioranza in ciascuna delle due Camere⁹ e l'approvazione del Capo dello Stato mediante la concessione del consenso (Twomey, 2018a, p.616).

Nel Regno Unito la Regina dà il consenso reale ai progetti di legge come atto puramente convenzionale. L'ultima volta che la Regina rifiutò un progetto di legge del Parlamento di Westminster fu nel lontano 1707, quando la regina Anna negò il consenso a un progetto di legge che prevedeva la nascita di una milizia scozzese. Nel 1914 Giorgio V, per quanto intenzionato a negare il consenso reale alla legge irlandese sull'Home Rule, fu persuaso a non farlo, sempre su consiglio dei ministri (Howse, 2007).

Robert Blackburn sostiene che il dovere del monarca sia quello di garantire che l'approvazione dei disegni di legge avvenga nel rispetto di un corretto iter e pertanto di assicurare che siano state superate tutte le procedure parlamentari stabilite. Presumibilmente, solo nel caso in cui il disegno di legge non fosse stato approvato in conformità con le procedure parlamentari, egli concederebbe alla Regina la possibilità di rifiutare il proprio assenso (Twomey, 2018b). Indicazioni testuali sulla natura

⁹ Qui è necessario specificare come vi siano casi particolari in cui, a causa di divergenze tra le due camere, un progetto di legge possa passare anche con l'approvazione della sola camera bassa. I *Parliament Act* del 1911 e 1949 hanno disciplinato nel dettaglio la questione del "veto power" dalle *House of Lords* nei confronti dei progetti di legge della *House of Commons*. Il primo atto sancisce come un progetto di legge possa essere approvato anche senza il consenso dei *Lords* se lo stesso testo è approvato dai "comuni" in tre sessioni parlamentari successive, che coprono un lasso di tempo di almeno 2 anni. Con la riforma del 1949 fu ulteriormente abbassato il tempo massimo di rinvio dei *Lords* a due sessioni parlamentari o un anno. La legge del Parlamento del 1911 ha inoltre eliminato la possibilità della Camera dei *Lords* di porre il veto alla legislazione sulla tassazione e sulla spesa (Forsyth, 2011, pp. 133-134)

del potere di assenso e sui consigli su cui viene esercitato si possono trovare nelle parole di promulgazione utilizzate per trasformare i progetti di legge in atti del Parlamento. Ad esempio, le parole di promulgazione degli Atti del Parlamento nel Regno Unito sono : *“Be it enacted by the Queen’s most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, and by the authority of the same, as follows”* (Gifford e Salter, 1996, p. 21).

Questa formulazione è stata rafforzata nel Regno Unito nella causa R (Miller) v Secretary of State for Exiting the European Union. In questa occasione l’Alta Corte affermò la norma fondamentale del diritto costituzionale britannico: *“that legislation enacted by the Crown with the consent of both Houses of Parliament is supreme”* (Loveland, 2018).

2.4 - Immunità

La Regina, così come i capi di stato degli altri paesi, ai fini legali è personalmente immune da procedimenti giudiziari. Se solitamente questo privilegio spetta alle alte cariche dei paesi europei per la durata del loro mandato, la Regina, rimanendo in carica a vita, ha immunità permanente. L’immunità della Corona è un concetto che affonda le radici nell’epoca Romana. Il potere degli imperatori non era infatti vincolato ad alcuno statuto e si seguiva la formula del *‘What pleases the Prince is law’*. Questa dottrina fu applicata anche in Gran Bretagna durante il periodo del feudalesimo secondo la teoria del *‘The King can do no wrong’* (Selden e Anderson, 2014). La dottrina dell’immunità della Corona ha avuto origine nel diritto comune dell’Inghilterra solo nel XVII secolo quando iniziarono a delinearsi i rapporti tra Corona e Parlamento, in un momento storico nel quale l’immunità del Monarca era assiomatica e i giudici erano dipendenti dal volere della Corona. Harry Street, professore all’Università di Manchester, nei suoi studi sulle origini dell’immunità della Corona, ha sostenuto come questa affondasse le radici in fonti dubbie e che la dottrina man-

cava di una giustificazione legale anche quando emerse nel diritto comune (Law Reform Commission of Saskatchewan, 2013, pp. 2-3).

In passato, il fatto che il Re non potesse essere citato nei tribunali costituiva un assioma, e tale immunità si estendeva ai ministri della Corona, a tutti i dipartimenti e le suddivisioni del governo, a tutte le proprietà della Corona e, in molti casi, anche a molti dipendenti della Corona. Questa posizione divenne sempre più insostenibile man mano che le attività del governo si estendevano a tutti i settori della vita quotidiana e fu solo nel 1947, quando il governo laburista di Clement Atlee approvò il *Crown Proceedings Act* (CPA), che la Corona divenne responsabile di diritto in quei processi quando agisce in qualità di governo (Crown Proceedings Act, 2019).

La sezione 1 dell'Atto prevede il diritto di citare in giudizio la corona e così recita:

“Where any person has a claim against the Crown after the commencement of this Act, and, if this Act had not been passed, the claim might have been enforced, subject to the grant of His Majesty’s fiat, by petition of right, or might have been enforced by a proceeding provided by any statutory provision repealed by this Act, then, subject to the provisions of this Act, the claim may be enforced as of right, and without the fiat of His Majesty, by proceedings taken against the Crown for that purpose in accordance with the provisions of this Act” (Crown Proceedings Act, 2019).

Relativamente alla figura della Regina, in virtù del CPA, non può essere avviato un procedimento civile o penale contro di essa, che è quindi al di sopra della legge. In questo senso è però richiesto alla Regina di garantire che tutte le attività svolte a titolo personale siano nel rigoroso rispetto della legge. L'ultimo monarca inglese che finì di fronte alla corte fu Carlo I nel lontano 1649; in quel caso egli fu condannato a morte dall'Alta corte di giustizia in quanto accusato di governare con un potere illimitato e tirannico soffocando i diritti e le libertà del popolo. Tuttavia, questa normativa si applica esclusivamente al sovrano e non si estende ai membri della sua famiglia. Bob Morris, professore di diritto costituzionale all'University College di

Londra (UCL) ha affermato che l'immunità sovrana : “*is a concept devised to protect the position of heads of state, but heads of state only, not the members of their family in their function as head of state*” (Doyle, 2020).

Nei procedimenti legali che interessano le varie manifestazioni del governo, con riferimento all'accesso ai documenti reali, l'art. 28 paragrafo 2 del CPA ha eliminato ogni tipo di limitazione al *right to know*, acconsentendo alla divulgazione dei documenti reali. Le uniche eccezioni erano legate al fatto che i documenti potessero essere "*injurious to the public interest*", arrecando ad esempio danno alla sicurezza nazionale o rivelando il nome di un informatore della polizia. In merito a questa immunità di interesse pubblico le corti inglesi in diversi casi, tra cui *Duncall v Cammell Laird e Co Ltd* o *Conway v Rimmer*, hanno invitato a trovare un punto di equilibrio tra la limitazione di questo interesse pubblico e la garanzia che l'ostruzione all'accesso delle informazioni non venga abusata dalle autorità pubblica per sottrarsi a ricorsi legittimamente portati avanti dalla controparte (Leyland, 2012, p. 99-100).

2.5 - Successione

L'analisi del concetto di successione è un elemento importante per definire e analizzare la casa reale o la famiglia reale. Un aspetto che accomuna il Regno Unito come la maggior parte delle monarchie ereditarie contemporanee, con l'eccezione della Spagna e del Liechtenstein, è stata la revisione dell'ordine di successione, che ha introdotto la parità di sesso come conseguenza dei moderni sviluppi della società e dei diritti. Ciò ha sancito come l'età, piuttosto che il sesso, diventasse il criterio predominante e che pertanto il Primogenito, uomo o donna che fosse, avesse priorità nell'ordine di successione al trono (Hazell e Morris, 2020, p. 169).

Fin dalla conquista Normanna dell'Inghilterra nel XI secolo e l'ascesa al trono del primo re d'Inghilterra Guglielmo I, il titolo di monarca era tramandato al primogenito solitamente dopo la morte del re. Questa procedura nella società medievale

veniva applicata anche per determinare il passaggio di proprietà e ricchezza agli eredi non reali. Nonostante le difficoltà nella successione legate a guerre, disordini politici e morti premature, questo sistema, seppur non codificato, rimase in vigore per oltre sette secoli. Solo con l'evoluzione dell'Inghilterra verso una forma di governo democratico, alla fine del 1600, fu deciso di codificare il processo di successione al trono tramite l'*Act of Settlement* del 1701. Questa legge del Parlamento inglese garantiva l'insediamento di un monarca protestante, un rafforzamento del governo parlamentare, e un sistema di prevalenza maschile, che si affermava nel fatto che un figlio minore di sesso maschile potesse prevalere su una sorella maggiore nella linea di successione al trono. Secondo la legge del 1701, la successione al trono andò alla Principessa Sofia di Hannover (nipote di Giacomo I) e ai suoi eredi protestanti. Tuttavia, Sophia morì prima della Regina Anna, quindi la successione passò al figlio, Giorgio, Elettore di Hannover, che nel 1714 divenne re Giorgio I (Keating, 2002).

Gli eventi di quegli anni legati alla Gloriosa Rivoluzione hanno fatto sì che L'*Act of Settlement* del 1701 interessasse anche l'aspetto religioso dell'investitura, sancendo nella sezione 3 come il monarca dovesse essere “*in communion with the Church of England as by law established*” (Morris, 2009, p. 34). Il requisito religioso fu confermato dall'*Act of Union* del 1707 che stabilì come nessun cattolico romano, né chiunque fosse sposato con un cattolico romano, potesse detenere la Corona inglese (Morris, 2009, p. 35). L'*Act of Settlement* è rimasto ufficialmente in vigore nel Regno Unito fino al 2013, con l'approvazione da parte del Parlamento della *Succession to the Crown Act*. Questo ha emendato le disposizioni del *Bill of Rights* e dell'*Act of Settlement* mettendo fine a ogni tipo di discriminazione religiosa e nei confronti del primogenito, maschio o femmina che fosse. I cambiamenti sono entrati in vigore in tutti i regni nel marzo 2015 e la legge si applica agli eredi al trono nati dopo il 28 ottobre 2011 (The Royal Family, sito web).

Alla morte della Regina Elisabetta II, il trono passerà dunque al figlio Carlo principe del Galles (sempre che questo non decida di rinunciare ad esso data l'età avanzata), seguito dal figlio maggiore, il principe William, duca di Cambridge. I succes-

sivi eredi al trono saranno i tre figli di William e Kathe, il principe George di Cambridge, Charlotte di Cambridge e Louis di Cambridge.

Modifiche alla legge di successione sono state apportate nelle monarchie costituzionali europee molto prima rispetto al Regno Unito. Il Belgio ha introdotto una legge importante in materia nel 1991, mentre nei Paesi Bassi e Svezia questo meccanismo è già in forza da decenni. La monarchia Spagnola è l'unica in Europa che prevede ancora un sistema di primogenitura maschile.

2.6 - Il Commonwealth

Il *Commonwealth* è un'organizzazione intergovernativa volontaria che conta 54 paesi, compreso il Regno Unito, e un totale di oltre due miliardi di persone. Nato nel 1931 a seguito della *'formula Balfour'* che prevedeva uno status di uguaglianza tra le comunità autonome nell'ambito dell'Impero Britannico, a differenza di altri organismi internazionali non ha una costituzione formale o uno statuto e i suoi membri, uniti da tradizioni, istituzioni ed esperienze condivise, nonché da interessi economici, non hanno alcun obbligo giuridico o formale l'uno verso l'altro. Oltre a Canada, Australia e Nuova Zelanda, sebbene 31 degli attuali Stati membri siano classificati come piccoli Stati, ci sono anche importanti potenze emergenti come l'India, la Nigeria e il Sudafrica (McDougall, 2018).

Come unione di comunità nazionali distribuite in tutto il mondo, unite dalla comune fedeltà alla corona britannica, il *Commonwealth* è il frutto dell'espansione imperiale britannica degli ultimi secoli. Qualunque siano le differenze interne tra i paesi membri, questa unione nasce dal fatto che tutti i membri che ne fanno parte sono stati governati per un periodo variabile dall'impero britannico e sono stati soggetti alle decisioni prese a *Westminster e Downing Street*¹⁰ (Brady, 1960, p. 62). Sebbene

¹⁰ Sebbene l'adesione richiedesse che uno Stato fosse un ex colonia del Regno Unito, nel 1995 l'ex colonia portoghese del Mozambico si unì nel sostenere la lotta del Commonwealth contro l'apartheid in Sudafrica. (The New York Times, 2009).

le radici del *Commonwealth* risalgano all'Impero britannico, oggi qualsiasi paese può entrare a far parte del moderno *Commonwealth* che continua a svolgere un importante ruolo sociale e politico nel mondo, in quanto grande associazione di paesi. Gli ultimi paesi ad entrarvi furono il Mozambico nel 1995 e il Ruanda nel 2009 (The Commonwealth, sito web).

Tabella 2. Gli Stati membri del Commonwealth, rielaborata dall'Institute of Commonwealth Studies (sito web) (U = Uscita; R = Rientro; MS = Membro speciale; MD = membro definitivo)

Paese	Data ingresso nel Commonwealth	Paese	Data ingresso nel Commonwealth
Regno Unito	1931	Mauritius	1968
Canada	1931	Nauru	1968 (MS - MD 1999)
Australia	1931	Swaziland	1968
Nuova Zelanda	1931	Tonga	1970
Sud Africa	1931 (U 1961 - R 1994)	Samoa	1970
India	1947	Fiji	1971 (U 1987- R 1997)
Pakistan	1947 (U1972 - R 1989)	Bangladesh	1972
Sri Lanka	1948	Bahamas	1973
Ghana	1957	Grenada	1974
Malesia	1957	Papua Nuova Guinea	1975
Nigeria	1960	Seychelles	1976
Cipro	1961	Isole Salomone	1978
Sierra Leone	1961	Tuvalu	1978
Tanzania	1961	Dominica	1978
Giamaica	1962	Kiribati	1979
Trinidad e Tobago	1962	Santa Lucia	1979
Uganda	1962	Saint Vincent e Grenadine	1979 (MS - MD 1985)
Kenya	1963	Vanuatu	1980

Paese	Data ingresso nel Commonwealth	Paese	Data ingresso nel Commonwealth
Malawi	1964	Belize	1981
Malta	1964	Antigua e Barbuda	1981
Zambia	1964	Maldive	1982 (MS - MD 1985)
Gambia	1965 (U 2013- R 2018)	Saint Kitts e Nevis	1983
Singapore	1965	Brunei	1984
Guyana	1966	Namibia	1990
Botswana	1966	Camerun	1995
Lesotho	1966	Mozambico	1995
Barbados	1966	Ruanda	2009

Nella riunione dei primi ministri del *Commonwealth* tenutasi a Londra nel 1949, la Dichiarazione di Londra sancì la possibilità per gli stati asiatici e africani dell'ex Impero che desideravano affermarsi come repubbliche a seguito dell'indipendenza, di rimanere all'interno del *Commonwealth*, portando alla nascita del moderno *Commonwealth* delle Nazioni (The British Monarchist League, sito web).

Qualunque fosse la forma assunta dalla Costituzione di questi stati, tutti riconoscono la Regina come capo del *Commonwealth*. Questi stati si dividono oggi in chi ha una repubblica con un presidente a capo dello Stato (come l'India e il Sudafrica), chi una monarchia indigena (ad esempio, Lesotho, Malesia, Swaziland e Tonga), chi un sultanato (Brunei), un capo supremo eletto (Samoa occidentali), o uno stato che riconosce la Regina come sovrana (ad esempio Regno Unito, Canada, Australia e Barbados¹¹). Come ha dichiarato la Regina in un discorso per il Giubileo d'argento nel 1977, il *Commonwealth* simboleggia “*the transformation of the Crown from an*

¹¹ La governatrice generale di Barbados, Mia Amor Mottley ha annunciato l'intenzione del paese di diventare una repubblica entro la fine del 2021. Barbados, colonia inglese fino al 1966, sta mostrando la volontà di governarsi in maniera totalmente indipendente e, di conseguenza, non vuole più la Regina Elisabetta II del Regno Unito come capo di stato (Il post, 2020)

emblem of dominion into a symbol of free and voluntary association” (Kumarasingham, 2018).

Nel 1965 fu istituito il Segretariato del *Commonwealth*, un ufficio permanente con l'intento di gestire le relazioni tra i paesi, e il Segretario del *Commonwealth*, scelto ogni 4 anni dai capi di governo degli stati membri (Grolla, 2016).

Per quanto insignificante possa sembrare rispetto ad altre organizzazioni internazionali multilaterali, il *Commonwealth* è particolarmente apprezzato dagli oltre 30 piccoli Stati che ne fanno parte per lo sviluppo, aiuti e sostegni che ricevono, e perché dà loro una voce, per quanto piccola, negli affari internazionali (Payne, 2004, p. 627). Nonostante ciò, non mancano critiche nei confronti di una unione di stati che ha una origine storica ma una scarsa valenza effettiva. Philip Murphy, il direttore dell'Istituto di Studi del *Commonwealth* della *University of London*, sostiene che il *Commonwealth* delle Nazioni non esista. In *The Empire's New Clothes*, Murphy sminuisce l'immagine del *Commonwealth*, descrivendolo come un'istituzione irrilevante afflitta da amnesia imperiale. Se gli euroscettici professano una profonda fede nel fatto che la *Brexit* rappresenti per il Regno Unito un'opportunità d'oro per riabbracciare il *Commonwealth*, rilanciando così una realtà di scambi e di investimenti secolare, Murphy sottolinea i complessi rapporti tra membri del *Commonwealth* che hanno obiettivi politici molto diversi, alcuni dei quali non rispettano neanche la tutela dei diritti umani fondamentali¹². Murphy rimarca anche come i paesi membri abbiano denunciato la *Brexit* in considerazione del fatto che il Regno Unito concede ancora ai membri del *Commonwealth* delle tariffe preferenziali, ma solo attraverso regole comuni dell'Ue (Moravcsik, 2019).

L'organizzazione è stata descritta da Patrick Wintour, giornalista del Guardian, come una istituzione di 80 anni, basata sui contorni di un impero defunto del XIX secolo, che fa fatica a dimostrare la sua rilevanza moderna. Egli, riprendendo le parole di James Fenton, letterato inglese contemporaneo, parla del *Commonwealth*

¹² tant'è che il meeting del 2013 è stato boicottato da diversi Paesi a causa della situazione dei diritti umani dello Sri Lanka, il paese ospitante

come “*one of the world’s least obnoxious institutions*”, dato che i summit sono incontri formali privi di una vera e propria base tematica razionale (Wintour, 2018).

Il problema principale di questa istituzione, come affermato da William Horsley, un ex giornalista della BBC, è la difficoltà dei leader del *Commonwealth* di affermarne i valori a causa del fatto che, pur raggruppando 53 Paesi, tale organizzazione non ha una leadership o una struttura amministrativa efficace. La Regina infatti, che presiede il *Commonwealth*, *de facto* non esercita un ruolo di guida comune. Da anni il *Commonwealth* si presenta come un complesso insieme di paesi con molte cause lodevoli ma senza un chiaro ruolo internazionale. Dal momento che l'organizzazione opera su un consenso che abbraccia tutti i 53 membri con le loro diverse priorità politiche e culturali, i paesi che vi aderiscono spesso si sentono sotto pressione nel perseguire politiche che abbraccino interessi divergenti (Elliott, 2018).

Di particolare interesse nelle relazioni tra il Regno Unito e i paesi del *Commonwealth* è l'importante ruolo rivestito dal *Judicial Committee del Privy Council* (JCPC). Questo, tra le altre, svolge la funzione di tribunale di ultima istanza per i territori d'oltremare del Regno Unito, per i paesi e i Reami del *Commonwealth* che hanno mantenuto l'appello al Comitato stesso (Everett, 2016, p. 9). Se però in passato tutti i regni del *Commonwealth* esercitavano questo diritto di appello, nel corso degli anni molti paesi hanno iniziato a considerare il *Judicial Committee* non in sintonia con i propri valori nazionali e, in molti casi, un ostacolo alla piena sovranità giudiziaria. L'Australia chiuse agli appelli nei confronti del JCPC dapprima con il *Privy Council (Limitation of Appeals) Act* del 1968 inerente la legislazione federale, poi definitivamente con il *Privy Council (Appeals from the High Court) Act* del 1975. La Nuova Zelanda, con la modifica alla legge del 2003, ha abolito anch'essa questo particolare ricorso in appello in favore della propria Corte Suprema. La Malesia, allo stesso modo, ha abolito gli appelli in materia penale e costituzionale nel 1978 e in materia civile nel 1985. Anche Singapore, nel 1989, ha abolito i ricorsi in tutti i casi, tranne quelli che comportano la pena di morte o in quei casi civili in cui le parti hanno accettato tale diritto di appello, mentre nel caso del Canada l'ultimo grado di appello spetta alla Corte Suprema dal 1949 (Roland, 2007, p. 579).

2.7 - Monarchia e unità nazionale

La recente decisione di Barbados di diventare una repubblica e non riconoscere più la Regina Elisabetta II come capo di Stato si inerisce in una scia che sia a livello internazionale con il *Commonwealth*, che nello stesso Regno Unito, sta scalfendo la figura della monarchia inglese. Questa è oggetto di attenzioni particolari dal punto di vista interno, con umori diversi nei diversi territori del Regno Unito. Ogni conquista territoriale che determina la perdita dell'autonomia di uno Stato comporta la nascita di uno spirito nazionale ed independentista nei cittadini anche se, come accaduto con Scozia, Galles e Irlanda del Nord, tale conquista ha origini molto antiche. Questi tre regni hanno infatti visto nei secoli le loro istituzioni dominate dagli inglesi e i loro spiriti independentisti sono stati blanditi con la concessione di autonomie parziali e simboliche come le rappresentative sportive, una bandiera "locale", ed il riconoscimento di una loro nazionalità culturale (Keating, 1998, p. 202).

Il nazionalismo scozzese, forse il più fiero oppositore della corona britannica, anche se più o meno dormiente negli ultimi decenni, acquisisce forza elettorale nei primi anni '70, quando fu scoperto il petrolio del Mare del Nord. Ciò è coinciso con conquiste da parte dei nazionalisti gallesi e la mobilitazione repubblicana in Irlanda del Nord, suggerendo una tendenza fortemente 'identitaria' nella politica britannica di quel tempo (Keating, 2009). Il Parlamento scozzese cessò di esistere con gli *Acts of Union* del 1707 e con essi il Regno Unito divenne formalmente uno stato centralizzato. Nonostante ciò la Scozia ha mantenuto un alto grado di autonomia in questioni importanti come la religione, il sistema educativo, le banche, il diritto civile. Nonostante l'occupazione inglese, inizialmente durissima, gli scozzesi hanno sempre mantenuto un forte senso di appartenenza, di identità nazionale e di legame con le loro tradizioni (Martí, 2014, p. 7). Nel Novembre 1998 il parlamento di Westminster, attraverso una triade di *Acts* (*Scotland Act*, *Government of Wales Act* e *Northern Ireland Act*), si è impegnato in un processo di "ritorno al passato", restituendo ai parlamenti scozzese, gallese e nord-irlandese molti dei loro antichi diritti di autogoverno, pur mantenendo la sovranità del Parlamento britannico (Calamo

Spacchia, 2003, p. 9). Questo processo di devolution si inserisce in una lunga storia che non ha considerato l'unità territoriale come simbolo primario dell'unità nazionale, mentre ha invece visto nell'unione sotto la Corona il vero simbolo della nazione (Calamo Specchia, 2003, p. 9).

La spinta della Scozia verso il nazionalismo e l'indipendenza si è sviluppata in parte come risposta alla crisi economica e alla percepita riluttanza di *Westminster* a seguire il tipo di politiche sociali ed economiche auspiccate dagli elettori scozzesi (Hopkin, 2016, p. 9). Il referendum sulla Brexit del giugno 2016 ha costituito il culmine del graduale allontanamento della Scozia dall'unione in atto da diversi decenni. In Scozia infatti, così come nell'Irlanda del Nord, un'ampia maggioranza ha votato per rimanere nell'UE, dando inizio così ad una profonda crisi politica che si sta mano mano aggravando con l'implementazione del distacco dall'Unione Europea.




Fig. 1. Sondaggi sulle preferenze sul tema dell'indipendenza della Scozia, negli anni 2008-2020, su un campione di 1,142 scozzesi adulti di età superiore a 16 anni. Dai dati sono state escluse le risposte “non so”, “non andrei a votare” (dati forniti da YouGov.co.ku, 2020)

Il referendum sull'indipendenza scozzese che si tenne nel 2014 ha segnato un momento cruciale nella storia del Regno Unito. Nonostante con il 55% dei voti i contrari all'indipendenza abbiano vinto, il referendum ha dato alla questione scozzese una dimensione internazionale ed ha portato ad una forte crescita del Partito Nazionale Scozzese (SNP), che è diventato il terzo partito politico in Gran Bretagna nelle elezioni generali del 2015 (Clancy, 2020). La regina in quanto simbolo di unità dei diversi territori del Regno Unito, non si oppone al referendum sull'indipendenza

e nel settembre 2014, proprio dalla residenza reale in Scozia, dichiarò: “*Knowing the people of Scotland as I do, I have no doubt that Scots, like others throughout the United Kingdom, are able to express strongly-held opinions before coming together again. My family and I will do all we can to help and support you in this important task*” (Davies, 2014).

La questione economica rimane il perno principale legato all’indipendenza scozzese. La forte richiesta sociale di protezione contro le perturbazioni economiche ha rafforzato il movimento nazionalista scozzese, ma il fatto che il paese sia comunque considerato un piccolo stato periferico, senza una reale autonomia monetaria o fiscale, dimostra i limiti dell’indipendenza come risposta ai problemi economici (Hopkin, 2016, p. 9). Come mostra il grafico riportato in Fig. 1, la popolazione scozzese è dibattuta sul tema dell’indipendenza, con una percentuale di 53% di pareri favorevoli rispetto al 47% di contrari. La tendenza nei sondaggi mostra come un approccio razionale, che tiene conto della situazione economica, abbia quasi sempre prevalso rispetto alle spinte indipendentiste. E’ probabilmente su questo fronte che si vedrà il prevalere di uno dei due schieramenti.

Il ruolo di simbolo dell’unità nazionale che la Regina rappresenta viene svolto, oltre che dal punto meramente figurativo, anche attraverso piccoli segni ed attenzioni che la Corona ha verso la Scozia e le sue tradizioni: dal passare periodi al Castello di Balmoral, al presenziare ad eventi quali i Giochi delle *Highlands*, al vestire il *kilt* e colori dei tartan tradizionali.

La questione della secessione interessa anche alcuni paesi del *Commonwealth*, che potrebbero approfittare della fine del regno della Regina per convertirsi in Repubbliche e abbandonare l’unione. Il 1° gennaio 2018, l’allora Primo ministro australiano Malcolm Turnbull, espresse l’auspicio di veder diventare l’Australia una Repubblica alla fine del regno di Elisabetta II. Della stessa opinione è anche Peter Fitzsimons, l’attuale presidente dell’*Australian Republic Movement (ARM)* che ha visto aumentare i propri consensi dopo la *Brexit*, che ritiene sia giunto il momento per l’Australia di avere un proprio capo di Stato. Tuttavia la decisione di indire un refe-

rendum su questo tema dovrà avvenire una importante campagna di informazione, al fine di evitare un fallimento analogo a quello del referendum del 1999, in occasione del quale il 55% degli elettori aveva ritenuto che il paese dovesse restare una monarchia costituzionale con a capo la Regina (Le Journal International, 2018). Analogamente in Nuova Zelanda la giovane Premier Jacinda Ardern, in un'intervista al *Guardian*, ha dichiarato come, sebbene non sia attualmente una priorità politica, l'allontanamento dalla monarchia britannica sia qualcosa di concreto e di come si aspetti di poter, nel corso della sua vita, veder il proprio Paese una Repubblica con il proprio capo di Stato (Ainge Roy, 2018).

Alla luce dei recenti avvenimenti internazionali, primo tra tutti la pandemia da Covid19 e la scelta delle misure che i Paesi devono adottare in risposta alla crisi, i movimenti secessionisti all'interno del Regno Unito così come nel resto del *Commonwealth*, non rappresenteranno una seria minaccia, almeno finché la Regina Elisabetta rimarrà in vita. La sua morte e le incertezze sulla sua successione al trono costituiranno un momento di riflessione e faranno riemergere la questione.

2.8 - Monarchia e cittadini

La monarchia è un' istituzione secolare, ramificata nella storia inglese e allo stesso tempo complessa e difficile da preservare. Anche se questa offre garanzie costituzionali, alcuni sostengono che dovrebbe essere eradicata o, come successo in Danimarca e Svezia, totalmente privata del proprio potere.

Alla base delle idee di chi è a favore della monarchia e riconosce i privilegi dei membri della famiglia reale vi è la consapevolezza di come la Regina abbia un prestigio maggiore dei politici e, visto il suo ruolo teoricamente apartitico e formale, non è suscettibile di essere soggetta a manipolazioni politiche. La monarchia è parte integrante della vita dei suoi cittadini che, anche in periodi di instabilità politica, possono oggi contare sull'instancabile sforzo, il comportamento sobrio e composto e il senso del dovere dimostrati dalla Regina Elisabetta II. Questa incarna la nazione

come capo di stato e conferma una legame emotivo e storico con la storia costituzionale inglese (Taylor, 1996).

Sebbene i vari sondaggi condotti periodicamente dimostrino come gli inglesi siano soddisfatti di avere un monarca a capo dello Stato e desiderino che la monarchia continui, diverse sono le critiche che sono state rivolte alla famiglia reale negli ultimi anni. Queste sono state mosse da una serie di eventi, tra i quali la fredda reazione alla morte della Principessa Diana, i numerosi divorzi che hanno sminuito la visione della famiglia reale come icona della famiglia tradizionale, i comportamenti inappropriati che hanno contraddistinto alcuni membri della famiglia reale o, da ultimo, la decisione di Harry e Meghan, duchi del Sussex, di rinunciare al loro ruolo di primo piano nella famiglia reale. Un'obiezione equamente radicata è quella secondo cui *“The monarchy remains symbolic of privilege over people, of change over endeavour, of being something, rather than doing something”* (Leyland, 2012, p. 102).

La monarchia britannica è apparentemente una reliquia anacronistica in contrasto con la società moderna. Sebbene la monarchia in quanto tale si sia evoluta nel corso dei secoli passando dal ruolo ‘puro e divino’ dei re feudali all’istituzione solida ed accreditata che è oggi, non sorprende il fatto che una parte della popolazione inglese critichi un sistema fondato su privilegi per diritto di nascita piuttosto che su un sistema meritocratico di aspirazione alla mobilità sociale. Il principio ereditario non offre infatti alcuna garanzia dell'idoneità dell'erede alla Corona. La questione del cambio di forma di stato ha guadagnato un posto di maggior rilievo nell'agenda politica e le proposte di sostituire la monarchia con la repubblica non sono mancate nel corso degli anni.

3 - LA MONARCHIA SPAGNOLA

3.1 - La nascita della Costituzione

La Costituzione spagnola del 1978 è il simbolo della fine della turbolenta transizione dal regime autoritario franchista a quello democratico, che ha dato il via ad un processo che ha favorito dapprima una convergenza e poi una identificazione di due concetti inizialmente distinti, e nel caso spagnolo, tradizionalmente antagonisti: monarchia e democrazia. La Costituzione spagnola, oltre a sancire l'avvento della democrazia dopo quaranta anni di dittatura franchista, ha messo fine a un lungo ciclo di instabilità politico costituzionale che trae le sue origini dalla Costituzione di Cadice del 1812 ed è costellata da una tradizione secolare di costituzioni ottriate o comunque non approvate di comune accordo tra le diverse forze politiche (Frosina, 2018, p. 3).

La costruzione del modello costituzionale-democratico spagnolo è stata una felice unione di abilità della classe politica e maturità della società civile. A tale proposito il presidente americano Jimmy Carter durante il suo viaggio in Europa del 1980, così parlò della nascente democrazia spagnola: *“La crescita della democrazia spagnola ha avuto un effetto stimolante per tutto il mondo occidentale [...]. La Spagna ha rifiutato il falso ragionamento secondo cui la marcia della storia va inevitabilmente verso l'autoritarismo, essa costituisce una fonte di ispirazione per gli uomini di fede democratica di tutto il mondo, un modello da seguire”* (Lemus e Cavallaro, 2004, p. 147).

La Costituzione spagnola è di per sé il risultato di un consenso che si è venuto a creare intorno alla figura di Juan Carlos. Egli, insieme alle fazioni moderate all'interno delle élite della vecchia dittatura ed alle élite dell'opposizione, ha convenuto nell'indire le elezioni generali e stabilire un vero e proprio regime democratico in un periodo di profonda crisi economica, intensa mobilitazione di massa e violenza poli-

tica. La Costituzione del gennaio 1978 fu infatti il frutto di un accordo tra i principali partiti politici rappresentati in parlamento dopo le elezioni del giugno 1977 (Lemus e Cavallaro, 2004, p. 147). Il potere costituente, consapevole della necessità di giungere ad un ampio accordo sui principi strutturali fondamentali del nuovo ordine politico, aveva l'obiettivo primario di instaurare un sistema democratico stabile, che nel contempo garantisse la protezione dei diritti fondamentali degli individui (Maxwell, 1991, p. 35).

Da un punto di vista generico gli elementi chiave di cui si costituì la nuova costituzione includono: un sistema di democrazia rappresentativa, la separazione dei poteri e lo stato di diritto, la protezione dei diritti e delle libertà costituzionali e il decentramento territoriale del potere politico. Quest'ultimo punto, che interessa la ripartizione dei poteri tra Stato centrale e le comunità autonome, è stato fonte permanente di conflitto e portò alla nascita di uno stato quasi federale, l'*Estado de las autonomias*. Questi principi e valori costituzionali hanno guidato la Spagna nei 40 anni successivi, plasmando la democrazia avanzata che è oggi e fungendo da spinta per il conseguimento di livelli di benessere economico e sociale inimmaginabili durante l'epoca del franchismo (Solanes Mullor e Torres Pérez, 2019, p. 545).

Nel modellare il testo costituzionale relativamente alle attribuzioni della Corona, il potere Costituente spagnolo ha preso ispirazione dal modello inglese, belga e svedese senza recepire però nel proprio ordinamento le limitazioni che caratterizzano, ad esempio in Svezia, la figura del monarca, dove quest'ultimo è relegato ad un ruolo esclusivamente onorifico e simbolico (Astrid sito web, p. 126). La costituzione del gennaio 1978, nel disciplinare la figura del monarca, prevedeva alcune disposizioni che discendevano direttamente dalla tradizione e che non erano esattamente in linea con il principio democratico, come la carica a vita ed ereditaria, la primazia dell'uomo sulla donna in tema di successione al trono e l'irresponsabilità del monarca (Passaglia, 2012, p. 44). Per lungo tempo, la modifica della Costituzione è stata considerata un "tabù", poiché la priorità era quella di garantire la stabilità del sistema democratico. L'ombra della dittatura continuò infatti a incombere sulla Spagna negli anni successivi all'entrata in vigore della Costituzione ed il timore era che

qualsiasi tentativo di modificare quest'ultima avrebbe messo a rischio le conquiste del regime democratico. Tuttavia, dopo più di quarant'anni dalla sua promulgazione, sono sempre più numerose le voci che chiedono una modifica costituzionale su questioni come il decentramento territoriale del potere, il Senato e, in modo particolare la Corona (Solanes Mullor e Torres Pérez, 2019).

Anche la monarchia, simbolo di garanzia costituzionale e unità nazionale, è stata infatti al centro di una serie di scandali che tutt'oggi ne hanno minato solidità e garanzia. Questi hanno visto come protagonista Juan Carlos I, per il quale oggi si è preferito l'esilio "volontario" per evitare di creare altri imbarazzi e minare ulteriormente la figura dell'attuale monarca. Egli fu infatti fortemente criticato dapprima per il controverso viaggio a caccia di elefanti in Botswana nel 2008 mentre la Spagna era devastata dagli effetti della crisi finanziaria, e successivamente per i suoi conti bancari, quelli in cui ha occultato una "donazione" di 100 milioni di dollari ricevuta dal Re Abdullah dell'Arabia Saudita, denaro successivamente depositato in un conto in Svizzera nel 2008 (Jones, 2020).

3.2 - La legittimazione della monarchia

Se la costituzione spagnola è una delle più giovani nel panorama europeo, lo stesso non si può dire della sua monarchia. La monarchia ha rappresentato infatti un elemento di continuità nella storia della penisola iberica per molti secoli, conoscendo solamente 3 diverse "interruzioni" politiche, costituite dalla Prima Repubblica (1873-1874), la Seconda Repubblica (1931-1939) ed il Regime Franchista (1939-1975). Questa, nell'età moderna, trae origine dall'ascesa dei Borbone, con Filippo V di Borbone che salì al trono di Spagna il 1 novembre 1700, essendosi estinta la casa degli Asburgo con la morte senza eredi di Carlo II. Alcuni studiosi prendono invece in considerazione già l'VIII secolo con Bermudo I delle Asturie, come inizio della serie dei monarchi ancor oggi regnanti sul trono spagnolo (Ruiz Robledo, 2018 p.104). La monarchia spagnola, come già detto, ha rivestito un ruolo

centrale nella concordata e non conflittuale transizione democratica del Paese. Una volta avvenuta la transizione, il Re doveva conquistarsi la fiducia di una serie di stakeholders interni ed esterni all'apparato istituzionale, legittimando la sua figura tramite la creazione ed il consolidamento di buoni rapporti con il governo, l'esercito, la religione ed il popolo.

(i) Il governo: essendo al disopra del sistema dei partiti, il Re doveva intraprendere buone relazioni con le fazioni di governo, a prescindere dalla propria ideologia politica, in quanto espressione della volontà popolare. Egli pertanto prendeva simbolicamente parte agli incontri del Gabinetto nei quali, per evitare di influire sulle decisioni, era esclusivamente informato sulle questioni non di parte (García, 2017, p. 53).

(ii) L'esercito: esso rappresentava probabilmente l'unico ambito in cui il Re aveva un vero potere, dato che la Costituzione spagnola rese le Forze Armate dipendenti dalla volontà del monarca piuttosto che del governo. Sebbene all'interno dell'esercito molti considerassero il Re come una figura che mirava a ridurre il potere militare all'intero della struttura statale, Juan Carlos fu molto abile nell'acquisire la fiducia dei militari, e dunque una legittimazione, tramite eventi e celebrazioni pubbliche che si rivelarono molto popolari (García, 2017, pp. 50-51).

(iii) La religione: il cattolicesimo rappresentava la religione della maggioranza degli spagnoli ed era quindi importante che il capo dello Stato avesse buoni rapporti con la Chiesa spagnola e con il Vaticano. In questa ottica il Re Juan Carlos e la Regina Sofia invitarono Papa Giovanni Paolo II a visitare la Spagna nel 1982, 1984, 1989 e 1993. La Famiglia Reale partecipò frequentemente a grandi eventi cattolici e il Re ha mantenuto i simboli della tradizione nazionale cattolica come il presepe sullo sfondo del suo annuale discorso natalizio trasmesso in televisione, o la presenza di un crocifisso nella sala in cui nuovi membri del governo giurano fedeltà (García, 2017, p. 51).

(iv) Il popolo: forse l'obiettivo più importante del Re era quello di essere una figura accettata da tutti gli spagnoli. Al pari di quanto accadeva in Belgio o in Gran

Bretagna, egli mirava a far sì che anche la monarchia spagnola svolgesse un ruolo determinante nel tenere unito il Paese, moderando le tensioni create dal processo di decentramento politico. Egli cercò sempre di simboleggiare e sottolineare l'unità della Spagna nella diversità delle sue regioni. La questione principale, in tal senso, rimaneva l'accettazione della monarchia come simbolo dell'unità spagnola da parte dei nazionalisti baschi e catalani. Le sue manifestazioni a favore del riconoscimento dell'esistenza di un'identità basca e catalana, unita all'accettazione di una pluralità linguistica e alle numerose visite fatte, ha elevato la sua popolarità in queste regioni a livelli paragonabili a quelli di altre zone della Spagna, rafforzando la legittimazione della ritrovata monarchia (García, 2017, pp. 52-53).

Si può affermare come da un punto di vista generico, la legittimazione di Re Juan Carlos, primo Re di Spagna dopo la morte di Franco, sia data dalla monarchia storica, dalla sua designazione come successore di Franco e dalla volontà costituzionale del popolo. Se i primi due aspetti hanno un significato prettamente storico, solo la volontà popolare, espressa nella costituzione, è la vera fonte di legittimazione in termini giuridici. Come si evince dalla Tabella 3 la volontà popolare è stato un elemento chiave e ha visto il popolo spagnolo votare senza dubbi a favore della forma di stato monarchica. (Ascensión, 2010, p.15)

Tabella 3 Percentuali di voto nel referendum sulla monarchia del 1978

PERCENTUALI DI VOTO		
	Voti	Percentuale
Favorevoli	15.706.078	91,81
Contrari	1.400.505	8,19
Voti validi	17.106.583	95,71
Voti nulli	766.688	4,29
Totale voti	17.873.271	67,11
Aventi diritto	26.632.180	

la Costituzione concede la sovranità al popolo e protegge anche l'istituzione della Corona in modo tale che, se si decidesse di modificare questa parte del testo costituzionale, si dovrà seguire una procedura di riforma aggravata, come previsto dall'articolo 168.1 della Costituzione. Per cambiare qualsiasi aspetto della forma politica dello Stato, è necessario ed essenziale infatti che venga indetto un referendum dopo che la proposta sia stata accettata con maggioranza dei due terzi di ogni Camera e siano state sciolte le *Cortes*. Ciò sottolinea come sia la stessa popolazione spagnola a dare legittimità democratica all'istituzione monarchica (Villanueva Turnes, 2018, p.29)

3.3 - La monarchia come simbolo di unità nazionale

L'attuale sovrano è Sua Maestà il Re Filippo VI di Spagna che è succeduto al padre Juan Carlos I il 19 giugno 2004, il giorno successivo della sua abdicazione. "*Un uomo non vale più di un altro se non fa più di lui*" ha dichiarato Felipe nel suo primo discorso come Re di Spagna, sottolineando con queste parole l'atteggiamento che avrebbe contrassegnato il suo impegno al vertice dello stato spagnolo: "*Troverete in me un leale capo di Stato pronto ad ascoltare e a capire, ad avvertire e a consigliare, nonché a difendere l'interesse pubblico in ogni momento*" (World Leadership Alliance, Club de Madrid sito web). Egli assume la più alta rappresentanza dello Stato spagnolo nelle relazioni internazionali e, in quanto arbitro e moderatore del regolare funzionamento delle istituzioni, esercita un potere che impedisce che situazioni politiche di una certa gravità possano trasformarsi in autentiche crisi nazionali (Caldevilla Domínguez, 2007, pg 5). Come simbolo di stabilità infatti, il Re si identifica con la continuità storica della Spagna e, quindi, con gli interessi nazionali al di sopra delle dispute politiche di parte (Segovia, 2011, p. 7).

Il 6 dicembre 2018 il Re Felipe VI, in occasione del solenne atto commemorativo del 40° anniversario della Costituzione spagnola celebratosi al Congresso dei Deputati, pronunciò un discorso celebrativo della Costituzione, a conclusione del quale

fece cenno alla monarchia ricordando come “*la Corona está ya indisolublemente unida —en la vida de España— a la democracia y a la libertad*” (Frosina, 2018, p.18).

Il nucleo della regolamentazione costituzionale della monarchia risiede negli articoli 1.3 e 56.1. Il primo stabilisce che: “La forma politica dello Stato spagnolo è la monarchia parlamentare” (Del Moral, 2018, p. 46); questo articolo costituisce l'antitesi della monarchia assoluta, sancendo una forma di stato in cui il Parlamento sembra essere la sua istituzione centrale, addirittura più della monarchia stessa (Ridao, 2014, p. 8).

Come ha commentato García López (2014), professore di diritto costituzionale, in “*Teoría y Realidad Constitucional*”, la Costituzione ha incorporato una monarchia parlamentare che parla il linguaggio della democrazia, concludendo come i due secolari principi antagonisti (monarchici e democratici) convergano all'interno di questa monarchia parlamentare (Del Moral, 2018, p. 46). È interessante in questo senso sottolineare come la Costituzione del 1978 è il primo esempio nella storia costituzionale spagnola in cui viene utilizzato il termine Monarchia parlamentare. Se guardiamo indietro infatti, solo le Costituzioni del 1812 e del 1869 facevano espressamente riferimento alla forma monarchica; la prima, all'art. 14, sanciva la presenza di una monarchia ereditaria moderata, mentre la seconda, all'art. 33, menzionava semplicemente la monarchia, senza ulteriori aggettivi a definirla (Villanueva Turnes, 2018, p. 18).

Per quanto riguarda invece l'art. 56, il Re, quale Capo dello Stato, non si integra in nessuno dei poteri dello Stato né nell'esecutivo, rompendo così con la tradizione storica. In virtù dell'art. 56, esso viene relegato a “simbolo della sua unità e della sua permanenza, ed egli arbitra e modera il regolare funzionamento delle istituzioni, assume la più alta rappresentanza dello Stato spagnolo nelle relazioni internazionali, soprattutto con le nazioni della sua comunità storica, ed esercita le funzioni ad esso espressamente assegnate dalla Costituzione e dalle leggi” (Ridao, 2014, p.8).

Dalle disposizioni costituzionali è chiaro come il Re non abbia alcun potere. La sovranità è attribuita esclusivamente al popolo da cui emanano i poteri dello Stato (art. 1, comma 2). Il Re non ha potere legislativo, poiché esso è attribuito, in via esclusiva, alle *Cortes Generales* (Art. 66.2); il Re non governa, dato che il potere è attribuito, a livello statale, esclusivamente al Governo ai sensi dell'art. 97, e a livello regionale ai governi delle Comunità Autonome (Aragón Reyes, 2004, p. 8). Da qui l'espressione "*El Rey reina pero no gobierna*" (Ridao, 2014, p. 8).

Oltre ad incorporare l'unità dello Stato, il sovrano arbitra e modera il regolare funzionamento delle istituzioni e assume la massima rappresentanza dello Stato spagnolo nelle relazioni internazionali. L'articolo 56.1 della Costituzione prevede che questa funzione di rappresentanza internazionale del Re si applichi "specialmente con le nazioni della sua comunità storica". Questo riferimento dal forte valore emotivo, giustifica costituzionalmente una certa specialità delle relazioni politiche spagnole con queste nazioni (Segovia, 2011, p. 8).

Alla luce di una analisi della costituzione, il principio monarchico, tanto utile nella transizione dal franchismo alla democrazia, è stato soppiantato dal principio democratico che, come dice nel 1991 García Canales, Professore di Diritto Costituzionale presso l'Università di Murcia in "La Monarquía parlamentaria española" è "l'unico ad avere rilevanza giuridica in quanto principio ermeneutico e fonte di ispirazione per l'insieme istituzionale" (Del Moral, 2018, pp 45-46).

3.4 - Funzioni costituzionali specifiche del Re

In Spagna, così come in generale in tutti i regimi democratici, il potere deriva dal popolo e la Costituzione limita notevolmente l'autorità del sovrano. Si può dire che tutte le funzioni relative alla figura del Re si manifestino attraverso "atti dovuti", atti di valore che trovano la loro prima e ultima giustificazione intorno al valore simbolico della Corona. La prima delle funzioni assegnate al Re dalla Costituzione è infatti quella di esercitare il ruolo di Capo dello Stato come "simbolo della sua unità e

permanenza”, che equivale a incarnare l'unità del potere dello Stato e l'unione tra tutti i suoi organi (Viscasillas, 2012, pp. 434-435). Se l'articolo 58 della Costituzione prevede che la Regina consorte o il consorte della Regina non possa assumere funzioni costituzionali, salvo quanto previsto dalla reggenza, le funzioni costituzionali del sovrano sono quelle svolte personalmente dal Re con la partecipazione di altri organi, autori materiali degli atti e responsabili delle azioni di quest'ultimo (Barreira, 2020). L'articolo 62 della Costituzione disciplina nel dettaglio le funzioni del Monarca. Sebbene ad oggi esse siano essenzialmente quelle di arbitro e moderatore, è opportuno analizzarle alla luce del rapporto con i diversi organi dello Stato (Segovia, 2011, p. 8) .

3.4.1 Funzioni in relazione con il Governo

Il Re è tradizionalmente stato il detentore del potere esecutivo anche quando, di fatto, questo veniva esercitato dal Governo. La Costituzione del 1978 ha eliminato ogni identificazione del Re con il potere esecutivo, rendendolo un'istituzione di moderazione e rappresentanza dello Stato. Tra le funzioni che gli sono oggi riconosciute vi sono:

1) Nomina e cessazione del Governo.

L'articolo 62, comma d, della Costituzione definisce la funzione reale di "proporre il candidato alla presidenza del governo e, se necessario, di nominarlo, nonché di porre fine al suo mandato conformemente alla Costituzione” (Ministerio de Defensa, sito web).

La nomina del Governo, così come la sua destituzione, è legata alla nomina e alla destituzione della sola figura del Presidente dato che, in virtù dell'art.100, la formazione del Governo dipenderà poi dalla volontà di quest'ultimo (Sarrión-Esteve, 2017, p. 2). L'ordinamento giuridico spagnolo disciplina due differenti modalità di nomina del Presidente del Governo, dette ordinaria e straordinaria, che differiscono in merito alla funzione di proposta e di nomina che viene attribuita al Re.

(i) La nomina ordinaria del Presidente è quella prevista dall'art. 99 e i casi che ne danno luogo sono lo svolgimento di elezioni generali, le dimissioni o il decesso di questo (Sarrión-Esteve, 2017, p. 4). Tale articolo prevede che il Re, previa consultazione dei rappresentanti designati dai gruppi politici presenti in parlamento e attraverso il Presidente del Congresso, proporrà un candidato alla Presidenza del Governo (comma 1). Il candidato esporrà di fronte al Congresso dei Deputati il programma politico del Governo che intende formare e solleciterà la fiducia della Camera (comma 2). Il Congresso dei Deputati (unica camera che partecipa alla nomina del Presidente), votando a maggioranza assoluta dei membri, concede la sua fiducia al candidato e il Re lo nominerà Presidente. Qualora non vi fosse maggioranza, la stessa proposta sarà nuovamente sottoposta a votazione ogni 2 giorni, e la fiducia concessa a maggioranza semplice (comma 3). Se trascorso il termine di due mesi nessun candidato ottiene la fiducia del Congresso il Re, con la controfirma del Presidente del Congresso, scioglierà entrambe le Camere e indirà nuove elezioni (commi 4-5) (La Costituzione Spagnola, 2011).

(ii) Il caso della nomina straordinaria è disciplinato invece dall'art. 114 ed è legato esclusivamente al caso in cui il Congresso adotti una mozione di sfiducia, con l'indicazione di un nuovo candidato presidente. Tale mozione prevede che il governo presenti le proprie dimissioni, che il candidato incluso nella mozione sia considerato avere la fiducia della Camera ai fini dall'articolo 99, e che pertanto venga nominato Presidente del governo dal sovrano (La Costituzione Spagnola, 2011). Se nel procedimento ordinario il monarca ha un ruolo di rilievo, dapprima con le consultazioni e poi con la proposta del candidato alla Presidenza del governo, nella procedura straordinaria i poteri del monarca sono minimi. Viene meno infatti, in questo secondo caso, il potere discrezionale del re che non deve proporre alcun candidato ma esclusivamente accettare le dimissioni del governo e nominare il candidato proposto nella mozione di sfiducia (Villanueva Turnes, 2018, p. 182).

Per quanto riguarda la cessazione del governo, come disciplina l'art.101, esso termina il proprio mandato a seguito delle elezioni politiche, quando viene meno il

rapporto fiduciario che caratterizza il sistema parlamentare o per le dimissioni o morte del suo Presidente (de la Cruz, 2001, p. 24).

2) Nomina e licenziamento dei membri del governo.

L'articolo 62, lett. E, della Costituzione stabilisce come spetti al Re "nominare e licenziare i membri del Governo, su proposta del suo Presidente". Il Presidente è il primo membro del Governo ad essere nominato direttamente dal Re e sarà proprio lui a proporre le altre componenti. In questo senso la legge 50/1997, del 27 novembre, stabilisce come sia infatti responsabilità del Presidente del Governo "proporre al Re la nomina e la revoca dei Vicepresidenti e dei Ministri" (Alonso de Antonio A.L., 2017). Una questione certamente interessante è che, all'atto dell'insediamento, i Ministri prestano giuramento davanti al Re, il che ha un forte simbolismo religioso. Tuttavia, la Casa reale ha scelto di modificare questa procedura lasciando che i ministri possano scegliere tra giuramento o promessa. Nell'insediamento del Governo dell'ottobre 2016, per la prima volta, è stato offerto, a coloro che hanno promesso invece di giurare, di rimuovere gli elementi religiosi come la Bibbia o la croce d'oro che erano presenti nella sala dove si svolge la cerimonia (Villanueva Turnes, 2018, pp. 186-187).

2) Essere informato degli affari di Stato

Tra le prerogative del sovrano vi è il diritto a essere informato sulle questioni di Stato. Questa prerogativa affonda le radici nella tradizione inglese che permette al re di esercitare i propri poteri di *influence* e di *advice*. Le tematiche di cui il Re è informato devono essere di rilevanza nazionale e non prettamente politica, ciò a sottolineare come il sovrano sia al di sopra dei problemi che interessano i partiti e le fazioni di governo. Tale legame informativo, inoltre, riguarda esclusivamente il rapporto tra il capo dello Stato e il Presidente del Consiglio (Villanueva Turnes, 2018, pp. 196-197).

3) Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il monarca così come disciplinato dall'art.62, lett. G, prevede che il Re abbia il diritto di “presiedere le riunioni del Consiglio dei Ministri, quando lo ritenga opportuno, su richiesta del Presidente del Governo” (La Costituzione Spagnola, 2011).

4) Promulgazione degli atti approvati dal Consiglio dei Ministri.

Il potere di emanare decreti concordati in sede di Consiglio dei Ministri (art. 62, lett. F) implica una forma di partecipazione del Re alla funzione esecutiva che compete al Governo. L'atto finale infatti, una volta espletate tutte le procedure previste dalla Costituzione, viene trasmesso al Re che, come previsto dall'art 91, "sanzionerà, promulgherà e ordinerà la pubblicazione immediata" della legge approvata dalle *Cortes* in un lasso di tempo non eccedente i 15 giorni. Successivamente si procederà alla pubblicazione sul *Boletín Oficial del Estado* e da quel momento l'atto entrerà in vigore dopo 20 giorni. Il Re non è più pertanto legislatore e non ha (né potrebbe avere in un monarchia parlamentare democratica) il diritto di veto, di impedire o ritardare la promulgazione della legge, di alterarne il contenuto, né di assumersene la responsabilità, che spetta al Presidente del Governo in quanto figura che controfirma i suoi atti (Aragón Reyes, 2004, p-15).¹³

5) Comando supremo delle forze armate

La tradizione storica della Spagna, come la maggior parte delle monarchie, ha visto i sovrani avere il controllo dell'esercito. Negli attuali sistemi politici che vedono un monarca come Capo dello Stato si è cercato di conciliare la necessaria rilevanza del Re come capo supremo delle forze armate con le esigenze essenziali di uno Stato democratico governato dallo stato di diritto. Sebbene l'articolo 62, lett. H, della Costituzione stabilisca come il Re abbia "il comando supremo delle forze armate" egli, in virtù della Legge Organica 5/2005 del 17 novembre sulla Difesa Nazionale, rende effettivamente operativo il suo comando militare attraverso il Presidente del Governo e il Ministro della Difesa. Come ha infatti giustamente sottolineato l'ex ministro della Difesa, Federico Trillo-Figueroa, solo all'interno del tritico Re,

¹³ La Costituzione spagnola all'art. 64, comma 2, cita come “Degli atti del Re saranno responsabili i soggetti che li controfirmeranno”.

Governo e Parlamento, "si può considerare il comando effettivo di Sua Maestà il Re sulle forze armate in caso di attacco materiale alla Costituzione" (Viscasillas, 2012, pp.345-436).

7) Potere di conferire incarichi civili e militari

Tale potere è disciplinato dall'art.62, lett. F., della Costituzione e non è di portata generale, in quanto è limitato a quegli incarichi che, secondo la legge vigente, richiedono un decreto concordato dal Consiglio dei Ministri, come avviene nell'amministrazione civile per gli incarichi che hanno, almeno, il rango di Direttore Generale, e nell'amministrazione militare per gli incarichi di Generale (Segovia, 2011, p. 9).

3.4.2 Funzioni in relazione al potere legislativo

La relazione che caratterizza il rapporto tra il potere legislativo e la Corona è diversa rispetto a quello con il potere esecutivo, e si caratterizza per una distanza e indipendenza delle due istituzioni dello Stato. Dopotutto il Parlamento nasce come contro-potere della corona, allo scopo di diminuirne il potere assoluto. Il regime costituzionale attuale prevede l'indipendenza delle *Cortes* dalla corona, anche se sono riservati a quest'ultima alcuni poteri meramente formali (Millás, 2018, p. 80). Tra questi vi sono::

1) Sanzionare e promulgazione delle leggi

Questa funzione, in virtù dell'art. 62 lett. A, è un atto reale dovuto, in quanto non vi è alcuna disposizione che prevede la possibilità da parte del Re di porre il veto a una legge delle *Cortes* o di rifiutarsi di firmarla. Egli infatti ha il solo obbligo di firma al fine unico di autenticare le leggi approvate dalle Camere (Amaddeo et al., 2018, pp. 262-263). In virtù dell'art. 91 il sovrano deve sanzionare la legge entro 15 giorni e la promulgherà ordinandone l'immediata pubblicazione. In questo senso ci si chiede se il sovrano possa avere il potere effettivo di bloccare l'atto qualora egli riscontri un errore procedurale nella sua formulazione. Anche in questo però non si usa attribuire questo potere al sovrano in quanto questo tipo di giudizio spetterebbe

all'organo giudiziario preposto (Menéndez Rexach, 1978, p. 388). Questa funzione della corona è oggi l'ultimo segno tangibile dell'antico diritto a legiferare che, in passato, contrassegnava i poteri del sovrano (Aragón Reyes, 2001, p. 8)

2) Indire referendum

Gli aspetti essenziali dell'istituzione del referendum sono inclusi nella Costituzione stessa e nella Legge organica 2/1980 del 18 gennaio 1980, che regolamenta le diverse modalità di referendum. In virtù dell'art. 62 lett. C, spetta al Re "indire il referendum nei casi previsti dalla Costituzione" (Araujo, 1986, p. 113), con particolare riferimento alla convocazione dei referendum costitutivi (artt. 167.3 e 168.3), di quelli politici o consultivi (art. 92), e di quelli di iniziativa autonoma e di approvazione e riforma dello Statuto di piena autonomia (artt. 151 e 152.2) (Segovia, 2011, p. 11).

3) convocare, sciogliere le *Cortes Generales* e indire le elezioni

Come disciplinato dall'art. 68 comma 6: "Le elezioni avranno luogo fra i trenta ed i sessanta giorni dal termine del mandato. Il Congresso eletto dovrà essere convocato entro i venticinque giorni successivi allo svolgimento delle elezioni" (La Costituzione Spagnola, 2011). In merito alla convocazione, la Costituzione contiene una norma che prevede una automaticità, che priva il sovrano di ogni discrezionalità. Convocazione e scioglimento vanno di pari passo, dato che lo scioglimento delle *Cortes* e la successiva rinuncia a indire nuove elezioni equivarrebbe a un colpo di Stato (Millás, 2018, p. 81). Il caso dello scioglimento, nello specifico, è disciplinato dall'art. 62. lett. B, e prevede 3 diversi casi:

- (i) scioglimento automatico disciplinato dall'art. 99, comma 5, per l'impossibilità di investire, entro due mesi, un candidato della carica di Presidente del Governo. L'unico precedente è stato il caso della XI legislatura quando il Re, il 3 maggio del 2016, indisse le elezioni con l'approvazione del Presidente del Congresso, dato che a 2 mesi dal primo voto nessun candidato aveva ottenuto la fiducia della Camera. In questa situazione anomala è emerso come questa funzione sia indubbiamente una delle più importanti attribuite alla figura del monarca

che, nel caso specifico, ha svolto un ruolo cruciale in quanto mediatore tra le forze politiche e arbitro costituzionale (Millás, 2018, p. 81-82).

(ii) scioglimento anticipato, come disciplinato dall'art.115; in tal caso il Re decreta lo scioglimento del Congresso, del Senato o delle *Cortes Generales*, su proposta del Presidente del Governo, previa delibera del Consiglio dei Ministri, e sotto la sua esclusiva responsabilità. Il decreto sancirà la data delle elezioni e gli unici due limiti allo scioglimento anticipato sono il caso in cui sia già stata depositata una mozione di censura o non sia trascorso il periodo minimo di un anno dal precedente scioglimento (La Costituzione Spagnola, 2011).

(iii) scioglimento nel caso in cui, in base all'articolo 168 della Costituzione, si avvii la complessa procedura di revisione totale della Costituzione o di riforma parziale che interessa il Titolo Preliminare, la Prima Sezione del Capitolo II del Titolo I (diritti fondamentali e libertà pubbliche), o il Titolo II (la Monarchia). Ciò richiede l'approvazione della riforma a maggioranza dei due terzi di ogni Camera e il conseguente scioglimento delle *Cortes*, seguito dall'elezione delle nuove *Cortes* che dovranno ratificare la riforma a maggioranza dei due terzi (Mayol, 2010, p. 183).

3.4.3 Funzioni in relazione al potere giudiziario

La giustizia è amministrata "in nome del Re" (art. 117, comma 1), il che allude alla natura pubblica della giustizia. Ciò sottolinea da un lato come il Re sia un simbolo dell'unità dello Stato, e dall'altro rievoca un ricordo storico del tempo in cui i sovrani erano gli effettivi detentori dell'amministrazione della giustizia. Tali funzioni possono essere così riassunte:

1. Nomina del Presidente e dei membri del Consiglio generale della magistratura. In virtù degli artt. 122.3 e 123.2 della Costituzione il Presidente del Tribunale Supremo sarà nominato dal Re, su proposta del Consiglio Generale del Potere Giudi-

ziario e quest'ultimo sarà composto da venti membri nominati dal Re per un periodo di cinque anni (La Costituzione Spagnola, 2011).

2. Nomina del Procuratore Generale. La nomina, in virtù dell'art. 124.4 e della Legge 50/1981, del 30 dicembre, che disciplina lo Statuto organico della Procura della Repubblica, viene effettuata dal sovrano su proposta del Governo, sentito il Consiglio Generale della Magistratura (Segovia, 2011, p. 9).

3. Nomina dei Magistrati del Tribunale Costituzionale e del suo Presidente. In virtù dell'art. 160 "Il Presidente del Tribunale Costituzionale verrà nominato fra i suoi membri dal Re per un periodo di tre anni, su proposta dello stesso Tribunale deliberata in seduta plenaria" (La Costituzione Spagnola, 2011). La Corte Costituzionale è composta da 12 membri nominati dal Re, quattro dei quali sono proposti dal Consiglio a maggioranza dei tre quinti dei suoi membri, quattro dal Senato con la stessa maggioranza, due dal Governo e due dal Consiglio Generale della Magistratura (Sarrión-Esteve, 2017).

4. Concessione del potere di grazia. La Costituzione spagnola concede al Re il potere di esercitare il diritto alla grazia. In base all'art. 62, lett. I, "Spetta al Re esercitare il diritto alla grazia secondo la legge, e non può autorizzare l'indulto generale". Questa disposizione, seppur utilizzata nella maggior parte dei sistemi di governo, genera insicurezza in quanto permette all'Esecutivo di interferire nelle funzioni del ramo giudiziario, modificando la pena inflitta da un giudice o da un tribunale (Maillo, 2014, p. 610). Tradizionalmente il diritto di grazia si compone di due "facce": indulto e amnistia. L'indulto generale è vietato (art. 62, lett. I), e in secondo luogo, la reale prerogativa della grazia non è applicabile nei casi di responsabilità penale del Presidente e degli altri membri del Governo (art. 102, comma 3). Storicamente questa prerogativa è attribuita al Monarca o al Capo dello Stato. Tuttavia, nel sistema giuridico spagnolo è il Governo ad avere il potere materiale di esercitare questo diritto. Trattandosi infatti di una funzione formale del Capo dello Stato, essa rende necessaria e inevitabile la suddetta approvazione, che porta al trasferimento della responsabilità. Tenendo presente questo, comprendiamo che è logico che sia il Gover-

no a decidere, nella misura in cui sarà responsabile di questa decisione (Villanueva Turnes, 2018, p. 227).

3.5 - Successione

La Costituzione adotta una monarchia ereditaria e stabilisce un criterio di successione automatica, disciplinata dall'art. 57, in base al quale in nessun caso la posizione di Capo dello Stato è lasciata vacante.

L'articolo 57.1 della Costituzione spagnola stabilisce infatti che "*La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos*" (Tenas, 2013).

I presupposti per la successione al trono sono specifici: la morte del monarca o la sua abdicazione. In ogni caso, anche se non vi fosse alcun successore nella linea di successione al trono, l'art.57, comma 3, prevede che la decisione di scegliere il monarca spetti alla *Cortes Generales* in una riunione congiunta delle due camere, e che venga scelta la figura che meglio si adatta agli interessi dello Stato (Ascención, 2010, p. 5). Nel corso della storia diversi sono stati i monarchi spagnolo che hanno deciso di abdicare o rinunciare ai propri diritti. Gli imperatori Carlo V, Filippo V e Carlo IV abdicarono in favore dei rispettivi figli, Amedeo I rinunciò alla Corona e Isabella II abdicò in favore del figlio Alfonso XII in quanto in esilio a seguito della rivoluzione spagnola del 1868. Tutte queste rinunce non sono mai state del tutto volontarie, così come non è stata volontaria la più recente decisione di rinunciare al trono di Juan Carlos che, nel giugno 2014 ha dato il via al processo costituzionale di successione al capo dello Stato che, come da lui annunciato nel suo discorso, sarebbe avvenuta "*según las previsiones constitucionales*" (Ridao, 2014, p. 12).

La procedura di successione al trono è composta da 3 elementi procedurali distinti:

- (i) La comunicazione del re di abdicare (che Juan Carlos comunicò ufficialmente il 2 giugno 2014). Il Capo dello Stato, per una forma di "cortesia" costituzionale, dovrebbe comunicare tale intenzione all'Esecutivo e al Legislativo attraverso i rispettivi Presidenti, prima di renderla pubblica.
- (ii) L'approvazione della rinuncia mediante legge organica in virtù dell'art. 57.5. Tuttavia, attualmente non esiste una legge organica che disciplini casi di abdicazione e quello di Juan Carlos I, l'unico che si è verificato fino ad oggi nell'attuale periodo costituzionale, ha visto l'approvazione di una legge organica *ad hoc* (Ridao, 2014, p. 13).
- (iii) L'approvazione del nuovo Re, in virtù dell'art. 61.1, di fronte alle *Cortes Generales*, con il giuramento di svolgere fedelmente le sue funzioni, osservare e far osservare la Costituzione e le leggi e rispettare i diritti dei cittadini e delle Comunità Autonome (Expósito, 2013).

Un elemento tipico delle disposizioni riguardanti la successione al trono in Spagna è il suo attaccamento alla tradizione secolare che, come riportato nell'art. 57 della Costituzione, sancisce la supremazia del sesso maschile su quello femminile. In tempi moderni caratterizzati sempre più dall'abbattimento di ogni tipo di barriere nei confronti dell'uguaglianza di genere, questa disposizione non è priva di critiche. Lo stesso Re Felipe VI è il terzo figlio di Juan Carlos e Sofia, e ha ereditato il trono a discapito delle due sorelle maggiori Elena e Cristina. C'è da dire come la Costituzione non vieti espressamente alle donne di esercitare il ruolo di capo di stato, ma relega questa possibilità al solo caso in cui non vi siano uomini nella stessa linea di successione. Condizione quest'ultima che più attuale non si può, dato che lo stesso Felipe IV ha due figlie, Leonor Principessa delle Asturie¹⁴ e Sofia, e la prima sarà la futura Regina di Spagna (Nogueroles, 2003, p. 213). Alcuni critici hanno notato

¹⁴ E' la stessa Costituzione spagnola, all'art 57 comma 2 che prevede come l'erede al trono dalla sua nascita o dal momento in cui maturi il fatto che origini la sua nomina, avrà il titolo di Principe delle Asturie e gli ulteriori titoli tradizionalmente spettanti al successore della Corona di Spagna. (La Costituzione spagnola, 19...)

come il principio di primogenitura maschile, di cui all'art. 57 della Costituzione spagnola, non sembrerebbe in linea con le disposizioni della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Nonostante ciò la designazione stessa di Juan Carlos di suo figlio come suo successore al trono, e la consapevolezza che l'attuale re Felipe IV ha solo figlie femmine, fa sì da non rendere così pressante la questione della "gender equality" (Hazell e Morris, 2020, p. 179). Alla luce delle recenti modifiche costituzionali al fine di eliminare questa forma di disuguaglianza che hanno preso piede in Svezia (1980), Norvegia (1990) e Belgio (1991), né la tradizione secolare né la storia sono ormai argomenti giuridici abbastanza forti per giustificare il mantenimento di tale disposizione per la quale sembra sempre più ragionevole la necessità di ricorrere a una importante riforma costituzionale (Ridao, 2014, pg 23).

Il matrimonio reale è stato, ed è tuttora, una "questione di stato". La Costituzione di Cadice e quella di Cánovas prevedevano come il popolo, attraverso i propri rappresentanti, avesse voce in capitolo sui matrimoni reali e di conseguenza su chi avrebbe ereditato la corona. Alla base di questo principio vi erano infatti le disposizioni costituzionali che prevedevano come il re e i suoi discendenti dovessero richiedere l'autorizzazione alle *Cortes Generales* per contrarre matrimonio. Oggi, con la Costituzione del 1978 e l'affermarsi di un sistema parlamentare forte, è cambiato il significato della monarchia e sono cambiate anche le disposizioni in materia. Tuttavia, l'idea che il matrimonio reale sia una questione di singolare importanza è un dato di fatto. Così, anche se il consenso delle *Cortes* non è più richiesto per tali matrimoni, l'articolo 57.4 della Costituzione prevede l'esclusione dalla successione per chi ha il diritto di successione al trono e convola a nozze contro l'espresso divieto sia del Re che delle *Cortes Generales*¹⁵. Per quanto riguarda la procedura da seguire, la Costituzione non dice nulla su come attuare il doppio divieto, ma prevede solo il fatto che esso debba essere espresso e non disciplina neanche il caso in cui il matrimonio riguardi un monarca che ha già assunto le proprie funzioni (Abellán Mate sanz, 2003).

¹⁵ La perdita definitiva il diritto alla successione riguarderà anche tutti i suoi discendenti.

L'art. 59 disciplina inoltre il caso in cui il monarca sia di minore età al momento della sua scesa al trono. In questo caso particolare la reggenza viene esercitata dal padre o dalla madre o, in mancanza, dal parente di età maggiore più prossimo nella successione alla Corona. I precedenti storici in merito richiamano i casi di Maria Cristina di Napoli, moglie di Ferdinando VII, fino all'avvento della figlia Elisabetta II, e la lunga reggenza di Maria Cristina d'Asburgo fino all'avvento di Alfonso XIII. Qualora non vi fosse nessuna persona cui spetti la Reggenza, è previsto dall'art.59, comma 3, che questa venga decretata dalle *Cortes Generales* e che possa essere composta di una, tre o cinque persone (La Costituzione Spagnola, 2011).

3.6 - Immunità

Secondo quanto stabilito dall'articolo 56.3 della Costituzione spagnola "La persona del Re è inviolabile e non è responsabile". Ciò significa che il monarca regnante, nel suo ruolo di capo di Stato, non è soggetto al potere giudiziario e non può essere portato davanti ai tribunali, qualunque cosa faccia (Palao, 2014). Questa formulazione è riportata negli articoli 44 e 42 delle Costituzioni del 1837 e del 1845, rispettivamente. Nella Costituzione del 1869 si segue la stessa formulazione, eliminando l'appellativo del Re come "sacro", che apparirà invece nell'articolo 48 della Costituzione del 1876 (Villanueva Turnes, 2018, p. 70).

Se la carta costituzione non ha previsto che la corona possa essere penalmente responsabile di gravi violazioni costituzionali, l'unica norma che sottolinea, in via indiretta, come il Capo dello Stato non debba infrangere la Costituzione è sancita dall'art. 61 secondo il quale, al momento dell'incoronazione, il monarca deve giurare alle *Cortes Generales* di "rispettare e far rispettare la Costituzione e le leggi" (Passaglia, 2012, p. 47).

Questo privilegio è solitamente garantito ai capi di Stato, siano essi monarchi o figure elette all'interno di un sistema repubblicano. Il principio secondo cui questi non sono giuridicamente responsabili dei loro atti, sia a livello nazionale, sia a livel-

lo internazionale è solitamente attribuito a tutti i capi di Stato, esclusivamente nell'esercizio delle loro funzioni. Detto questo, questa inviolabilità cessa nel momento in cui termina il mandato o la carica. Una volta che si abdica, si rinuncia alla Corona, o viene meno il mandato presidenziale l'inviolabilità è persa e gli interessati possono essere chiamati a rispondere delle loro azioni davanti a un tribunale. Succede così in Spagna come nel resto delle democrazie occidentali (Palao, 2014). La Costituzione spagnola è, in questo senso, però poco democratica, perché assegna l'inviolabilità alla figura del Re piuttosto che al suo ruolo di Capo dello Stato (Bastida Freijedo, 2012, p. 4). L'articolo 56 della Costituzione prevede una irresponsabilità totale, senza eccezioni. Diverso è, ad esempio, il caso italiano dove l'art. 90 della Costituzione limita l'immunità del Presidente della Repubblica "agli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni" e non si estende ai casi di "alto tradimento o attentato alla Costituzione" (Bastida Freijedo, 2012, p. 1).

L'art. 56 della Costituzione ha suscitato in dottrina diversi problemi interpretativi. Esso parla infatti di "responsabilità" senza però precisare se sia penale, civile o inerente altre giurisdizioni, oltre a non disciplinare gli atti privati del Re. Le problematiche in questo senso sono sia teoriche che pratiche. Dal punto di vista teorico il fatto che la figura del monarca sia immune è in contraddizione con lo Stato di diritto, su cui si fonda lo stato democratico spagnolo, e con il principio di eguaglianza di cui all'art. 14 della Costituzione (Passaglia, 2012, pp. 54-55). Sul piano pratico, in virtù dell'art. 117 comma 1 della Costituzione spagnola la giustizia deriva dal popolo "*y se administra en nombre del Rey*". Sebbene si tratti di una definizione formale ripresa dalla tradizione del passato, sembrerebbe sorprendente e contraddittorio immaginare che una sentenza del tribunale che agisce "in nome del Re", possa condannare il Re stesso (Bastida Freijedo, 2012, p. 1). Oltre a ciò c'è da sottolineare come, in virtù dell'art. 62, è il Re stesso ad esercitare il potere di grazia che, potenzialmente, si potrebbe autoconcedere nel caso in cui fosse ritenuto colpevole (Passaglia, 2012, p. 54).

In tema di immunità è di attualità il caso che vede protagonista l'ex Re Juan Carlos I, padre dell'attuale Re Felipe VI. Egli prese la decisione di abdicare ed andare in

esilio a seguito di una serie di scandali che lo videro protagonista, primi tra i quali l'accusa di aver ricevuto su un conto svizzero del denaro da una fondazione panamense legata alla monarchia saudita. La possibilità di aprire un processo contro Juan Carlos rimane ancora viva. Sebbene infatti le disposizioni costituzionali sanciscano come il Re non possa essere perseguito per le azioni compiute durante il suo mandato, e perciò antecedenti alla sua abdicazione nel giugno 2014, è possibile che alcuni reati, *in primis* il riciclaggio di denaro, siano continuati dopo la sua rinuncia al trono. Frank Meyer, professore di diritto dell'Università di Zurigo, ha dichiarato in proposito che, sebbene l'ex re sia inviolabile in Spagna, "il diritto spagnolo non ha alcun effetto diretto sulla Svizzera" sottolineando quindi come egli sia legalmente perseguibile (Bou, 2020).

3.7 - La monarchia e i cittadini

A poco più di 40 anni dalla caduta del regime franchista, la Costituzione spagnola non è riuscita ancora a delineare un sistema di governo forte e stabile.

La situazione di crisi istituzionale e di instabilità politico-costituzionale che da anni caratterizza la Spagna è conseguenza di alcuni eventi storici e fattori che hanno scalfito l'assetto istituzionale, tra questi: la sfiducia nel sistema dei partiti e nelle istituzioni di governo, la destrutturazione del sistema di *bipartidismo imperfecto* con l'ascesa delle due nuove forze politiche del cambiamento, *Podemos e Ciudadanos*, lo scandalo che ha travolto il Partito Popolare (Pp) accusato di corruzione con la sentenza Gürtel¹⁶ e il conflittuale rapporto tra lo Stato e alcune autonomie regionali, prime tra tutte quella Catalana con l'incostituzionale referendum del 1 ottobre 2017 (Frosina, 2018, p. 2). Questi eventi hanno messo in luce come la nascita di queste nuove ostilità e conflitti siano da esempio per promuovere una revisione costituzio-

¹⁶ Il caso è conosciuto come la Tangentopoli spagnola ed ha portato alla luce una serie di tangenti per l'aggiudicazione di appalti, reati fiscali, riciclaggio e finanziamenti illeciti tra gli anni 2000 e 2010. I fatti hanno visto protagonisti tra tutti il Partito Popolare spagnolo di Mariano Rajoy. La sentenza, tra le altre, ha portato alla caduta del governo con la mozione di sfiducia del 1 giugno 2018 e l'affermazione di un governo di transizione (Lupi e Morena, 2018).

nale. L'esigenza di preservare e rafforzare la Costituzione, raggiunta con enormi difficoltà, deve essere tema principale nell'agenda di governo (Frosina, 2018, p.2).

Gli scandali legati alla figura di Juan Carlos hanno scalfito gli animi di molti spagnoli. Josep Maria Valles, editorialista del quotidiano spagnolo El Pais, ha scritto come Juan Carlos abbia "danneggiato la credibilità di un edificio politico che da tempo mostra gravi sintomi di stanchezza" (Dettmer, 2020). Nonostante l'attuale Presidente del Governo Pedro Sánchez abbia elogiato la casa reale per aver preso le distanze dall'ex Re Juan Carlos, sia all'interno delle *Cortes*, sia per le strade, gli appelli per l'abolizione della monarchia si fanno sempre più insistenti. Oggi, come mai prima d'ora, la Spagna si interroga su quale sarà il futuro della casa reale.

4 - COMPARAZIONE DEI DUE MODELLI

4.1 - Introduzione

Spagna e Regno Unito, due paesi importanti nel panorama europeo per storia e cultura, sono accumulati da una tradizione monarchica plurisecolare. Entrambi gestiscono con modi e stili diversi la memoria dei loro grandi imperi coloniali, sforzandosi di coniugare la propria tradizione politica e sociale con gli importanti cambiamenti della società moderna. La Dinastia dei Borbone e la Casata di Windsor sono due monarchie storiche che perpetuano e continuano ad influenzare indirettamente la politica nazionale e a preservare l'unità dello stato sia in situazioni di stabilità e crescita che in quelle di crisi. Due monarchie da un passato molto differente, che sono sopravvissute e risultate persino rafforzate da scontri indipendentisti e spinte repubblicane. Ma anche nel comune tratto monarchico, le differenze tra loro sono sostanziali: quando l'attuale Re di Spagna Felipe VI nasceva, la Regina Elisabetta II era già al trono da ben 16 anni e gli oltre 40 anni di età di differenza tra i due

sovrani sono la rappresentazione della diversa immagine che queste monarchie hanno nei loro popoli: mentre Elisabetta II viene percepita come un sovrano tradizionale e “simbolico”, Felipe VI ha apparentemente un connotato di gestione più moderna in cui anche il fattore generazionale contribuisce a svecchiare l’immagine della corona (Smith-Spark et al, 2014). Entrambi, pur con le loro diversissime personalità, si trovano ad affrontare l’arduo compito di mantenere forte l’immagine della monarchia e ancor di più l’unità dei loro paesi, ancora oggi messa in questione da forti spinte autonomiste ed indipendentiste che hanno rappresentato per lungo tempo la principale minaccia all’autorevolezza della corona stessa.

La regina Elisabetta II, ormai tra i sovrani più longevi della storia, si è fatta apprezzare per il suo servizio a favore del popolo e la sua continuità. Per tutto questo tempo ella si è tenuta al di sopra della politica, mantenendo imparzialità e discrezione nei suoi rapporti con i 15 primi ministri che hanno servito durante il suo regno, oltre che a ricevere tributi per il suo servizio dedicato tanto al Regno Unito quanto agli altri 15 paesi del *Commonwealth* che la riconoscono come Capo di Stato. Il Re di Spagna Felipe VI, solo al settimo anno di mandato, ha in parte rinnovato l’immagine di una corona ereditata in uno dei momenti peggiori della sua storia ed è oggi pronto a nuove sfide.

Se la monarchia inglese, sulla scia della Brexit e delle risposte alla pandemia, vive in un limbo, con la questione del futuro dell’istituzione monarchica che tornerà d’attualità al momento della morte della regina, in Spagna la monarchia è tutt’altro che “dormiente”, con il Re Felipe VI impegnato più che mai in una politica di recupero di credibilità della corona e di autorevolezza della figura del sovrano.

4.2 - La storia della monarchia inglese e spagnola: spunti di comparazione

La questione della legittimità della monarchia inglese può essere indagata e analizzata da un punto di vista storico con l'istituzione che, mantenendo il ruolo di continuità formale che rappresenta agli occhi del paese e dei membri del *Commonwealth*, ha adattato la tradizionale forma monarchica ai cambiamenti e alle innovazioni del tempo, costruendo un solido rapporto con le istituzioni politiche rappresentative e con il popolo (Allison, 2007, pp. 72-73). Quella inglese è l'unica delle grandi monarchie imperiali d'Europa che sopravvive ancora oggi. Sebbene sia stata scossa da diverse vicissitudini nel corso degli anni, essa rimane ad oggi parte integrante della vita britannica. Dalla Rivoluzione inglese del XVII secolo in poi, infatti, nessuna vera sfida è stata posta né alla figura dei monarchi né all'istituzione in sé (Saul, 2019).

La monarchia britannica risale a piccoli regni della Scozia altomedievale e dell'Inghilterra anglosassone, che si erano consolidati nei regni di Inghilterra e Scozia nel X secolo (Taylor, 1996, p. 6). Essa è il risultato di una lunga evoluzione e di diversi adeguamenti per legge o per convenzione. Nel corso dei secoli ha dimostrato una notevole capacità di adattamento e di risposta alle sfide dei tempi eppure, per molti versi, le sue sorti erano state decise già prima dell'inizio del periodo moderno quando fu modellata in senso costituzionale. Negli anni dal 1215 al 1500, a seguito dell'accettazione della Magna Carta da parte di Re Giovanni, furono gettate le fondamenta di una politica in cui Re, signori e comuni cooperavano per il bene comune, e i legami che si crearono allora tra "head" e "members" del corpo politico contribuirono ad una stabilità a lungo termine (Goldman, 2018, p. 33). L'attuale forza e legittimazione della monarchia è dovuta in gran parte alle conquiste dei monarchi del secolo scorso. Re Giorgio VI ha ripristinato con successo il prestigio della monar-

chia dopo la crisi “sentimentale” del 1936¹⁷ mentre, più recentemente, la regina Elisabetta II ha dimostrato una straordinaria capacità di gestire ogni aspetto della vita del paese nel suo lungo regno. Tuttavia le ragioni del successo della monarchia inglese vanno ricercate molto più indietro nel tempo. Se il Regno Unito è oggi l'esempio eccezionale di una monarchia parlamentare di successo, questo è in larga misura dovuto ai modelli sociali e istituzionali che si sono consolidati mezzo millennio fa (Saul, 2019).

Se la storia della monarchia inglese è piuttosto lineare nel corso dei secoli lo stesso non si può dire di quella spagnola. La Spagna costituisce infatti un'eccezione nel panorama delle monarchie parlamentari occidentali del XX secolo in quanto unico Paese nel quale la monarchia è sopravvissuta a due esperienze repubblicane, a seguito di una transizione “*pactada*” da un sistema autoritario ad uno democratico monarchico (Teruel, 2020). La storia costituzionale della Spagna può essere definita reazionaria in quanto, fin dall'inizio del XIX secolo, essa è la storia della restaurazione della monarchia (Royo, 2013, p. 221); difatti tutti i cicli costituzionali spagnoli hanno una struttura simile: si comincia con una crisi di legittimità dell'istituzione monarchica, che cede il passo a un cambiamento politico progressista della società spagnola, che si traduce in costituzioni che poggiano sull'esplicita affermazione della sovranità nazionale o popolare, cui fa ben presto seguito un atteggiamento conservatore che, in un modo o nell'altro, “ristabilisce” quella che si intende come l'autentica monarchia spagnola (Royo, 2013, p. 222). L'impulso al cambiamento che ha portato la Spagna a promulgare ben 9 costituzioni dal 1812 ad oggi è stato dato da crisi che hanno minato la legittimità monarchica. Questo impulso al cambiamento è stato di tipo liberale nel 1812 come reazione alla cessione della corona spagnola a Napoleone; poi progressista nel 1837 come risposta alla crisi di legittimità scatenata dalla morte di Ferdinando VII senza discendenti maschi; proto-democratica nel 1869 a

¹⁷ La crisi costituzionale del 1936 è conseguenza della decisione di Edoardo VIII di sposare l'americana divorziata Wallis Simpson. Edoardo VIII, a seguito di questa decisione non conferme agli standard reali inglesi dell'epoca, rinunciò ai propri diritti al trono in favore del fratello minore Giorgio VI, rimasto in carica fino al 1952 e a cui succedette la stessa regina Elisabetta II (Zajac, 2017, p. 16)

seguito della Gloriosa rivoluzione ed infine democratica nel 1931 con la seconda Repubblica (Jiménez, 2004, p. 53-54).

Il principio monarchico precede storicamente il principio democratico ed entrambi coesistono per la prima volta nella Costituzione del 1978. Se nella storia della Spagna le costituzioni hanno incluso il principio della sovranità nazionale o popolare (1812, 1837, 1869 e 1931) o il principio monarchico-costituzionale (1845 e 1876) mai, prima del 1978, entrambi hanno convissuto nello stesso testo costituzionale (Royo, 2020). Nel processo costituzionale del 1978 la sovranità popolare è stata infatti affermata come principio su cui poggia l'edificio costituzionale, ma materialmente il principio di legittimità democratica non si era mai esteso, tra gli altri, alla monarchia e all'organizzazione territoriale dello Stato (Royo, 2013, p. 221).

L'obiettivo della Costituzione era la modernizzazione della società spagnola e la sua proiezione nel futuro, libera dai gravami dei regimi precedenti. La fine del franchismo segnò l'avvio di un'opera di riformismo dello Stato e la Monarchia democratica incarnava la sua stessa modernizzazione (Sánchez Recio, 2003, p. 17). Con la fine del franchismo la monarchia necessitava di legittimità e questa fu sostanzialmente di duplice natura: dinastica e democratica. Vista con una prospettiva meramente storica è chiaro come l'ultima dinastia legittima che regnò in Spagna fu quella dei Borboni, con il trono di Don Juan de Borbón, il padre di Juan Carlos che sarà l'artefice della "*transición*" democratica. Secondo parte dell'opinione pubblica però, l'autorità di Juan Carlos I era illegittima in quanto macchiata dal fatto che aveva spodestato suo padre, Don Juan de Borbón, che Alfonso XIII aveva designato erede della monarchia spagnola (del Moral, 2018, p. 112). Tuttavia, questa prima mancanza di legittimità fu superata quando Don Juan il 14 maggio 1977 cedette il i suoi diritti storici, stabilendo così la piena legittimità dinastica.¹⁸ Questa rinuncia ha fatto sì che, con coerenza, la Costituzione spagnola del 1978 parlasse propriamente di dina-

¹⁸ "Offro alla mia Patria la rinuncia ai diritti storici della monarchia spagnola, ai suoi titoli, ai privilegi e alla guida della Famiglia e della Casa Reale di Spagna che ho ricevuto da mio padre il Re Alfonso XIII, volendo mantenere per me e usare come finora il titolo di Conte di Barcellona. In virtù delle mie dimissioni, mio figlio ed erede, il re Juan Carlos I, succede a mio padre, il re Alfonso XIII, nella pienezza dei diritti dinastici come Re di Spagna". Questo articolo è apparso su El País nell'edizione stampata il 15 maggio 1977 (https://elpais.com/diario/1977/05/15/espana/232495203_850215.html)

stia storica nel suo articolo 57.1 (Villanueva Turnes, 2018, p. 281). Anche se è vero che in termini monarchici la mancanza di legittimità dinastica è rilevante, la legittimità che si doveva veramente acquisire era quella democratica e popolare. Dopo le elezioni del 15 giugno 1977 e i lavori alla nuova Costituzione, in cui uno dei punti chiave è la configurazione della monarchia parlamentare, essa sarà approvata dalle *Cortes Generales* e, con un referendum, dal popolo spagnolo, ottenendo così piena legittimità democratica (Montero et al., 1998, p. 10).

Anche a livello internazionale la forma di stato fu legittimata ottenendo pieno supporto e sostegno in favore di una rivoluzione controllata verso un sistema democratico da parte degli altri paesi europei, specialmente dai membri dell'allora Comunità Economica Europea, a cui la Spagna voleva aderire (del Moral, 2018, p. 112).

A più di 40 anni dall'approvazione della nuova costituzione e della fine del franchismo il sistema politico spagnolo continua però a basarsi sulla "legittimità della transizione" e questa legittimità ha già dato tutto ciò che poteva. Sebbene questa eredità sia stata importante, la Restaurazione della monarchia che ha presieduto la transizione verso la democrazia dopo la morte di Franco, ha bloccato la capacità di rinnovamento del sistema democratico (Baena, 2017, p.153) e le ambiguità legate alla detenzione del potere costituente ostacolano tutt'oggi il processo di riforma della Costituzione (Royo, 2013, p. 221).

La crisi di legittimità della monarchia, sopita da qualche anno ma ormai innegabile, è una conseguenza della paralisi del sistema politico che essa stessa ha messo in moto. E' infatti proprio dall'interno, dalla stessa Casa Reale, e dallo stesso protagonista della "*transicion*," Juan Carlos I, che si è venuta a creare la crisi di legittimità della monarchia che, senza un adeguato lavoro di ricucitura politica ed istituzionale da parte di Felipe VI metterà fine all'ennesimo ciclo costituzionale iniziato dopo la morte del generale Franco (Royo, 2013, p. 221).

Anche la presenza "fisica" del Sovrano, attraverso le visite di stato gioca un ruolo importante nel rafforzare la legittimità reale e, nel caso britannico, queste hanno contribuito a normalizzare le relazioni con le ex colonie che riconoscono la regina

come capo del *Commonwealth*, con gli altri paesi di quest'ultimo, e con paesi terzi. In Spagna, dopo la restaurazione, la nuova monarchia non godeva della stessa profonda legittimità storica di cui godevano le antiche monarchie europee. Essa simboleggiava il cambiamento di regime e Juan Carlos puntò su un energico programma di visite che aiutò la Spagna, una volta divenuta a tutti gli effetti una democrazia liberale, a ri-legittimare la propria figura agli occhi della comunità internazionale (Hazell e Morris, 2020, p. 155).

La solidità di un sistema monarchico si rafforza e si tempera anche affrontando momenti difficili. Questi hanno riguardato sia la Spagna che il Regno Unito. Dal lato spagnolo il protagonista è stato sicuramente Juan Carlos con i plurimi scandali che lo hanno investito nel corso degli anni e hanno comportato una disaffezione dei cittadini verso la figura del monarca. Anche nel caso del Regno Unito numerose vicende hanno minato l'autorità e la natura della monarchia: da regnanti inadeguati e non all'altezza come Enrico VI, Carlo I o Giorgio IV ai recenti scandali che hanno riguardato membri della famiglia reale. Eppure, nonostante scandali e crisi politiche, la monarchia britannica è ancora oggi la più stabile e di successo del mondo.

4.3 - Prerogative e rapporto con il governo

La monarchia inglese continua a godere di un ruolo centrale sia nella vita costituzionale che in quella nazionale. In termini costituzionali, il concetto di "Corona in Parlamento" è la dottrina centrale attorno alla quale opera il governo del Regno Unito (Seleimi, 2016, p. 125). La Corona è l'essenza dell'esecutivo, un elemento immanente al potere legislativo, la spina dorsale del sistema giudiziario e il gestore della burocrazia (Hames, 1998, p. 9).

Anche se il monarca non rappresenta più una figura di potere assoluto, o anche solo relativo, mantiene una notevole autorità. Questi poteri, detenuti in teoria dalla regina o dal re, sono in pratica esercitati dai politici; tra tali poteri quelli formali in-

cludono: la nomina del Primo ministro e di tutti gli altri ministri della Corona, la convocazione, lo scioglimento e la "prorogation" del Parlamento, il requisito del *Royal Assent* a tutta la legislazione e la nomina di tutti i membri della magistratura (Hames, 1998, p. 13). Queste funzioni spiegano la forza costante di una grande famiglia e porta anche alla curiosa e incoerente coesistenza di due principi costituzionali contraddittori, vale a dire che esiste una "indipendenza costituzionale del sovrano" e allo stesso tempo il sovrano "governa attraverso il consenso del Parlamento" (Barbera, 2001, p. 23). L'uso della *Prerogative* e degli *Order in Council* permettono di prendere azioni di natura sostanziale e politica senza riferimento al Gabinetto o al Parlamento (Hames, 1998, p. 14). Le prerogative reali si estendono inoltre ai grandi temi della pace e della guerra, l'uso delle forze armate e la stipula di trattati, fino a questioni più banali come la regolamentazione del servizio civile, il perdono di singoli trasgressori e stranezze come la proprietà reale dei cigni (Brazier, 2002, p. 361). La regina è inoltre capo di stato di quindici tra i regni del *Commonwealth* e, in quanto capo di stato di tutto il Regno Unito è stata incaricata di compiti supplementari nell'ambito dell'accordo di devoluzione per continuare a legare la Scozia e l'Irlanda del Nord con l'Inghilterra e il Galles, svolgendo funzioni sia statutarie che simboliche.

In Spagna la Costituzione del 1978 ha esautorato il Re di poteri autonomi e gli ha affidato solo una funzione di *auctoritas* di natura simbolica e moderatrice, protetta dalla sua obbligatoria neutralità politica e dal suo esclusivo servizio all'interesse generale (Aragòn Reyes, 2020). Le principali funzioni o ruoli che il monarca può svolgere nel sistema spagnolo sono specificate in una serie di competenze enumerate nelle diverse sezioni degli articoli 62 e 63. Queste regolano una serie di funzioni apparentemente essenziali, ma in realtà non implicano alcuna capacità decisionale da parte del monarca. In ogni caso, ciò che è importante sottolineare è che questi poteri gli sono affidati con carattere meramente formale e solenne, in virtù dell'istituto dell'avallo ovvero la firma che un titolare legittimato appone accanto a quella del sovrano (Sanjuán, 1991, p. 105). Questo è un requisito necessario per la validità di tutti i suoi atti, eccetto quelli che ne sono costituzionalmente esenti (nomina della distri-

buzione del bilancio della sua Casa e Famiglia, che distribuirà liberamente secondo l'articolo 65.1, e la nomina e la sostituzione dei membri civili e militari della sua Casa, che farà anche liberamente secondo l'articolo 65.2). In tutti gli altri casi, gli atti saranno controfirmati dal Presidente del Governo o dai ministri competenti, ad eccezione dello scioglimento delle Cortes laddove dopo due mesi il Congresso non approvi l'investitura di alcun candidato, nel qual caso il controfirmatario è il Presidente del Congresso (articolo 64)¹⁹. Anche se non in tutti i casi il firmatario è l'autore materiale dell'atto o la persona che ha adottato la decisione politica corrispondente, ciò che si verifica sempre è la sua assunzione di responsabilità dell'atto (articolo 64.2 della Costituzione), così come l'adeguatezza dell'atto reale alla legge (Revorio, 2015, pp. 84-85) .

Tanto nel Regno Unito quanto in Spagna, con l'affermarsi di un sistema parlamentare, i poteri e le funzioni dei sovrani sono venute meno favorendo il consolidarsi di un sistema parlamentare dove si è affermata la figura del Primo Ministro. Anche se incardinato in un ordinamento di *common law*, il sistema costituzionale britannico è strutturato con prassi ben lineate. Il Primo ministro designato è, infatti, quasi sempre il leader del partito che vince le elezioni (anche se il monarca ha potere discrezionale circa la formazione e la nomina del gabinetto) ad eccezione dei casi di *hung Parliament*. Qualora il Primo ministro decidesse di dare le dimissioni prima della fine del mandato, il passaggio di consegne tra il leader del partito uscente e quello entrante diventa automatico. Nel caso in cui vi fosse un solo candidato premier, lui o lei diventa automaticamente il nuovo leader. Se ce ne sono più di due, i membri del parlamento votano tra di loro per restringere il campo a due candidati, che vengono successivamente votati dai membri del partito che detiene la maggioranza in parlamento (Specia e Magra, 2019). Questo procedimento, sebbene non sia stato esente da critiche, è stato ricorrente negli ultimi anni (Dewan e Isaac, 2016).

¹⁹ Questo caso si è presentato per la prima volta nella storia spagnola a seguito delle elezioni politiche del maggio 2019. In questo caso il Re Felipe VI sciolse le *Cortes Generales* e indisse nuove elezioni in quanto il leader del PSOE, Pedro Sanchez non riuscì a trovare un accordo né con Podemos, il partito populista di Pablo Iglesias, né a ottenere il sostegno di quello popolare di Pablo Casado e di Ciudadanos di Albert Rivera (Giacobini, 2019). L'atto di scioglimento del Re, in questo caso, è stato controfirmato dall'attuale Presidente del *Congreso de los Diputados* Meritxell Batet

Nel 2016 infatti l'allora Primo ministro David Cameron diede le dimissioni a seguito del referendum sulla Brexit, lasciando l'incarico a Theresa May, leader per l'appunto del partito conservatore. La stessa May, a seguito delle fratture interne al partito ha lasciato nel luglio 2019 l'incarico a Boris Johnson, vincente alla leadership dei conservatori su Jeremy Hunt (Guerrera, 2019). Il monarca, così come è successo per la nomina del conservatore Alec Douglas-Home nel 1963, può nominare come Primo ministro anche una figura diversa dal leader del partito di maggioranza.

Il sistema costituzione spagnolo, basato invece su un sistema di *civil law*, disciplina nel dettaglio, tramite leggi e convezioni scritte i poteri del Primo ministro in relazione con il sovrano. Nel caso specifico sarà Felipe IV a nominare il presidente del governo e lo incaricherà di formare il governo. Ciò accadde l'ultima volta nel novembre 2019 dopo che Pedro Sanchez (leader del partito PSOE) non era riuscito a formare un governo trovando un accordo con gli altri partiti nel giugno dello stesso anno.

4.4 - Successione al trono

La successione al trono basata sulla primazia maschile è stata una pietra miliare del testo costituzionale spagnolo tanto quanto di quello inglese. Questo precetto esisteva infatti già nelle leggi dei regni spagnoli di Navarra e Aragona e solo dal 1812 la Costituzione spagnola sancì come anche le donne potessero divenire monarchi legittimi, qualora non vi fosse stato un erede maschio nella stessa linea di successione. Lo stesso si può dire nel caso del Regno Unito che, fino al 2011, ha visto la successione al trono essere disciplinata da due atti storici, Il *Bill of Rights* e L'*Act of Settlement*, in virtù dei quali un figlio maschio più giovane avrebbe avuto la precedenza su una femmina più grande (Marín, 2020, p. 83).

In Spagna la legge sulla primazia maschile fu contemplata nelle Costituzioni del passato in un periodo storico in cui questa prassi era comune nella maggior parte delle altre monarchie europee e tale disposizione, che rifletteva la tradizione storica

ma allo stesso tempo anche i pregiudizi generalizzati dell'epoca, fu mantenuta nella costituzione del 1978. L'articolo 57.1 dell'attuale Costituzione spagnola afferma come all'interno dello stesso grado di successione prevalga il maschio sulla femmina, e nello stesso sesso, il più anziano sul più giovane (La Costituzione spagnola, 2017). La legge che escludeva la possibilità per le donne di salire al trono fu introdotta per la prima volta nel 1713 da Felipe V, primo Re Borbone di Spagna. Questa legge, pur non proibendolo espressamente, sanciva come l'ascesa al trono di una donna sarebbe avvenuta solo in assenza di eredi maschi in linea di successione sia diretta che "parallela", a prescindere dal grado. Solo a seguito dell'appello alla Camera di Castiglia nel 1789, a partire dal 1812 la Costituzione spagnola sancì come le donne potessero divenire monarchi legittimi qualora non vi fosse un erede maschio nella stessa linea di successione e Isabella, figlia di Fernando VII, fu la prima ad avere il diritto di successione al trono (Villanueva Turnes, 2018, p. 295).

Diversamente dalle restrizioni introdotte in Spagna, il Regno Unito fino al decennio scorso si è affidato alle regole di successione previste dal *Succession to the Crown Act* del 1701, in virtù del quale un figlio maschio più giovane avrebbe avuto la precedenza su una femmina più grande, e dall'*Act of Union* del 1800, che ha sancito una serie di requisiti in relazione all'erede al trono che lo rendono degno di nota. Esso prevedeva infatti un ordine di primogenitura in cui l'uomo ha la preferenza sulla donna e quest'ultima è incoronata solo in assenza di fratelli, come successo con l'attuale Regina Elisabetta II. Ciò coincideva con il caso spagnolo, ma la legittimità dell'ascesa al trono veniva meno se non si era in linea con una serie di condizioni specifiche tra le quali: essere un discendente legittimo di Sofia, Elettrice di Hannover; essere cattolico e, in virtù del *Royal Marriages Act* (1772), essere sposato con qualcuno appartenente a questa stessa religione (Blackburn, 2013, p. 175). Queste disposizioni, che tutto sembrano tranne che al passo con i tempi, hanno portato l'allora Primo ministro David Cameron, nel 2011, ad avviare i contatti con gli altri 15 reali del *Commonwealth* che insieme al Regno Unito riconoscono la Regina come capo di Stato, al fine di procedere ad una modifica in materia di successione al trono (Cornell, 2015, pp. 199-200). Sebbene votata favorevolmente all'unanimità, questa

ha richiesto un complesso processo di diplomazia internazionale dato che la modifica doveva essere attuata per via legislativa in ciascuno Stato, entrando in vigore simultaneamente, così da evitare l'insorgere di norme divergenti in materia di successione tra tutti gli Stati interessati (Blackburn, 2013, p. 172). L'Accordo, denominato *Perth Agreement*, all'interno del *Succession to the Crown Act* del 2013, è entrato in vigore solo nel 2015. Con questa modifica venne sostituita la primogenitura maschile con quella assoluta, venne meno il caso di convolo a nozze con un cattolico come causa di esclusione, ma rimane, pur limitata ai primi sei in linea di successione, l'approvazione reale per contrarre il matrimonio (Twomey, 2013, p. 166). Questo cambiamento costituzionale inglese è parte di una graduale modernizzazione della famiglia reale che è in corso sin da quando il padre della regina, Giorgio VI, salì al trono al seguito dell'abdicazione del fratello (Warrell, 2013); questo cambiamento, avvenuto proprio in occasione del giubileo di diamante della Regina, dà ragione all'opinione popolare e politica che ritiene come l'esistenza e gli effetti del *Human Rights Act* del 1998 e dell'*Equality Act* del 2010 avessero fatto apparire particolarmente anomale le disposizioni esistenti sulla successione (Blackburn, 2013, p. 172).

Il *Perth Agreement* non è un evento a se' stante ma si inserisce in una linea di tendenza ben precisa: l'antica legge Salica è stata infatti abolita nella maggior parte delle monarchie europee. La Svezia, nel 1980 è stato il primo Paese ad abolirla, con il Parlamento di Stoccolma che ha fatto valere il diritto di primogenitura senza riguardo al genere (Grippa, 2020). Hanno seguito questa decisione i Paesi Bassi nel 1983 (art. 25), il Belgio nel 1991 (art. 85), La Norvegia nel 1990 (art. 6), più recentemente la Danimarca con la modifica alla legge del 2009 e infine il Regno Unito nel 2016 (Nogueroles, 2003, p. 50). Grazie a questi importanti traguardi legati alla parità di genere, da qui a venti anni saranno molti i troni d'Europa a colorarsi di rosa, dalla Spagna, alla Norvegia, dai Paesi Bassi alla Svezia (Grippa, 2020).

Nel panorama delle monarchie europee, ad oggi quella spagnola costituisce però, insieme a Monaco e il Liechtenstein, una delle rare eccezioni in cui l'ordine di successione prevede ancora la primazia maschile e una discriminazione verso le donne (Marín, 2020, p. 83). Se pertanto il Regno Unito ha deciso, con tacito consenso della

stessa Regina, di procedere a queste importanti riforme garantendo una parità di genere, lo stesso non si può dire della Spagna. L'art. 57 della Costituzione spagnola tra l'altro, sancendo la primazia maschile, deroga o viola, a seconda della prospettiva adottata, gli articoli 1.1 e 14 dello stesso testo fondamentale. Il primo sostiene "l'uguaglianza" come il più alto valore dell'ordinamento giuridico, mentre il secondo sancisce il principio dell' "uguaglianza davanti alla legge, senza alcuna discriminazione sulla base del sesso". Bisogna inoltre sottolineare come nel momento in cui la Spagna ha ratificato, il 5 gennaio 1984, la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, firmata a New York nel 1979, ha dovuto farlo con la riserva che decreta come esso "*No afecta las disposiciones constitucionales relativas a la sucesión de la corona española*" (Revorio, 2004, p. 407). Questa contraddizione tra gli articoli della stessa Costituzione si sarebbe dovuta teoricamente risolvere privilegiando i precetti più importanti rispetto a quelli meno importanti. In questo senso, non c'è dubbio che gli articoli 1.1 e 14, i veri pilastri di ogni sistema democratico, siano più importanti dell'articolo 57.1 che stabilisce una mera regola di successione non essenziale. Così, la Corte Costituzionale - nella sua sentenza 126/1997, del 3 luglio - afferma che "la conformità alla Costituzione dell'ordine regolare di successione alla Corona (articolo 57.1) non può sollevare dubbi, poiché è stata così stabilita dal costituente. Anche il Consiglio di Stato (nella sua relazione sugli emendamenti alla Costituzione spagnola del 16 febbraio 2006) sottolinea come queste disposizioni siano frutto della volontà del potere costituente, distinguendo norme di carattere generale da quelle *ad hoc*, come nel caso specifico della successione (Araujo, 2010, p. 48).

I cittadini delle monarchie costituzionali europee hanno visto donne diventare Primi Ministri, dirigenti d'azienda, personaggi sportivi famosi e milionari. Esse competono quotidianamente e con successo con i maschi nella politica, negli affari, nello sport, nelle arti e in altre occupazioni. Perché allora alla luce degli importanti traguardi concreti e ufficiali che le donne hanno raggiunto, queste non dovrebbero avere il dritto di concorrere ugualmente agli uomini nel rivestire la più importante posizione simbolica dello Stato? (Corcos, 2012, p. 1597). In Spagna il problema ri-

siede nel fatto che qualsiasi tentativo di modificare la prevalenza maschile nella regola della successione sarebbe straordinariamente complesso. Infatti, la Costituzione contempla due diverse procedure di emendamento. La principale, prevista dall'articolo 168, è la procedura di riforma aggravata, riservata alla situazione in cui la Costituzione è totalmente modificata, o quando la modifica riguarda alcune parti considerate fondamentali. Tra queste vi è il titolo II della Costituzione, dedicato alla corona e comprendente la regola della successione (Ferrerres Comella, 2018, p. 22). La procedura di cui all'articolo 168, richiede che l'emendamento proposto sia approvato a maggioranza di due terzi sia al Congresso che al Senato, a cui seguirà lo scioglimento del Parlamento, le nuove elezioni e la sua approvazione nel nuovo Parlamento e attraverso il Referendum popolare. Non sorprende che questa complessa procedura, oltre a non essere ancora mai stata attuata, sia stata introdotta nell'assemblea costituente dalle forze conservatrici più vicine al vecchio regime, per mantenere la rigidità della Costituzione ed evitare che le forze progressiste potessero modificare la legge (Araujo, 2010, pp. 33-34).

Alla luce di quanto detto, nonostante vi sia un consenso sociale schiacciante a favore di un emendamento costituzionale sulla parità di genere in tema di successione²⁰, questo è stato finora fortemente influenzato dal timore che, se si dovesse aprire la porta ad un emendamento costituzionale, l'unità del paese o del suo regime monarchico sarebbe messa in discussione. In questo contesto, la riforma della costituzione e la questione di genere sembrano essere, almeno per il momento, sacrificate per preservare l'unità della monarchia dalla minaccia repubblicana. Il senso di urgenza è ulteriormente sminuito dal fatto che l'attuale Re ha solo figlie femmine e la primogenita Leonor è stata proclamata Principessa delle Asturie, titolo tradizionalmente detenuto dal legittimo erede al trono. Solo la nascita sempre più improbabile

²⁰ Già nel 2006 Un sondaggio condotto da *Sigma Dos* per la rivista *El Mundo* ha mostrato come più dell'80,7% della popolazione fosse favorevole alla riforma della Costituzione per garantire alle donne pari diritti in tema di successione al trono (El Mundo, 2006). Più recentemente, nel 2018, Il sondaggio del [Centro de Investigaciones Sociológicas \(CIS\)](#) ha mostrato come il 69,6% degli spagnoli consideri necessario riformare "in questo momento" la Costituzione del 1978. Di questi, più della metà sostiene una riforma "importante" o addirittura una riforma "quasi totale" della Costituzione che interessi il miglioramento dei diritti sociali, la regolamentazione delle competenze delle comunità autonome e la successione della Corona (Morales, 2018)

di un maschio della coppia regnante potrebbe risollevarne prepotentemente la questione di genere che, seppur delicata, non è al momento tema di primissimo piano nell'agenda politica (Revorio, 2004, pp. 408-409).

4.5 - La monarchia e i media

La monarchia inglese e spagnola con il corso degli anni e il loro sviluppo istituzionale, hanno spostato la legittimità da fonti divine a popolari e, in questa evoluzione, i media hanno fatto e fanno da ponte tra i due. Nell'attuale società moderna dell'informazione infatti, l'opinione pubblica basa la sua considerazione della famiglia reale su quella che è la rappresentazione che i media ne danno .

Come hanno scritto Chomsky e Herman (1990, p. 17-22): nella trasmissione di messaggi simbolici per il cittadino medio, oltre alle funzioni tradizionali (intrattenere, svagare e informare) i media trasmettono valori e modelli di comportamento che influiscono sulla percezione delle istituzioni da parte della società. Così i media possono, come effettivamente è accaduto, essere i migliori creatori di una “monarchia ideale” che vogliono imporre come un elemento quasi naturale dell'ecosistema di una società moderna (Ramos Fernández, 2013, p. 216). Trattando sempre più da vicino le questioni relative alla corona, i media pongono la relazione tra la monarchia e il pubblico sullo stesso piano che si applica alle altre istituzioni politiche elettive costringendo i reali a curare ogni aspetto della propria immagine (Hazell e Morris, 2020, p. 229). Se in passato la monarchia conservava un discreto grado di misticismo ed era venerata, con il passare degli anni si è assistito sempre più a una sua laicizzazione. I media in passato consideravano intoccabile qualsiasi cosa fosse imbarazzante per la monarchia, mossi da un rispetto istintivo per il rango e l'autorità di quest'ultima che, con il passare degli anni, sembra essere stato sostituito dalla consapevolezza di come il “gossip reale” aumenti le vendite e i profitti (Tongyun, 2009, p. 87). Questa nuova visibilità e popolarità mediatica della corona ha portato le fa-

miglie reali, specie quella inglese, ad attuare cambiamenti importanti verso una regalità più democratica e intima (Tongyun, 2009, p. 83).

Il caso del Regno Unito ha visto la famiglia reale cambiare completamente la propria immagine nel corso degli anni, passando da istituzione quasi sacra ed inaccessibile, ad una accessibile e comune. Nel ridurre la distanza tra la famiglia reale e il popolo, la principessa Diana è stata senza dubbio un precursore, riuscendo ad entrare in sintonia con la gente unendo le emozioni all'antielitarismo, sfruttando la propria capacità di comunicare. Con i suoi incontri diretti con il pubblico, ha fatto da ponte tra la monarchia e il popolo, influenzando la Famiglia Reale ad essere meno chiusa, meno sacra e più vicina alla gente (GrünhaGen, 2010, p. 77). A lei piaceva camminare tra la gente e stringere la mano agli estranei durante le visite, piuttosto che salutare con la mano da una carrozza (Tongyun, 2009, p. 85).

La freddezza dei reali che seguì alla sua morte nel 1997 portò ad una indignazione senza precedenti. I milioni di persone che erano chiaramente attratti dallo stile più caldo di Diana volevano una monarchia più vicina al popolo secondo lo stile che in vita la principessa cercò, ma non riuscì, a trasmettere ai reali. La morte di Diana fu probabilmente l'evento che diede il via ad un processo di innovazione nella famiglia reale inglese, volto a dare una nuova immagine di sé. Da allora, i reali si concentrarono di più sull'adempimento dei loro doveri e la regina, da parte sua, ha cercato di mostrare la monarchia più aperta, più accessibile e più vicina alla gente comune. Ne sono un esempio le visite ad un pub e a un McDonald alla fine del 1997, o un tè offertole in una casa popolare di Glasgow nel 1999. E' poi capitato che incontrasse persone comuni che le si affollavano intorno, stringesse mani e parlasse loro, lasciando un'immagine intima di sé oltre a conquistare simpatie (Tongyun, 2009, p. 86-87).

Presentando i reali come "gente comune" e famiglia "comune", i media sembrano "inaugurare un adattamento riuscito di un'istituzione tradizionale alle condizioni della tarda modernità" (Chaney, 2001, p. 214). Questa familiarizzazione pubblica con i reali ha "offuscato le distinzioni pubbliche e private" (Chaney, 2001, p. 217).

Il prezzo di ciò è che i reali sono diventati celebrità internazionali che non hanno più diritto alla tradizionale deferenza reale, e non sono più protetti dallo sguardo invadente del pubblico, portando ad etichettare la famiglia reale britannica come "monarchia da soap" (Olechnowicz, 2007, p. 32). La monarchia mediatizzata e mercificata non è stata priva di critiche, prima su tutti quella di Walter Bagehot che affermava che il mistero fosse "vita" per la monarchia, e che la "luce del giorno" non dovesse essere "fatta entrare" per non minare la "magia" della Corona (Bagehot, 2003, p. 50).

Tuttavia, la società sta cambiando. L'era postmoderna dell'informazione non sembra essere così sensibile, e l'incapacità della monarchia di drammatizzare adeguatamente il lutto per la morte di Diana, o il fallimento nel conformarsi ai "codici sentimentali della soap opera" (Chaney, 2001, p. 216), ha seriamente minacciato la sopravvivenza della monarchia stessa. Jeffrey Richards sostiene che invece di infrangere la magia, l'ingresso della "luce" di cui parlava Bagehot abbia avuto riscontri positivi, sostituendo la "magia della distanza" con la "magia della familiarità" (Richards, 2007, p. 258). Alla luce di ciò il sovrano inglese deve adattarsi alla realtà del tempo apparendo "sia reale che ordinario, quasi divino ma quasi umano" (Billig, 1991, p. 205).

La questione mediatica è stata molto importante anche in Spagna con i media che durante il periodo di transizione si sono adattati alla nuova democrazia emergente favorendo il processo di cambiamento politico e forgiando l'immagine di Juan Carlos I, ponendo enfasi sul suo ruolo di attore democratizzante. Forse in questo periodo la funzione politica più importante svolta dai mezzi di comunicazione fu convincere la popolazione a riconoscere la legittimità del nuovo regime ed interiorizzare norme fondamentali di vita democratica (Montero et al., 1999, p. 17). Il capo di Stato spagnolo ha goduto di un trattamento privilegiato da parte della maggior parte dei media, rispetto ad altri monarchi costituzionali europei, a causa dell'immunità concessa dalla Costituzione e della insolita protezione garantita dagli articoli 490 e 491 del codice penale che mettono al riparo il monarca, i suoi antenati e successori, da qualsiasi critica diretta. Le disposizioni di questi articoli, la cui applicazione effetti-

va agli antenati è considerata irrealizzabile, è stata fortemente criticata come assurda da rigorose ricerche storiche (Ramos Fernández, 2013, p. 210)

Questa rottura del "Patto di silenzio" si è manifestata in modo evidente a partire da novembre 2011, a seguito di una serie di indagini condotte dai media su vari episodi della Famiglia Reale (Pablos Coello e Ardèvol Abreu, 2010). In questo senso, due giornali ideologicamente divergenti, *El Mundo* e *El País*, hanno iniziato ad pubblicare una serie di articoli su alcuni tra gli episodi più negativi della ritrovata monarchia (Ramos Fernández, 2013, p. 210). Tuttavia prima, anche se in modo discontinuo e senza gravi effetti collaterali, alcune notizie negative sul Re e la sua famiglia erano apparse nei media spagnoli, spesso riportando notizie già apparse sulla stampa estera. Si trattava spesso di scandali relativi alla vita privata del monarca e della sua famiglia, solitamente perdonati o dimenticati degli spagnoli (Ramos Fernández, 2013, p. 216). Negli ultimi vent'anni, rarissime sono state le occasioni in cui la stampa ha sollevato questioni scomode per la famiglia reale, specialmente per il monarca. Tra le poche eccezioni, sono da ricordare l'episodio del 19 agosto 1992, quando il giornale *El Mundo*, per la prima volta dall'istituzione della nuova monarchia, ruppe l'apparente tacito accordo dei media spagnoli affrontando una questione scomoda per la Famiglia Reale. Si trattò della riproposizione di un ampio articolo pubblicato dalla rivista italiana 'Oggi' in cui veniva raccontata la relazione del monarca spagnolo con una nota arredatrice di Palma di Maiorca, con la quale occasionalmente si recava in Svizzera. Fu l'allora Primo ministro, Felipe González, a scoprire l'assenza non ufficiale del re dal territorio nazionale, quando mancò la sua firma da un documento del governo. Questo evento, di enorme gravità costituzionale, si dissolse nell'oblio, come se nulla fosse accaduto, perdonato dagli spagnoli (Ramos Fernández, 2013, p. 217).

Anche se con diverse caratteristiche e tradizioni, i pochi sovrani europei ancora in vita sono diventati sempre più celebrità internazionali la cui fama è alimentata da performance televisive dei doveri e di cerimonie pubbliche. Tanto in Spagna quanto nel Regno Unito la monarchia è trattata come una "performance culturale" (Chaney, 2001, p. 210) che, oltre a svolgere il ruolo per lo più simbolico che spetta oggi ai

sovrani, diventa sempre più un punto fermo dell' "intrattenimento culturale popolare" (Chaney, 2001, p. 207).

4.6 - Monarchia e opinione popolare

La maggior parte delle monarchie europee ha cessato di esistere negli ultimi due secoli; nella transizione democratica del diciannovesimo e ventesimo secolo, alcuni degli stati esistenti ed emergenti adottarono la monarchia costituzionale, alcuni abolirono la monarchia e stabilirono ordini repubblicani e altri ancora rovesciarono le loro dinastie reali senza stabilire la democrazia (Tridimas, 2015, p. 41).. L'avvento dei sondaggi d'opinione nella seconda metà del XX secolo ha offerto alle monarchie ancora in essere, da un lato, l'opportunità di monitorare questo rapporto più da vicino di quanto fosse possibile in precedenza; dall'altro, ha permesso al monarca e alla famiglia reale di assicurarsi di non perdere il contatto con il sentire del popolo.

La proposizione di sondaggi ha interessato i due paesi di riferimento in maniera differente. Come già ribadito e sottolineato da García del Soto, la monarchia spagnola è stato un soggetto poco studiato in passato ed intorno al quale, fino a poco tempo fa, c'era un apparente "rispetto consensuale" (García del Soto, 1999, pp. 7). Colpisce dunque come, nonostante il "sostanziale protagonismo della monarchia nel processo spagnolo di transizione alla democrazia, l'evoluzione della sua percezione sia stata studiata solo superficialmente" (García del Soto, 1999, p. 8). Al contrario, nel Regno Unito, dove le prospettive classiche degli storici e dei costituzionalisti sono state dominanti, già a partire dagli anni '70 sono stati pubblicati studi sulla monarchia incentrati sull'influenza dei mass media sugli atteggiamenti dei cittadini, sulla cultura politica e sulle rappresentazioni sociali (Rubia et al., 2020, p. 123).

Tra le forme di legittimazione più apprezzate e generalmente condivise vi è il consenso popolare. Ipsos MORI (sito web), società di ricerca di mercato con sede a Londra, ha posto agli inglesi un quesito molto interessante in anni diversi, dal 1993 al 2016: "Preferirebbe che la Gran Bretagna diventasse una repubblica o rimanesse

una monarchia?». Come si evince dalla Fig. 2, i numeri hanno sempre visto prevale-




Fig. 2. Rielaborazione dei risultati del sondaggio di Ipsos MORI alla domanda: Preferiresti che l'Inghilterra diventasse una Repubblica o rimanesse una Monarchia? Il campione ha riguardato un numero variabile da 500 a 1000 cittadini inglesi di età > 18 anni

re la monarchia, con percentuali di voto rimaste pressoché invariate negli anni. Se infatti nel 1993 il 18 % della popolazione intervistata era a favore della repubblica, nel 2016, a 23 anni di distanza, la percentuale era rimasta pressoché invariata, suggerendo come l'opinione pubblica non avesse cambiato orientamento (Defty, 2017). L'impressione che deriva dall'analisi delle oscillazioni dei voti è che questi siano stati influenzati dagli eventi legati alla famiglia reale. Il picco più basso della percentuale di voti in favore della monarchia si registra infatti nel periodo in cui Carlo, Principe del Galles, convola a nozze con Camilla Parker Bowles, distaccandosi definitivamente dal passato e da *Lady Diana*, la Principessa più amata di sempre. Allo stesso modo il picco massimo di adesioni a favore della monarchia arriva nel maggio del 2012, a poche settimane dal Giubileo di diamante, che sancisce il sessantesimo anniversario dall'incoronazione della Regina Elisabetta II come regina del Regno Unito e degli altri reami del *Commonwealth*.

Il Commonwealth è un tema molto caldo nel Regno Unito. Il recente annuncio della volontà di Barbados di distaccarsi dalla corona inglese potrebbe essere l'inizio

di un effetto valanga perché anche altre nazioni si distacchino. La Giamaica ha già indetto due referendum a St Vincent e Grenadine nel 2009 e a Tuvalu nel 2008 dove la repubblica fu respinta e, sebbene gli umori stiano cambiando, anche una eventuale decisione di sostituire la regina come capo di stato sarebbe, secondo gli esperti, frenata da grandi ostacoli costituzionali (Durkee, 2020). Gli australiani hanno votato contro una trasformazione politica in repubblica nel referendum del 1999 con il 54.87% dei voti, anche se sondaggi più recenti mostrano come la sostituzione della regina con un capo di stato australiano potrebbe ora avere il sostegno della maggioranza (Bean, 2002, p. 459). Un sondaggio commissionato da New Zealand Republic nell'aprile del 2019 ha dimostrato che il 55% dei neozelandesi preferirebbe avere come capo di stato un cittadino e leader nazionale piuttosto che uno britannico, a favore del quale si è espresso invece il 39% degli intervistati; tra questi i più favorevoli ad avere un capo di stato indipendente sono stati i Māori (80%), così come i giovani tra i 18 e i 30 anni (76%) (Durkee, 2020). L'indifferenza verso la monarchia è aumentata in Canada; qui, un sondaggio della Research Co. del marzo 2020, ha evidenziato come il 52% dei canadesi ritenga che il paese manterrà l'attuale sistema di governo per i prossimi due decenni, mentre quasi 7 canadesi su 10 (69%, in calo di due punti da un sondaggio simile condotto nel 2019) hanno un'opinione favorevole nei confronti della regina Elisabetta II (Canseco, 2020).

Alla luce dei sondaggi e degli umori interni all'organizzazione, molti ritengono che il Segretariato del *Commonwealth* non sia riuscito a dimostrare la sua importanza e che diversi stati potrebbero lasciare l'organizzazione con la fine del regno della regina (Fitzwilliams, 2012, p. 456).

Quello che traspare da molti sondaggi è che il Principe Carlo è meno popolare, in alcuni casi molto meno popolare di sua madre, mentre il figlio William gode di maggiori favori, sfiorando l'80% di popolarità (YouGov, sito web).. La popolarità "personale" della regina è probabilmente dovuta al fatto di essere stata sul trono per molto tempo. Nessuno sotto i 65 anni ha mai visto un altro monarca. La regina aveva 25 anni quando suo padre improvvisamente morì e lei succedette al trono. Era sposata da poco, aveva due figli piccoli e la sua giovane famiglia era all'epoca un

modello per l'opinione pubblica come l'attuale generazione di giovani reali. È molto difficile che qualcuno dei suoi successori siederà sul trono tanto a lungo quanto lei. Se Elisabetta vivrà quanto sua madre la regina madre Elizabeth Bowes-Lyon (101), Carlo avrà 78 anni quando salirà al trono. Se vivrà altrettanto a lungo, William avrà 68 anni quando diventerà re, e George, il figlio di William, ancora più vecchio. A meno che il destino non intervenga, per un lungo periodo è probabile che la Gran Bretagna abbia una serie di monarchi anziani con regni relativamente brevi. Ottenere

mantenere il sostegno popolare per la monarchia in tali circostanze potrebbe essere una sfida davvero ardua (Laxdal, 2016, pp- 16-20).

Sebbene la monarchia britannica, alla pari di quella spagnola, si sia resa protagonista di una serie di scandali, specialmente durante il decennio degli anni '90, essa ha visto il suo livello di affezione tra i cittadini britannici non scendere mai al di sotto del 70 % (Ipsos Mori, 2020). Se l'istituzione monarchica ha accompagnato la vita dei cittadini inglesi nei diversi secoli rappresentando un punto di riferimento stabile e sicuro anche nei momenti più bui della storia inglese, lo stesso non si può dire nel caso della monarchia spagnola. Ciò emerge chiaramente dall'indagine pubblicata dalla *Platform of Independent Media* (PMI) ed elaborata da CSI e SocioMétrica, che si è rivelata il più grande lavoro realizzato sulla monarchia nell'ultimo decennio. I dati dell'indagine confermano come i cittadini spagnoli abbiano perso negli anni fiducia nella figura del Re (Anonimo, 2020) (Fig. 3).




Fig. 3 Rielaborazione dei risultati di sondaggi relativi alla percezione della monarchia in Spagna, su una scala da 1 a 10, negli anni 1994-2020. I dati sino al 2014 sono stati rilevati dal Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS, sito web), quelli dal 2015 al 2020 sono rilevati da SocioMétrica (sito web)

La Corona è passata infatti da un punteggio elevato (fiducia media di 7.46/10 nel 1994, secondo il Centro de Investigaciones Sociológicas, CSI), a istituzione impopolare (fiducia media di 4.8 nell'ottobre 2020) con una serie altalenante di variazioni nei sondaggi, ed un picco minimo negli anni 2013 e 2014. Fino al 2014 i dati disponibili erano esclusivamente quelli relativi ai sondaggi del CSI (sito web). Da allora, altri privati hanno condotto diverse indagini su come i cittadini percepiscono la monarchia. Tra di essi SocioMétrica (sito web) mostra chiaramente come l'immagine del capo di stato abbia dapprima recuperato credito subendo poi una brusca frenata. Così, nel 2016 il voto medio dato dagli spagnoli a Felipe VI era stato di 5.2, 6.4 nel 2017, fino a un picco massimo di 7.3/10 nel 2018. Nel 2019 ha subito un calo, scendendo a 6.4, e nell'aprile 2020, data dell'ultimo sondaggio, la valutazione del monarca è scesa nuovamente a 4.8, subito dopo la polemica su Juan Carlo che ha portato il figlio e attuale re Felipe VI a rinunciare alla sua eredità (Ramos, 2020).

Al 2018 più della metà della popolazione spagnola (52%) si mostrava a favore di un referendum tra monarchia e repubblica e in particolare i giovani tra i 25 e i 34 anni con il 63% hanno mostrato di essere i più inclini alla proclamazione di un referendum in materia. La prima volta che la fiducia media è scesa al di sotto di 5 è stato nel 2011 (4.89), il che sottolinea come il tema della sopravvivenza della monarchia in Spagna sia ridondante (Garea, 2014).

Il dibattito tra monarchia o repubblica sembra non essere, almeno per il momento, una questione di interesse per gli spagnoli. Infatti, secondo la compagnia di ricerca *InvyMark* (sito web), il 67.1% degli intervistati vede come non necessario un referendum per decidere tra un modello di stato e un altro. Tale disinteresse è confermato anche dall'ultimo report di CSI del dicembre 2020, secondo il quale tale dibattito interesserebbe solo lo 0.3% della società spagnola (Ramos, 2020).

In proposito, c'è da sottolineare che questi sondaggi sono stato condotti su un campione di cittadini di tutte le età e residenti su tutto il territorio nazionale. Risultati diversi emergono da campioni suddivisi per regioni geografiche, alla luce della storica ideologia indipendentista. L'inchiesta del giugno 2019 di "*El*

confidencial” (Marocco, 2020) ha messo in luce le differenze geografiche e politiche di apprezzamento monarchico. Dall’indagine è emerso come in Andalusia il 75.1 % degli intervistati si dichiara monarchico mentre in regioni separatiste quali Catalogna e Paese Basco si dichiara repubblicano rispettivamente il 74 % e il 70.6 % degli intervistati. Tra i partiti vi è una forte polarizzazione tra chi si sente monarchico come il Partido Popular (90,7 %), Ciudadanos (82,7%) e Vox (82,2%) e chi, in primis Unidas Podemos (9,3%), di monarchico abbia poco o nulla. Tra questi i socialisti si trovano in una posizione più equilibrata dato che 51.6% si sente repubblicano a fronte del 44.5% monarchico (Marocco, 2020).

Nonostante nel 2018 la monarchia spagnola avesse ritrovato consensi nell’opinione pubblica (Fig 3), in quello stesso anno essa risultava essere, tra tutte le monarchie, europee e non solo, quella con il minor appoggio dei cittadini. In Spagna, il 37% era a favore della sua abolizione rispetto a valori inferiori come, per esempio, al 15% in Gran Bretagna, al 17% in Belgio, al 23% in Svezia o al 4% in Giappone (Ipsos Mori, sito web). Gli studi sulla percezione dell’istituzione hanno dimostrato come questa vari a seconda "dell’età della democrazia" e che le nuove democrazie subiscano più oscillazioni, in quanto sono più sensibili alle variazioni di efficacia rispetto alle vecchie democrazie (Thomassen e van der Kolk, 2009, p. 346). Il problema principale, nel caso di una monarchia di recente istituzione in una nuova democrazia come quella spagnola, è la discontinuità con la legittimità tradizionale, tipica delle monarchie europee che non hanno avuto una storia così movimentata, e ciò potrebbe spiegare le differenze nei dati riportati.2011 (Spellman, 2001, p. 274). Un’eccezione è il caso dei Paesi Bassi, dove la regina Giuliana si è persino dimessa a causa di uno scandalo di corruzione che ha coinvolto il re consorte Bernardo, anche se il Parlamento ha poi rifiutato la sua abdicazione (Rubia et al., 2020, p. 138).

In un contesto già di per se già complicato, il Re è stato ed è tutt’oggi oggetto di contestazione, specialmente in quelle regioni, Catalogna in testa, animate da movimenti secessionisti. Giusto pochi mesi fa, nell’ottobre 2020, i catalani hanno portato avanti manifestazioni pubbliche di dissenso per la visita di Felipe VI insieme al Primo ministro Pedro Sanchez a Barcellona (visita che fu rimandata in precedenza a

causa di problemi di sicurezza dopo le tensioni tra i separatisti catalani e Madrid) (Euronews, 2020). In tale occasione fecero notizia le foto pubblicate su diversi quotidiani di ritratti del Re dati alle fiamme. Se fino a non molto tempo fa dar fuoco a foto del monarca poteva comportare una condanna al carcere, ciò è cambiato dopo che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) ha stabilito nel 2018 che l'azione in sé rientrava all'interno della libertà di espressione. La sentenza, nello specifico, riguardava un episodio del 2007, anno in cui il movimento secessionismo catalano era ancora un movimento politico marginale, in cui due cittadini catalani diedero alle fiamme due foto dell'allora Re Juan Carlos I. (Minder, 2018).

4.7 - Conclusioni e sguardo al futuro

Gli argomenti trattati hanno evidenziato come le plurisecolari monarchie inglese e spagnola vengano oggi percepite in maniera differente e per loro siano ipotizzabili scenari futuri diversi. Entrambe, con l'affermarsi di un sistema parlamentare, hanno perso progressivamente le loro caratteristiche e sono sempre più relegate a ruoli prevalentemente simbolici. Pur con differenze sostanziali tra le due, legate ai diversi assetti costituzionali dei due paesi, entrambe oggi devono confrontarsi con un mondo che cambia sempre più velocemente di quanto mai sia accaduto in passato.

Il modo con cui il popolo vede la monarchia ed il suo ruolo simbolico è cambiato in modo significativo nel corso degli anni. Il ruolo imperiale è scomparso del tutto in Spagna mentre nel Regno Unito riecheggia attraverso il *Commonwealth*; il ruolo patriottico del sovrano quale capo delle forze armate è diventato quasi irrilevante nel corso del lunghissimo periodo di pace che l'Europa attraversa dalla fine della seconda guerra mondiale; il ruolo della famiglia reale come modello di famiglia ideale è sempre più scemato nel corso degli anni in Spagna costringendo l'ex re Juan Carlos all'esilio, e nel Regno Unito a seguito delle tumultuose vite coniugali di molti membri della famiglia reale nonché l'ossessione mediatica nei confronti dei giovani reali.

Tutte le grandi istituzioni devono cambiare per stare al passo con i valori e le aspettative delle persone che rappresentano. La moderna società impone ad ogni sua componente di mantenersi al passo con l'evolversi degli usi e dei costumi per mantenere prestigio ed autorevolezza: le leggi, la magistratura, i partiti, ogni aspetto della vita comune deve, prima o poi, affrontare la propria adeguatezza al cambiare dei tempi. Allo stesso modo la monarchia, l'istituzione per sua stessa natura più lontana dall'idea stessa di cambiamento, deve sottostare all'erosione delle sue prerogative causata dalla necessità di apparire al passo con i tempi. La forza di tutte le istituzioni dipende dalla loro capacità di riflettere e incarnare i valori e le priorità dei loro cittadini. Le istituzioni in crisi sono quelle che si sono distaccate dalle persone che intendono servire mentre, in passato, la forza della monarchia è stata la sua capacità di stare al passo con questi cambiamenti e di ridefinire il suo ruolo in modo appropriato.

Se nel Regno Unito il popolo mantiene ancora un forte attaccamento alla tradizione monarchica, in Spagna la monarchia non è percepita allo stesso modo avendo perso negli anni gran parte della sua forza simbolica, al punto che la Corona non è riuscita a trascendere la crisi diffusa delle istituzioni spagnole. Questa infatti, oltre a non rappresentare più stabilità e fiducia nel sistema come in passato, ha contribuito a rendere più difficili i tradizionali equilibri istituzionali. La successione al trono di Felipe VI ha sicuramente rappresentato un significativo avanzamento verso forme e contenuti più in linea con i tempi e con le richieste del popolo, in termini di rigore, trasparenza e vicinanza. Anche se la rigidità della Costituzione impedisce cambiamenti sostanziali in una democrazia moderna, è inevitabile che l'opinione pubblica chieda alla monarchia di adeguarsi (in termini di azioni, atteggiamenti e persino spese) agli standard dei cittadini comuni, non essendo più comprensibile una monarchia distante dalla vita ordinaria dei suoi sudditi e circondata da un'aura quasi magica. Il progressivo declino dell'immagine pubblica di re Juan Carlos e il crollo della fiducia dei cittadini nella sua figura si sono riflessi nell'istituzione monarchica stessa e questo processo si è potuto arrestare esclusivamente dissociando la persona dall'istituzione, così come avvenne con l'abdicazione del monarca nel 2014 e la successione

del figlio Felipe VI. In Spagna è oggi evidente come la crisi della monarchia non risponda solo a una situazione circostanziale (gli scandali che si sono succeduti negli ultimi anni), ma anche a qualcosa di molto più serio e profondo, alimentato dal distacco generazionale dei giovani che, non avendo vissuto la transizione politica tendono, in parte, a non riconoscere il ruolo svolto da Juan Carlos nell'avvento della democrazia.

La famiglia reale britannica è sinonimo di tradizione e continuità e per quanto rappresenti la cultura conservatrice britannica "E' sopravvissuta in gran parte perché si è costantemente adattata o è stata costretta ad adattarsi" (Shawcross, 2002, p. 206); a fronte di episodi che in passato hanno determinato un declino del sostegno pubblico, la regina Elisabetta II e la sua famiglia hanno saputo reagire e recuperare il sostegno popolare. In un futuro prossimo, con l'abdicazione o con la morte della regina, per compensare la perdita di una figura di tale carisma, la monarchia inglese, dovrà sempre più promuovere e incarnare i valori e gli attributi che la gente tradizionalmente associa al Regno Unito: tolleranza, diversità, apertura al mondo, democrazia e libertà. Nelle condizioni moderne, l'alone di mistero ed il distacco, ritenuti essenziali da Bagehot per assicurare il fascino della monarchia nel secolo scorso, semplicemente non possono essere mantenuti.

L'unità sul piano nazionale è sempre al primo piano nell'agenda dei monarchi. L'impegno della monarchia inglese nei confronti dell'unità nazionale è probabilmente l'impegno di gran lunga più complesso, non solo per la necessità di gestire le spinte autonomiste di Scozia e Irlanda del Nord, ma anche per l'impegno che la regina ha verso tutti quei paesi del *Commonwealth*, non solo verso quelli che ancora riconoscono il suo ruolo di capo di stato. Questa necessità di equilibrio ha portato il sovrano, nel rispetto delle posizioni separatiste, a non esprimersi mai contro i referendum indipendentisti in Scozia ma "limitandosi" a ricordare al popolo di "pensare molto attentamente al futuro" (Watt et al, 2014) nel momento del voto. Addirittura, per mantenere l'unità del *Commonwealth* e rafforzarne il ruolo, si è dapprima deciso di allargare la partecipazione dei paesi concedendo la *membership* alle "non ex colonie" del Regno Unito e successivamente, nel rispetto del principio di autodetermi-

nazione, data la possibilità agli stati di rimanere nell'organizzazione anche disconoscendo la Regina come capo di stato.

Re Felipe VI in Spagna, come anche Juan Carlos prima di lui, pur mantenendo un formale rispetto di tutte le componenti della nazione, ha fortemente ribadito il ruolo cardine della corona nel rappresentare l'unità di tutta la Spagna, in cui il rispetto dei caratteri regionali non può eccedere il riconoscimento di alcune autonomie locali, ma senza lasciare alcuna concreta speranza a coloro che ancora nutrono sogni di indipendenza.

In un contesto globale che ancora oggi ha difficoltà nel riassorbire le conseguenze della crisi finanziaria ed economica che ha investito la scena internazionale a partire dal 2008, e che si è trovato sostanzialmente impreparata alla tremenda crisi causata dalla pandemia COVID-19, ha avuto gioco relativamente facile l'affermarsi - soprattutto in Europa - di una varia serie di spinte autonomiste e populiste che hanno messo in crisi le identità nazionali. In uno scenario di grande incertezza la monarchia deve giocare un ruolo importante nel rispondere e placare questi nuovi movimenti che, con un sempre maggiore seguito popolare, tentano di porsi come legittimi interlocutori tra la società e lo Stato. Il clamore del successo di questi movimenti comporta inevitabilmente dei riflessi sull'equilibrio delle tradizionali forze politiche e sociali, ed è questo il momento in cui il monarca deve dare fondo ad ogni capacità di mediazione perché, all'interno di un regime democratico ed oltre le previsioni di leggi e Costituzione, il legittimo dissenso "politico" non trascenda in minaccia verso la Monarchia e dunque verso l'unità della nazione. Nel caso della Spagna, duramente colpita dalla crisi finanziaria ed economica, se queste "doti" di equilibrio e diplomazia devono essere un tratto comune, esiste una ulteriore "fragilità" che può mettere a rischio l'unità nazionale: la relativa giovane età di questa monarchia, figlia, come abbiamo visto, di una travagliata serie di vicende (le esperienze repubblicane, il franchismo, il colpo di stato del 1981). Ancor maggiore deve dunque essere l'impegno di Felipe VI nel gestire con equilibrio e lungimiranza i molteplici rischi che l'unità della Spagna si trova ad affrontare, in una situazione in cui lo scudo offerto da leggi e Costituzione sembra non proteggerla del tutto. L'ordinamento spagnolo

infatti, rinchiuso nella rigidità di una costituzione approvata con lo scopo di lasciarsi alla spalle un passato funesto, prevede che la costituzione stessa possa essere modificata ma solo a costo di un procedimento talmente lungo e complesso che sino ad oggi non è mai stato avviato. Il sistema britannico, per quanto anch'esso complesso ed articolato, gode di una relativa maggiore elasticità, consentendo la modifica od abrogazione di una singola disposizione che riguarda la corona e le sue prerogative, attraverso un percorso meno complesso ed articolato.

Per quanto le monarchie europee, specie le due sotto esame, possano apparire arcaiche per tradizioni, riti o prerogative, entrambe hanno dimostrato di sapersi adattare ed affrontare gli enormi cambiamenti sociali e politici intervenuti nel corso degli anni. Esse, ad oggi, continuano a possedere, anche se con accenti diversi, caratteristiche di grande valore sociale che dovrebbero essere sempre al centro della vita di una nazione, indipendentemente dalla sua forma di stato.

Ad oggi il Regno Unito, così come la Spagna, deve poter contare su una Monarchia forte, che possa contribuire a dare stabilità costituzionale e senso identitario al paese, ed allo stesso modo usare la cosiddetta "diplomazia reale" per facilitare le relazioni politiche e commerciali con gli altri paesi. Il sovrano dovrebbe sempre più assolvere il proprio ruolo pubblico nel modo più neutrale possibile, non solo senza abusare della propria posizione privilegiata, ma accettando sempre più, così come fatto negli anni, di essere sotto giudizio da parte del popolo, implicitamente ripagando lo status privilegiato di cui gode con una sempre maggiore assunzione di responsabilità pubblica e trasparenza. Entrambe le monarchie devono, infine, valorizzare il proprio ruolo speciale nella nazione, enfatizzando la possibilità unica che appartiene a questa istituzione: dare un volto, un'immagine concreta all'attenzione che lo stato dovrebbe avere nei confronti della vita di persone che spesso sentono lo stato troppo distante dalla loro vita quotidiana.

In una società quindi che sta diventando sempre più diversificata e multiculturale, le monarchie ereditarie inglese e spagnola devono rappresentare e promuovere valori comuni, e è in questo snodo la capacità di sopravvivenza dell'istituzione monarchi-

ca: o saprà realmente cambiare ed adeguarsi all'evolversi dei tempi, diventando così qualcosa di molto diverso e lontano dalla concezione storica e tradizionale della monarchia, oppure potrà aggrapparsi alle ultime vestigia di un potere di origine divina che però non sarà altro che una rappresentazione priva di autorevolezza e *leadership*.

Bibliografía e Sitografía

Aragón Reyes, M. (2004). El papel del Rey en la Monarquía Parlamentaria. *Jornadas sobre Monarquía Parlamentaria y Constitución*, 24 pp. Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico

Aragón Reyes M. (2020). La legitimidad de la Monarquía. *El País*. Publicado el 21 marzo 2020. https://elpais.com/elpais/2020/03/20/opinion/1584722983_055198.html

Araujo, J. O. (1986). El referéndum en el Sistema Constitucional español. *Cuadernos de la Facultad de Derecho*, 15, pp. 95-148.

Ascención, E. (2010). The Monarchy in Spain. *InDret, Revista para el análisis del derecho*, 18 pp.

Astrid sito web, visitato il 8 dicembre 2020 (<http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/spag/spagna.pdf>)

Baena, V. S. (2017). El cuerpo del rey: poder y legitimación en la monarquía hispánica. *Fronteras de la Historia*, 22(2), pp. 140-168.

Bean, C. (2002). Political personalities and voting in the 1999 Australian constitutional referendum. *International Journal of Public Opinion Research*, 14(4), pp. 459-468.

Barber, T. (2020). Juan Carlos, a troubled monarchy and the crisis of modern Spain. *Financial Times*, publicado il 7 agosto 2020. <https://www.ft.com/content/c292fe24-4670-4f53-86f1-92b448356eb4>

Barbera, A., Fusaro, C. (2001). Il governo delle democrazie:[parlamentari, presidenziali o semipresidenziali; che cosa sono e a che cosa servono le forme di governo]. *Il mulino*. pp. 20-50.

Barreira, D. (2020). Sí a 'Reina' pero no a 'presidenta del Gobierno': la fórmula de la RAE para feminizar la Constitución. *El Español*, publicado il 20 gennaio 2020. https://www.elespanol.com/cultura/20200120/reina-no-presidenta-gobierno-rae-feminizar-constitucion/461204191_0.html

Bartlett, G., Everett, M. (2017). *The Royal Prerogative*. House of Commons Library, Briefing Paper, (03861), 34 pp. <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn03861/>

Bartlett, G., Maer, I. (2017). *What happens after an indecisive election result?* House of Commons Library, Briefing Paper 17 pp. <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-7163/>

Bastida Freijedo, F. J. (2012). La inviolabilidad del Rey y las interceptaciones ocasionales. *Forum di Quaderni Costituzionali*, fascicolo 3, Amicus Curiae 2012 http://www.forum-costituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/amici_curiae/freijedo.pdf

Billig, M. (1991). *Talking of the royal family*. Routledge, 264 pp

Blackburn, R. (2013). *Queen Elizabeth II and the Evolution of the Monarchy*. The British Constitution: Continuity and Change: A Festschrift for Vernon Bogdanor, pp. 165-178.

Blakemore, E. (2019). The dramatic history of prorogation in British parliament. *National Geographic*, pubblicato il 29 agosto 2019. <https://www.nationalgeographic.com/culture/topics/reference/dramatic-history-prorogation-british-parliament/>

Blick, A. (2014). Emergency powers and the withering of the Royal Prerogative. *The International Journal of Human Rights*, 18(2): pp. 195-210.
DOI: 10.1080/13642987.2014.889394

Bou, L. (2020). Switzerland warns: its law does not give full immunity to Spain's Juan Carlos I. *Elnacional.cat*, pubblicato il 12 agosto 2020. https://www.elnacional.cat/en/politics/switzerland-warns-spain-juan-carlos-immunity_529938_102.html

Bowden, J. W. J. (2017). When the Bell Tolls for Parliament: Dissolution by Efflux of Time. *Journal of Parliamentary and Political Law*, 11, pp. 129-144. <https://ssrn.com/abstract=2975404> 130 pp.

Brady, A. (1960). The Modern Commonwealth. *The Canadian Journal of Economics and Political Science / Revue Canadienne D'Economique Et De Science Politique*, 26(1), pp. 62-73. doi:10.2307/138819

Brazier, R. (2002). A British Republic. *The Cambridge Law Journal*, 61(2), pp. 351-385. consultato il 21 gennaio 2021. <http://www.jstor.org/stable/4508896>

Breay, C., Harrison, J. (2014). Magna Carta: an introduction. *British Library*. <https://www.bl.uk/magna-carta/articles/magna-carta-an-introduction>

Bruszt, L. (2020). *Hungary's Disease Dictator*. www.project-syndicate.org/commentary/hungary-covid19-viktor-Orbán-pandemic-dictatorship-by-laszlo-bruszt-2020-04 16.4. 2020.

Buchanan, A., Keohane R. O. (2006). The legitimacy of global governance institutions. *Ethics & international affairs*, 20(4), pp. 405-437.

Cabinet Office, (2011). *The Cabinet Manual: A Guide to Laws, Conventions and Rules on the Operation Of Government* London, 107 pp. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/60641/cabinet-manual.pdf

Caldevilla Domínguez, D. (2007). La imagen de la Monarquía española. *Vivat Academia* 83, 68 pp. <https://www.redalyc.org/pdf/5257/525753063001.pdf>

Canales, G. M. (1991). La Monarquía parlamentaria española. *Tecnos*, Madrid, 1991, 253 pp.

Canseco, M. (2020). Half of Canadians Expect to Remain a Monarchy in Twenty Years. *Research.co* pubblicato il 10 marzo 2020. <https://researchco.ca/2020/03/10/canadians-monarchy-2020/>

Cerquozzi, F. (2019). Brexit, “Sovereignty of Parliament” alla prova: l’illegittimità della prorogation di Boris Johnson. *Iusinitere* pubblicato il 28 novembre 2019. https://www.iusinitere.it/brexit-sovereignty-of-parliament-alla-prova-l-illegittimita-della-prorogation-di-boris-johnson-24585#_ftn23

Chaney, D. (2001). The mediated monarchy. In D. Morley & K. Robins (Eds.), *British cultural studies*. Oxford: Oxford University Press. pp. 207-219

Claval, P. (1996). *Geopolitica e geostrategia. Pensiero politico. Spazio. Territorio*. Zanichelli Ed., 160 pp.

Claveria, S. (2020). La falsa legitimación de la monarquía. *elDiario.es* publicado il 14 agosto 2020. https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/falsa-legitimacion-monarquia_129_6164690.html

Corcos, C. A. (2012). From agnatic succession to absolute primogeniture: The shift to equal rights of succession to thrones and titles in the modern European constitutional monarchy. *Mich. St. L. Rev.*, pp. 1587-1668

Cook, E. (1998). The British Monarchy: The Value and the Controversy. *Res Publica*, Ashbrook University <https://ashbrook.org/publications/respub-v8n2-cook/>

Cornell, C. (2015). Succession to the Throne and the Canadian Charter of Rights and Freedoms. *Law & Bus. Rev. Am.*, 21, 115, pp. 193-206

Crown Proceedings Act 1947 (Part 1), (2019). Substantive law. Document Generated: 2019-06-22. <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6/10-11/44/part/I/data.pdf>

Daly, T. G. (2017). *Diagnosing Democratic Decay*. Gilbert & Tobin Centre of Public Law Comparative Constitutional Law Roundtable, UNSW, Sydney (August 2017). 23 pp.

Degli Innocenti, N. (2019). Johnson e Brexit, cosa succede dopo la sentenza-bomba della Corte Suprema. *Il Sole 24 ore* pubblicato il 24 settembre 2019. https://www.ilsole24ore.com/art/johnson-e-brexit-cosa-succede-la-sentenza-bomba-corte-suprema-ACedLam?refresh_ce=1

De la Cruz, R. N. (2001). El ámbito funcional del Gobierno cesante. *Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol* (36), pp. 23-48.

De Leo, F. (2020). Quel passo indietro del principe Harry dai doveri reali. *La Stampa* pubblicato il 15 gennaio 2020. <https://www.lastampa.it/rubriche/affari-reali/2020/01/15/news/quel-dovere-di-servizio-tradito-dal-principe-harry-1.38332169>

Del Moral, A. T. (2018). Cuarenta años de Monarquía parlamentaria (Balance). *Revista de Derecho Político* 1(101), pp. 33-64. 10.5944/rdp.101.2018.21950

del Soto, A. G. (1999). *Representaciones sociales y fundamentos básicos de la cultura política: opiniones intergeneracionales sobre la monarquía española actual* (Doctoral dissertation, Universidad de Salamanca). Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto Juan March de Madrid. 346 pp. <http://bit.ly/2Q9GHoG>

Dettmer, J. (2020). Europe's Royals Buffeted by Growing Woes. *Voanews*, pubblicato il 19 agosto 2020. <https://www.voanews.com/europe/europes-royals-buffed-by-growing-woes>

Dewan, A., Isaac, L. (2016). David Cameron to resign Wednesday as Theresa May to become British PM. *CNN* pubblicato l'11 luglio 2016. <https://edition.cnn.com/2016/07/11/europe/britain-politics-may-leadsom/index.html>

Dicey, A. V. (1915). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (Vol. 10). London: Macmillan & Co., 436 pp. https://files.libertyfund.org/files/1714/0125_Bk.pdf

Doyle, L. (2020). Royal rules: Does the Royal Family have diplomatic immunity? *Express*. pubblicato l'8 giugno, 2020 <https://www.express.co.uk/news/royal/1292957/Royal-rules-does-the-royal-family-have-diplomatic-immunity>

Durkee, A. (2020). As Barbados Drops Queen Elizabeth II, Here's Where Else The Monarch Is Head Of State. *Forbes*, pubblicato il 16 settembre 2020. <https://www.forbes.com/sites/alisondurkee/2020/09/16/as-barbados-drops-queen-elizabeth-ii-heres-where-else-the-monarch-is-head-of-state/?sh=45f45102fdf1>

Easterly, W. (2015). *La tirannia degli esperti: economisti, dittatori e diritti negati dei poveri*. Gius. Laterza & Figli Spa. 497 pp.

Elliott, J. (2018). Will the Commonwealth be Relevant in the Future? *The Wire*, pubblicato il 22 aprile 2018. <https://thewire.in/world/will-the-commonwealth-be-relevant-in-the-future>

Euronew, sitoweb (2020). Spain: Portraits of King Felipe VI burned as thousands protest his Barcelona visit. *Euronews*. Consultato il 9 ottobre 2020. <https://www.euronews.com/2020/10/09/spain-portraits-of-king-felipe-vi-burned-as-thousands-protest-his-barcelona-visit>

Everett, M. (2016). *The Privy Council*. House of Commons Library, Briefing Paper, (CBP7460), 15 pp. <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-7460/>

Expósito, E. (2013). La previsión constitucional de la abdicación del Rey en el ordenamiento español. *RCDP (Revista Catalana de dret Públic)* blog, pubblicato l'11 febbraio 2013. <https://eapc-rcdp.blog.gencat.cat/2013/02/11/la-prevision-constitucional-de-la-abdicacion-del-rey-en-el-ordenamiento-espanol-enriqueta-exposito/>

Fabienne, P. (2017). *Political Legitimacy*. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2017 Edition), in Zalta E.N. (ed.) <https://plato.stanford.edu/entries/legitimacy/#Bib>

Fanny, B. (2008). Albert Venn Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution (commentaire de texte). *Publications Doc Du Juriste*, 435 pp. <https://www.doc-du-juriste.com/droit-public-et-international/droit-constitutionnel/commentaire-de-texte/venn-dicey-royaume-uni-etude-commentaire-470072.html>

Fenucci, T. (2019). Riflessioni sul populismo. *federalismi.it Rivista di diritto pubblico italiano, comparato ed europeo*. Pubblicato il 17 luglio 2019. 23 pp. <https://www.sipotra.it/wp-content/uploads/2019/07/Riflessioni-sul-populismo.pdf>

Ferrerres Comella, V. (2018). MONARQUÍA, REFERÉNDUM Y REFORMA CONSTITUCIONAL. *Actualidad Jurídica (1578-956X)*, (50), pp. 19–26.

Fitzwilliams, R. (2012). The Monarchy and the Commonwealth: An Untimely Report. *The Round Table*, 101(5), pp. 455-456.

Forsyth, C. (2011). The definition of Parliament after *Jackson*: Can the life of Parliament be extended under the Parliament Acts 1911 and 1949? *International Journal of Constitutional Law*, Volume 9 (1), pp. 132–143. <https://doi.org/10.1093/icon/mor019>

Fournier, T. (2019). From rhetoric to action, a constitutional analysis of populism. *German law journal*, 20 (3), pp. 362-381.

Frosina, L. (2018). La Costituzione Spagnola compie 40 anni. *Bilanci e prospettive di riforma*. Pubblicato a marzo 2018, 23 pp. http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2019/01/Spagna3_2018-1.pdf

García, C. (2017). Using relationship management to legitimate the monarchy: An analysis of the reign of King Juan Carlos I of Spain. *Global Media Journal*, 14(27), pp. 43-64. https://gmjei-ojs-tamiu.tdl.org/gmjei/index.php/GMJ_EI/article/view/254/370#citations/article_citation_32.

Garea, F. (2014). La monarquía, en el peor momento de popularidad. *El Pais*, pubblicato il 2 giugno 2014. https://elpais.com/politica/2014/06/02/actualidad/1401704469_632570.html

Giacobini, G. (2019). La Spagna tornerà alle urne per la quarta volta in quattro anni. *wired.it* Pubblicato il 18 settembre 2019. https://www.wired.it/attualita/politica/2019/09/18/spagna-crisi-voto-quarta-volta-quattro-anni/?refresh_ce=

Gifford, D.J., Salter, J. (1996). *The enacting words* (capito 7). In Gifford D.J., Salter J. Ed., *How to understand an act of Parliament*, Cavendish Publishing Limited, London, pp. 21-22.

GIS (Geopolitical Intelligence Services) Features, (2019). *GIS Dossier*, pubblicato il 23 ottobre 2019: Monarchy's durable relevance. <https://www.gisreportsonline.com/gis-dossier-monarchys-durable-relevance,politics,3006.html>

Goldman L. (2018). *Magna Carta: history, context and influence*. University of London, School of Advanced Stud, Institute of Historical Research. 122 pp.

Gómez, E. E., Martínez, R. (2019). 5. La jefatura del Estado. In *Gobierno y política en España* (pp. 149-178). Tirant lo Blanch.

Grippa, E. (2020). Da Leonor di Spagna a Estelle di Svezia, le future regine d'Europa. *Repubblica*, pubblicato il 25 febbraio 2020. https://d.repubblica.it/moda/2020/02/25/news/principesse_future_regine_leonor_spagna_estelle_svezia_e_altre_famiglie_reali_europee-4685821/

Grolla, N. (2016). Con la Brexit la Gran Bretagna ha perso pure il Commonwealth. *Linkiesta*, pubblicato il 29 giugno 2016. <https://www.linkiesta.it/2016/06/con-la-brexite-la-gran-bretagna-ha-perso-pure-il-commonwealth/>

GrünhaGen, C. (2010). Our queen of hearts'-the glorification of Lady Diana Spencer: a critical appraisal of the glorification of celebrities and new pilgrimage. *Scripta Instituti Donneriani Aboensis*, 22, 71-86.

Guasti, P. (2020). The Impact of the COVID-19 Pandemic in Central and Eastern Europe: The Rise of Autocracy and Democratic Resilience. *Democratic Theory*, 7(2), pp. 47-60.

Guerrera, A. (2019). Gb, Johnson è primo ministro: "Via dall'Ue il 31 ottobre senza se e senza ma". *la Repubblica*, pubblicato il 24 luglio 2019. https://www.repubblica.it/esteri/2019/07/24/news/boris_johnson_brexit_regno_unito_premier-231900767/

Gunther, R., Montero Gibert, J. R., Wert, J. I. (1999). The media and politics in Spain: From dictatorship to democracy. WP núm. 176 *Institut de Ciències Polítiques i Socials*. 46 pp.

Hames, T., Leonard, M. (1998). Modernising the monarchy (No. 21). *Demos*, 35 pp.

Herman, E., Chomsky, N. (1990). Los guardianes de la libertad. *Barcelona: Grijalbo*. 384 pp.

Hazell, R. (2020). The Fixed-term Parliaments Act: should it be amended or repealed? *The Constitution Unit*, pubblicato l' 11 Dicembre 2020. <https://constitution-unit.com/2020/12/11/the-fixed-term-parliaments-act-should-it-be-amended-or-repealed/>

Hazell, R., Morris B. (2020). The Role of Monarchy in Modern Democracy. *Hart Studies in Comparative Public Law*, Oxford, 311 pp.

Hindess, B. (2007). Locke's state of nature. *History of the human sciences* 20 (3), pp. 1-20. DOI: 10.1177/0952695107079331

Howse, C. (2007). May 1st - The creation of Great Britain. *The Telegraph*, pubblicato il 1 maggio 2007 <https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1538259/May-1st-The-creation-of-Great-Britain.html>

Human Development Index (HDI), sito web consultato il 10 dicembre 2020 <http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi>

Il Post, (2020). *Elisabetta II non sarà più la regina di Barbados*. Pubblicato il 16 settembre 2020. <https://www.ilpost.it/2020/09/16/barbados-repubblica-commonwealth/>

Institute of Commonwealth Studies (sito web), consultato il 22 dicembre 2020 <https://commonwealthoralhistories.org/commonwealth-chronology/>

Jenkin B.M.P. et al. (2018). The Role of Parliament in the UK Constitution Interim Report The Status and Effect of Confidence Motions and the Fixed-term Parliaments Act 2011. House of Commons Public Administration and Constitutional Affairs Committee. *Fourteenth Report of Session 2017–19*. <https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmpubadm/1813/1813.pdf>

Jenkins, D. (2009). Common law declarations of unconstitutionally. *The Author 2009. Oxford University Press and New York University School of Law*, 7 (2), pp. 183-214. doi:10.1093/icon/mop004

Jennings, W. I. (1959). *The Law and the Constitution*. London, University of London Press.

Jiménez, I. M. (2004). La democracia costarricense: una propuesta de periodización y reconceptualización (1821-1948). *Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica*, 42(105), pp. 51-60.

Jones, E. (2019). Populism in Europe: What Scholarship Tells Us. *Survival*, 61(4), pp. 7-30. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00396338.2019.1637125>

Jones, G.W. (1985). *The Prime Minister's Power*. In: King A. (ed) *The British Prime Minister*. Palgrave, London, pp. 195-220. https://doi.org/10.1007/978-1-349-17887-2_9

Jones, S. (2020). Spain's former king Juan Carlos faces new corruption allegations. *The Guardian*, pubblicato il 3 novembre 2020. <https://www.theguardian.com/world/2020/nov/03/spains-former-king-juan-carlos-faces-new-corruption-allegations>

Keating, M. (2002). Move to repeal Act of Settlement wins support of bishops and MPs. *The Guardian*, pubblicato il 31 Maggio, 2002. <https://www.theguardian.com/uk/2002/may/31/politics.religion2>

Kelly, R. (2020). Fixed-term Parliaments Act 2011. *House of Commons Library*. Number 6111, 11 November 2020, 32 pp. <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn06111/>

Kirsch, M. (2010). La trasformazione politica del monarca europeo nel XIX secolo. *Scienza & Politica. Per Una Storia Delle Dottrine*, 18(34), pp. 21-35. <https://doi.org/10.6092/issn.1825-9618/2849>

Kumarasingham, H. (2018). The Queen's favourites. *The World today* (aprile-maggio 2018) https://www.academia.edu/36308489/The_Queen_s_Favourite_Club_The_Commonwealth

La Costituzione Spagnola, (2011). *Boletín Oficial del Estado*. Sito web, consultato nei mesi di novembre e dicembre 2020, <https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-40003-consolidado.pdf>

Law Reform Commission of Saskatchewan, (2013). *Final Report*, 21 pp. <https://commentary.canlii.org/w/canlii/2013CanLIIDocs6.pdf>

Le Journal International, (2018). Reami del Commonwealth: verso la rottura con la monarchia? Sito web, consultato il 5 gennaio, 2020. <http://www.lejournalinternational.info/it/vers-rupture-monarchie-royaumes-commonwealth/>)

Lemus, E., Cavallaro, M. (2004). Transition made in Spain. Il successo universale del modello della transizione democratica spagnola. *Ventunesimo Secolo* 3(6), pp. 145-171. <http://www.jstor.org/stable/43611944>

Leyland, P. (2012). *The constitution of the United Kingdom: A contextual analysis*. Bloomsbury Publishing.

Lopez, E. G. (2014). El rey neutral: la plausibilidad de una lectura democrática del artículo 56.1 de la Constitución. *Teoría y Realidad Constitucional*, 34, 295-318.

Loughlin, M. (2019). The Contemporary Crisis of Constitutional Democracy. *Oxford Journal of Legal Studies*, 39 (2), pp. 435–454. doi:10.1093/ojls/gqz005 Published Advance Access March 7, 2019

Loveland, I. (2018). *Constitutional law, administrative law, and human rights: a critical introduction*. Oxford University Press. https://learninglink.oup.com/static/5c0e79ef50edd-f00160f35ad/casebook_244.htm

Lupi, A., Morena, P. (2018). Caso Gurtel, la tangentopoli spagnola che condanna il partito di Rajoy. *Il fatto quotidiano*, pubblicato il 26 maggio 2018. <https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/05/26/caso-gurtel-la-tangentopoli-spagnola-che-condanna-il-partito-di-rajoy/4383256/>

Maíllo, M. I. S. (2014). ¿ Debe exigirse motivación a los acuerdos de concesión de indultos? Comentario a la Sentencia del pleno de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 20-11-2013. *Teoría y realidad constitucional* 34, pp. 609-624. <http://revistas.uned.es/index.php/TRC/article/view/14068>

Marín, R. R. (2020). Engendering the Spanish Monarchy: Modernizing or Abolishing?. *Royal Studies Journal*, 7(2), pp. 80-93

Marocco, G. (2020). Focus. Spagna tra crisi della monarchia e destino repubblicano. *Barbadillo*. Pubblicato il 6 maggio 2020. <https://www.barbadillo.it/90124-focus-spagna-tra-crisi-della-monarchia-e-destino-repubblicano/>

Maxwell, K. (1991). Spain's Transition to Democracy: A Model for Eastern Europe? *Proceedings of the Academy of Political Science* 38(1), pp. 35-49. doi:10.2307/1173811

Mayol, V. G. (2010). La Legislatura y su terminación anticipada: la facultad presidencial de disolución del Parlamento. *Corts: Anuario de derecho parlamentario* (24), pp. 157-183. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3427346>

McDougall, D. (2018). The Commonwealth: A Modern Role for an Imperial Relic. *Australian Institute of International Affairs*. <https://www.internationalaffairs.org.au/australia-noutlook/commonwealth-modern-role-imperial-relic/>

McMurtry, A. (2020). Spain: Pressure on monarchy after ex-king's departure. Nationalist and far-left politicians legitimacy of Spanish crown. *Anadolu Agency* (04 agosto 2020) <https://www.aa.com.tr/en/europe/spain-pressure-on-monarchy-after-ex-king-s-departure/1931587>

Menéndez Rexach, A. (1978). *La jefatura del Estado en el Derecho Público Español*. Tesis doctoral inédita. Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Derecho, Departamento de Derecho Administrativo, 340 pp. <http://hdl.handle.net/10486/4491>

Minder, R. (2018). Burning King's Picture Is Free Speech, European Court Warns Spain. *The New York Times* publicado il 13 marzo 2018 <https://www.nytimes.com/2018/03/13/world/europe/echr-spain-free-speech.html>

Millás, M. V. (2018). La Corona y las Cortes Generales: 40 años de monarquía parlamentaria. *Revista De Las Cortes Generales* 103, pp. 77-96. <https://doi.org/10.33426/rcg/2018/103/99>

Ministerio de Defensa, Documentación de apoyo para proceso selectivo de personal laboral, [La Corona, las Cortes Generales, el Gobierno y el Poder Judicial](#) sito web consultato il 30 novembre 2020.

Ministry of Justice, (2009). The Governance of Britain. *Review of the Executive Royal Prerogative Powers: Final Report*. Prodotto dal Ministry of Justice, ottobre 2009. <http://data.parliament.uk/DepositedPapers/Files/DEP2009-2493/DEP2009-2493.pdf>

Montero, J. R., Gunther, R., Torcal, M., Menezes, J. C. (1998). Actitudes hacia la democracia en España: legitimidad, descontento y desafección. *Reis*, pp. 9-49

Morales, J. (2018). Una Constitución "buena" y "de todos", pero "mejorable". *Heraldo*, publicado il 6 dicembre 2018. <https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2018/12/06/constitucion-espanola-aniversario-encuesta-metroscopia-1281443-305.html>.

Moravcsik, A. (2019). Review di Murphy, P., The Empire's New Clothes: The Myth of the Commonwealth. *Foreign Affairs* Novembre/Dicembre 2019. <https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/2018-12-11/empires-new-clothes-myth-commonwealth>

- Morris, R. M. (2009). Monarchy and Legislature. In *Church and State in 21st Century Britain*. pp. 34-46. Palgrave Macmillan, London. https://link.springer.com/chapter/10.1057/9780230234376_3
- Nayler, M. (2020). Is Spain's Royal Family Finished? *Foreign Policy* (13 agosto 2020) <https://foreignpolicy.com/2020/08/13/is-spanish-spain-juan-carlos-corruption-royal-family-finished/>
- Nogueroles, A. G. (2003). Reflexiones en torno al régimen constitucional de sucesión a la Corona española. *Revista de Derecho Político*, 57, pp.
- Norton, P. (1984). *The British Polity*. Logman. New York. 386 pp.
- Norton, P. (2016). A temporary occupation of No. 10? Prime ministerial succession in the event of the death of the incumbent. *Public law* 1 (2016), pp. 18-34. <https://core.ac.uk/download/pdf/151161249.pdf>
- O'Brien, A., Bosc, M. (2009). *House of Commons Procedure and Practice*. 2nd Ed., Ottawa: House of Commons and Editions Yvon Blais.
- Oliver Araujo, J. (2010). La reforma constitucional de la corona (una propuesta radical y diez moderadas). *Revista de Derecho Político* 15 (77), pp. 15-69.
- Olechnowicz, A. (2007). *Historians and the modern British monarchy*. In A. Olechnowicz (Ed.). *The Monarchy and the British Nation, 1780 to the Present*. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 6-46
- Pablos Coello, J.M., Ardévol Abreu, A. (2010) Prensa española y monarquía: el "silencio crítico" se termina. Estudio de caso. *Revista Anàlisi: Quaderns de comunicació i cultura* 39. Autònoma de Barcelona.
- Pagano, F. F. (2020). La "Royal Prerogative" e la forma di governo del Regno Unito. *Gruppo di Pisa*, pp. 85-121 https://www.gruppodipisa.it/images/rivista/pdf/Fabio_Francesco_Pagano_-_La_royal_prerogative_e_la_forma_di_governo_del_Regno_Unito.pdf
- Palao, J. B. (2014). The inviolability and political immunity of the emeritus king. *The Diplomat*, pubblicato il 24 giugno 2014. <https://thediplotainSpain.com/en/2014/06/inviolability-political-immunity-emeritus-king/>
- Parkinson, G. (2020). How does the UK government function without a prime minister? *CGTN.com* (8 Aprile 2020) <https://newseu.cgtn.com/news/2020-04-07/How-does-the-UK-government-function-without-a-prime-minister--Pv9KWJjpok/index.html>
- Parpworth, N. (2012). *Constitutional & Administrative Law*, 7th edition, para 4.23

- Passaglia, P. (2012). Il capo dello Stato ed i limiti all'esercizio della giurisdizione, dal sito www.cortecostituzionale.it, *Documentazione – studi e ricerche di diritto comparato*, novembre 2012. https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/CC_S-S_CapoStato_112012.pdf
- Payne, A. (2004). Small states in the global politics of development. *The Round Table*, 93(376), pp. 623-635.
- Perreau-Saussine, A. (2002). A Tale of Two Supremacies, Four Greengrocers, a Fishmonger, and the Seeds of a Constitutional Court. *The Cambridge Law Journal*. pp. 527-530.
- Peter, F. (2017). Political Legitimacy. *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Summer 2017 Edition), in Zalta E.N. (ed.) <https://plato.stanford.edu/entries/legitimacy/#Bib>
- Poole, T. (2010). *United Kingdom: The royal prerogative*. Oxford University Press and New York University School of Law, pp 146-155.
- Ramos, A. B. (2020). De caída en picado a velocidad de crucero: así ha evolucionado la popularidad de la monarquía en España. *El Independiente*, publicado il 24 dicembre 2020. <https://www.elindependiente.com/espana/2020/12/24/de-caida-en-picado-a-velocidad-de-crucero-asi-ha-evolucionado-la-popularidad-de-la-monarquia-en-espana/>
- Ramos Fernández, F. (2013). The monarchy, a journalistic taboo in Spain. The royal crisis and the circumstantial crisis. *Revista Latina de Comunicacion Social*. pp. 209-240
- Revorio, F. J. D. (2004). La Corona desde la perspectiva jurídico-constitucional. *Revista Española de Derecho Constitucional*, 71, pp. 397-409.
- Revorio, F. J. (2015). La monarquía parlamentaria, entre la historia y la Constitución. *Revista de Pensamiento Constitucional*, 20. pp. 65-106. <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/view/14886/15426>
- Ridao, J. (2014). Abdicación y monarquía parlamentaria en la España del Siglo XXI. *Derecho y cambio social*, 11(37), 26 pp.
- Riddell, M., (2007). The royal family's weakness lies in its new-found strength. *The Guardian* (19 agosto 2007), <https://www.theguardian.com/commentisfree/2007/aug/19/comment.monarchy>
- Richards, J. (2007). *The monarchy and film 1900-2006*. In A. Olechnowicz (Ed.), *The Monarchy and the British Nation, 1780 to the Present* (pp. 258-279). Cambridge: Cambridge University Press.

Repucci, S., (2020). A Leaderless Struggle for Democracy. *Democracy and pluralism are under assault. Freedom House sito web.* <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2020/leaderless-struggle-democracy>. Consultato il 24 dicembre 2020.

Royo, J. (2003). Una asignatura pendiente: La reforma de la Constitución. *Revista Española De Derecho Constitucional*, 69, 215-235. <http://www.jstor.org/stable/24884471>

Royo, J. (2020). Crisis de legitimidad de la monarquía. *El Diario* publicado il 29 marzo 2020. https://www.eldiario.es/contracorriente/crisis-legitimidad_132_1001632.html

Roland, A. (2006). Appeals to the Judicial Committee of the Privy Council: A Canadian Perspective. *Commonwealth Law Bulletin*, 32(4), pp. 569-583.

Rousseau J.J., (1762). *The Social Contract or principles of Political Right* (G. D. H. Cole translation)

Rubia, A. G., Martínez, A., Mora, A. (2020). Monarquía y opinión pública en España durante la crisis: el desempeño de una institución "no responsable" bajo estrés. *Revista española de ciencia política*, 52, pp. 121-145.

Ruiz Robledo, A. (2018). *Constitutional law in Spain*. Wolters Kluwer. pp. 318

Sánchez Recio, G. (2003). El reformismo republicano y la modernización democrática. *Pasado y memoria*, 2, pp. 17-32.

Sanjuán, T. F. (1991). La Jefatura del Estado monárquica. *Revista de estudios políticos*, 73, pp. 83-118.

Sanyaolu, P., Sanyaolu, C. O., Wogu, P. (2016). Comparison of Monarchism and Democracy as viable Political Ideologies with the view of identifying the part they can play national development. *Technical Report*, Project Political Science-Democratization. DOI: 10.13140/RG.2.2.17075.53288

Sarrión-Esteve, J. (2017). *Lecciones Fundamentales de Derecho de la Unión Europea*. Tema 17. El Gobierno. 14 pp. [https://editorial.tirant.com/es/actualizaciones/Tema17_Todo\(16-02-2017\).pdf](https://editorial.tirant.com/es/actualizaciones/Tema17_Todo(16-02-2017).pdf)

Saul, N. (2019). Why has the British monarchy survived? *History Extra* publicado il 18 novembre 2019. <https://www.historyextra.com/period/medieval/why-british-monarchy-royal-family-how-survived-magna-carta-european-abdicated-when/>

Schleiter, P., Fleming, T.G. (2020). Parliamentary Prorogation in Comparative Context. *The Political Quarterly*, 91(3), pp. 641-648. <https://doi.org/10.1111/1467-923X.12864>

Schleiter, P., Issar, S. (2016). Constitutional rules and patterns of government termination: the case of the UK fixed-term parliaments act. *Government and Opposition*, 51(4), pp. 605-631.

Schmid, S. (2012). The Constitution of the United Kingdom. A positive prospective. *IUS Publicum Network Review* (consultato il 26 dicembre 2020) http://www.ius-publicum.com/repository/uploads/11_12_2012_15_53-Schmid_Constitution-of-UK.pdf

Schochet, G. (1967). Thomas Hobbes on the Family and the State of Nature. *Political Science Quarterly*, 82(3), pp. 427-445. doi:10.2307/2146773

Segovia, R. G. (2011). La corona. Las funciones del Rey en la Constitución Española de 1978. El refrendo. La monarquía parlamentaria en el estado social y democrático de derecho. *Temario General de la ESTT - OEP*, consultato il 2 dicembre 2020, <http://www.dgt.es/es/la-dgt/empleo-publico/oposiciones/2011/temario-parte-general-convocatoria-2011.shtml>, pp. 17

Selden, S. R., Anderson, G. (2014). The King Can Do No Wrong: Sovereign Immunity and Its Exceptions. *Debevoise & Plimpton* 14(1), <https://www.debevoise.com/insights/publications/2014/03/the-king-can-do-no-wrong-sovereign-immunity-and->

Selimi, B. (2016). The Role of the British Crown on Security Issues. *Academic Journal of Business*, 2(2), pp. 125-133.

Smith-Spark, L., Goodman, A., Almas, S. (2014). King Felipe VI takes over in Spain, promises to be monarch 'for new times'. *CNN* pubblicato il 20 giugno 2014 <https://edition.cnn.com/2014/06/18/world/europe/spain-king-felipe-vi/index.html>

Solanes Mullor J., Torres Pérez A. (2019). *The Constitution of Spain: The Challenges for the Constitutional Order Under European and Global Governance*. In: Albi A., Bardutzky S. (eds), *National Constitutions in European and Global Governance: Democracy, Rights, the Rule of Law*. T.M.C. Asser Press, The Hague, pp. 543-590. https://doi.org/10.1007/978-94-6265-273-6_12

Šonková, M.(2014). *Public Image and Perception of Current British Royal Family*. Thesis, Masaryk University, Faculty of Arts, Department of English and American Studies, 96 pp. https://is.muni.cz/th/383345/ff_b/?so=td

Specia, M., Magra, I. (2019). Who Might Replace Theresa May as Britain's Prime Minister? The Field Grows. *The New York Times* pubblicato il 24 maggio 2019. <https://www.nytimes.com/2019/05/24/world/europe/replace-theresa-may.html>

Spellman, W. M. (2004). *Monarchies 1000-2000*. Reaktion Books. 304 pp.

Spencer, M.E. (1970). Weber on Legitimate Norms and Authority. *The British journal of sociology*, 21(2), pp. 123-134. <https://www.jstor.org/stable/pdf/588403.pdf>

Suchman, M. (1995). Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. *Academy of Management Review*, 20, 571-611. DOI: 10.1177/0952695107079331

Swann, J. (2013). Introduction: The crisis of the absolute monarchy. In *Proceedings-British Academy*, Oxford University Press, 184 (1), 28 pp. Doi: 10.5871/bacad 9780197265383.003.0001

Taucar, C. E. (2014). *The British System of Government and Its Historical Development*. McGill-Queen's Press-MQUP. 304 pp.

Taylor, J. A. (1996). *Monarchy and the Establishment in the UK* (Capitolo 1). In Taylor, P.A., British monarchy, English church establishment, and civil liberty. Greenwood.https://www.editions-ellipses.fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=34815

Taylor, R.B. (2019). The prorogation ruling has strengthened the political accountability of those in power. *LSE* (pubblicato il 26 settembre 2019). <https://blogs.lse.ac.uk/brexit/2019/09/26/the-prorogation-ruling-has-strengthened-the-political-accountability-of-those-in-power/>

Tenas, G. (2013). ¿Cómo es el proceso de abdicación?. La Nueva España. La Constitución Española recoge la necesidad de una ley orgánica, todavía inexistente, que regule este proceso, publicado il 20 settembre 2013. <https://www.lne.es/abdicacion-rey/2013/09/20/proceso-abdicacion-14286768.html>

Teruel, J. R. (2014). ¿Será Felipe VI el último monarca de España?. *El Diario*, pubblicato il 18 giugno 2014. <https://www.eldiario.es/agendapublica/nueva-politica/Felipe-VI-ultimo-monarca-Espana-02273748.html>

The British Monarchist League. *The Commonwealth*, sito web (consultato il 10 novembre 2020): <http://www.monarchist.org.uk/the-commonwealth.html>

The British Monarchists Society, sito web '*The Role*' (consultato il 10 novembre 2020) <https://www.themonarchists.com/the-role/>

The Conservative and Unionist Party, Manifesto (2019). *Get Brexit Done, Unleash Britain's Potential* (sito web, consultato il 30 dicembre 2020). https://assets-global.website-files.com/5da42e2cae7ebd3f8bde353c/5dda924905da587992a064ba_Conservative%202019%20Manifesto.pdf

The Commonwealth, sito web (consultato il 12 novembre 2020). <https://thecommonwealth.org>

The Economist, (2019). *How monarchies survive modernity*. Edition April 27th, 2019.

The Economist Intelligence Unit, (2020). *Democracy Index 2019*. Sito web (consultato il 26 Dicembre 2020). <https://www.eiu.com/topic/democracy-index>

The New York Times (2009). FEATURE: The Commonwealth. *Times Reporter*, pubblicato il 5 dicembre 2009. <https://www.newtimes.co.rw/section/read/80429#:~:text=The%20organization%20operates%20within%20a,trade%2C%20multilateralism%20and%20world%20peace>.

The Royal Family sito web: <https://www.royal.uk/>

The Royal Household web site, <https://www.royal.uk/role-monarchy>

Thomassen, J., van der Kolk, H. (2009). Effectiveness and Political Support in Old and New Democracies, en Hans Dieter Klingeman (ed.), *The Comparative Study of Electoral Systems*. Oxford: Oxford University Press.

Tongyun, S. (2009). The Queen and the Country: A Contextual Study of the Modernization of the British Royal Family as Represented by the Film *The Queen*. *Intercultural Communication Studies*, 18(1), pp. 83-97.

Tridimas, G. (2016). On the overthrow or endurance of kings. *Constitutional Political Economy*, 27(1), pp. 41-65

Twomey, A. (2013). El cambio de las normas sobre la sucesión al trono (Traducción de Martínez S., Sánchez M., González S.), *Teoría y Realidad Constitucional*, 31, pp. 137-168

Twomey, A. (2018a). *The Sceptre: Reserve Powers of Heads of State in Westminster Systems*. Cambridge University Press.

Twomey, A. (2018b). Royal Assent. In *The Veiled Sceptre: Reserve Powers of Heads of State in Westminster Systems*. Cambridge Studies in Constitutional Law, pp. 616-690. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781107297845.010

Twomey, A. (2018c). From Bagehot to Brexit: The Monarch's Rights to be Consulted, to Encourage and to Warn. *The RoundTable*, 107(4), pp. 417-428.
DOI: [10.1080/00358533.2018.1494687](https://doi.org/10.1080/00358533.2018.1494687)

Verdi, C. (2019). Brexit, cos'è il "proroguing": l'atto con cui Johnson ha sospeso il Parlamento. *Il giornale.it* (pubblicato il 28 agosto 2019). <https://www.ilgiornale.it/news/mondo/brexit-cos-proroguing-latto-cui-johnson-ha-sospeso-parlamento-1744852.html>

Villanueva Turnes, A. (2018). *El Estatuto jurídico constitucional del Rey en el ordenamiento español vigente*. Tesi di Dottorato, Centro internacional de estudio de doutoramento

e avanzados da USC (CIEDUS), Santiago de Compostela, 453 pp. https://minerva.usc.es/xmlui/bitstream/handle/10347/17906/rep_1658.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Viscasillas, J. A. (2012). En torno al mando supremo de las Fuerzas Armadas en la Constitución de 1978. *Revista general de marina*, 263(3), pp. 429-445. <https://armada.defensa.gob.es/archivo/rgm/2012/10/cap05.pdf>

Walter, T. (199). And the consequence was. In T. Walter (Ed.), *The mourning for Diana*, Oxford: Berg. pp. 271-278

Warrell, H. (2013). British monarchy catches up with sex equality. *Financial Times*, publicado 21 luglio 2013. <https://www.ft.com/content/caeb2074-f067-11e2-b28d-00144feabdc0>

Watt, N., Carrell, S., Quinn, B. (2014). Scottish independence: the Queen makes rare comment on referendum. *The Guardian*, publicado il 14 settembre 2014. <https://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-29200359>

Wintour, P. (2018). Commonwealth summit: can Britain still shape the world post-Brexit? *The Guardian*, publicado il 19 aprile 2018. <https://www.theguardian.com/uk-news/2018/apr/19/commonwealth-summit-britain-still-shape-world-brexite>

World Leadership Alliance, Club de Madrid sito web, visitato il 2 dicembre 2020, (<http://www.clubmadrid.org/felipe-vi-a-renewed-monarchy-for-new-times/>)

Woolf et al. (2020). *De Smith's Judicial Review*, Seventh Edition (2013), pp. 133-134.

YouGov (2020) sito web consultato il 2 gennaio 2020, <https://yougov.co.uk/topics/politics/articles-reports/2020/08/12/scottish-independence-yes-leads-53-47>

Zhu, Y.Y. (2019). Putting Royal Assent in Doubt? One Implication of the Supreme Court's Prorogation Judgment. *Policy Exchange*, London, 17 pp. <https://policyexchange.org.uk/wp-content/uploads/2019/10/Putting-Royal-Assent-in-Doubt.pdf>

Yunus, R., Tamma, S. (2014). Importance of Cultural Legitimacy to the Local Government in Indonesian Democracy. *Bisnis & Birokrasi Journal*, 21(1), pp. 27-34. <https://pdfs.semanticscholar.org/b9bf/20c5ff39acacbbe76e85acb39ad7e6ba0fe0.pdf>

Zajac, A. C. (2017). Something Must Be Done! Edward VIII's Abdication and the Preservation of the British Monarchy. *Salve Regina University*, 28 pp.

RIASSUNTO

Spagna e Regno Unito, due paesi importanti nel panorama europeo per storia e cultura sono accumulati da una tradizione monarchica plurisecolare. I due stati fanno parte della cerchia delle 12 monarchie ancora presenti nel panorama europeo che, con il corso degli anni, hanno visto la propria forma evolversi da monarchia assoluta a costituzionale e infine parlamentare. La forza di questa istituzione, considerata da molti un anacronismo in contrasto con la società moderna, è stata quella di sapersi evolvere e adattare ai cambiamenti intervenuti negli anni, esautorando il sovrano dei vasti poteri di cui godeva in passato e relegandolo a ricoprire funzioni simboliche e civiche di unità nazionale. Con l'affermazione delle monarchie parlamentari negli anni è venuta meno la legittimazione divina a giustificare la presenza e i poteri del sovrano in favore di quella popolare. Essa, ritenuta oggi imprescindibile, si manifesta tramite l'analisi degli umori popolari e dei diversi referendum indetti negli anni nei paesi che ancora presentano questa forma di stato.

Quella britannica è la monarchia parlamentare più antica e probabilmente famosa al mondo. Sebbene il Sovrano non abbia più un ruolo politico o esecutivo di primo piano, continua a svolgere un ruolo importante nella vita della nazione. L'equilibrio di poteri tra monarchia e parlamento è mutato in conseguenza di eventi chiave della storia inglese tra i quali la concessione *Magna Carta* nel 1215, che per la prima volta riconobbe formalmente ai sudditi diritti legali, e il *Bill of Rights* del 1689 che limitò il potere reale e sancì, per la prima volta, la supremazia del Parlamento sulla corona. Il percorso che ha portato negli anni all'affermarsi della monarchia parlamentare ha comportato una riduzione ed erosione delle prerogative personali del monarca. Queste ultime, con il tempo, sono state regolate da convenzioni costituzionali e sono state devolute dal Monarca ai suoi consiglieri e ministri e da essi esercitate in suo nome. Nonostante il potere politico rimasto nelle mani del sovrano sia oggi molto limitato, alcune funzioni costituzionali richiedono ancora il suo diretto

coinvolgimento. Tra queste vi sono: la nomina del Primo Ministro, l'assenso reale agli atti parlamento e il convocare, sciogliere e "prorogare" il parlamento.

Nel Regno Unito la Regina dà il consenso reale ai progetti di legge come atto puramente formale, ciò a sottolineare l'apoliticità e la neutralità della Corona nei confronti degli altri poteri dello stato. L'ultima volta infatti che la Regina rifiutò un progetto di legge del Parlamento di Westminster fu nel lontano 1707, quando la Regina Anna negò il consenso a un progetto di legge che prevedeva la nascita di una milizia scozzese. Nel caso di nomina di primo ministro, ad oggi il governo in carica mantiene la maggioranza nel nuovo Parlamento a seguito delle elezioni, continua il proprio mandato riprendendo immediatamente la normale attività parlamentare dopo la cerimonia di inaugurazione del Parlamento (*State Opening of Parliament*). Quando invece un partito diverso da quello al governo ottiene la maggioranza in un'elezione generale, la procedura prevede che governo in carica si dimetta, la Regina nomini il leader del partito di maggioranza come Primo ministro e lo inviti a formare il governo. Il sovrano anche in questo caso è privato di ogni discrezionalità in merito alla nomina del Primo ministro e ciò vale anche nei casi più particolari e delicati come quelli in cui il Primo ministro sia dimissionario o nel caso di *Hung Parliament* (quando nessun singolo partito politico ottiene la maggioranza nella *House of Commons*).

La regina gode, in virtù del *Crown Proceedign Act* del 1947, del diritto per cui non può essere avviato un procedimento civile o penale contro di lei, che è quindi al di sopra della legge. Questa dottrina, in Gran Bretagna così come nella maggior parte delle monarchie europee, segue la formula secondo cui '*The King can do no wrong*'. La Regina, oltre a governare sul Regno Unito, è anche capo di stato dei 15 paesi del *Commonwealth* che ancora la riconoscono come tale. L'Antica organizzazione del *Commonwealth* sorse nel 1931, conta oggi di 54 stati membri e vide la sua partecipazione allargarsi nel corso degli anni consentendo anche a quei paesi che non erano espressamente "ex-colonie" del Regno Unito di prenderne parte. La dichiarazione di Londra del 1949, sancì la possibilità per gli stati asiatici e africani dell'ex Impero che desideravano affermarsi come repubbliche a seguito dell'indipen-

denza, di rimanere all'interno del *Commonwealth*, portando alla nascita del moderno *Commonwealth* delle Nazioni.

Ad oggi il ruolo della Regina è quello di preservare sempre più l'unità nazionale e internazionale della Corona messa sempre più a repentaglio da spinte secessioniste e movimenti nazionalisti. Questi hanno interessato la corona inglese sul piano nazionale con le forti richieste di autonomia provenienti in primis dalla Scozia che, più di Galles e Irlanda del Nord mostra spiriti indipendentisti sottolineati anche dal Referendum del 2014. Sul piano internazionale invece la recente decisione di Barbados di diventare una repubblica e non riconoscere più la Regina come capo di Stato si inerisce in una linea di tendenza che sta cavalcando gli umori di diversi paesi del *Commonwealth* che potrebbero approfittare della fine del regno della Regina per convertirsi in Repubbliche e abbandonare l'unione.

La monarchia spagnola è stata restaurata nella penisola grazie a Juan Carlos che mise fine al regime di Franco guidando la Spagna verso la promulgazione di una nuova costituzione nel 1978 e l'affermazione di un sistema democratico parlamentare. Se la costituzione spagnola è una delle più giovani nel panorama europeo, lo stesso non si può dire della sua monarchia dato che essa ha rappresentato un elemento di continuità nella storia spagnola per molti secoli, conoscendo solamente 3 diverse "interruzioni" politiche, costituite dalla Prima Repubblica (1873-1874), la Seconda Repubblica (1931-1939) e, per l'appunto il Regime Franchista (1939-1975). Nel caso della monarchia spagnola la legittimazione si intreccia con la figura di Juan Carlos, artefice della "transición" e quindi legittimo erede al trono. Dalle disposizioni costituzionali si evince come il Re non abbia più alcun potere e la sovranità è oggi attribuita esclusivamente al popolo, da cui emanano i poteri dello Stato. Il Re, oggi Felipe VI dopo che il padre Juan Carlos a causa dei diversi scandali che minarono la sua figura decise di abdicare nel 2014, è relegato a rappresentare l'unità dello Stato, arbitrare e moderare il regolare funzionamento delle istituzioni e assumere la massima rappresentanza dello Stato spagnolo nelle relazioni internazionali. In Spagna, così come in generale in tutti i regimi democratici, il potere deriva dal popolo e la Costituzione limita notevolmente l'autorità del sovrano. Si può dire che tutte le fun-

zioni relative alla figura del Re si manifestino attraverso "atti dovuti", atti di valore che trovano la loro prima e ultima giustificazione intorno al valore simbolico della Corona. L'articolo 62 della Costituzione disciplina nel dettaglio le funzioni del Monarca in relazione con il governo, il potere legislativo e giudiziario. Tra questi: sanzionare e promulgare le leggi; convocare e sciogliere le Cortes Generali e indire le elezioni secondo le modalità previste dalla Costituzione; indire il referendum nei casi previsti dalla Costituzione; proporre il candidato a Presidente del Governo e, se del caso, nominarlo, così come porre fine alle sue funzioni secondo le modalità previste dalla Costituzione; nominare e allontanare i membri del Governo su proposta del loro Presidente; emanare i decreti deliberati dal Consiglio dei Ministri; nominare agli impieghi civili e militari e concedere onorificenze e titoli conformemente alle leggi; essere informato degli affari dello Stato e presiedere, a questi effetti, le sessioni del Consiglio dei Ministri quando lo ritenga opportuno, su richiesta del Presidente del Governo; infine il comando supremo delle Forze Armate.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 56.3 della Costituzione spagnola "La persona del Re è inviolabile e non è responsabile". Ciò significa che il monarca regnante, nel suo ruolo di capo di Stato, non è soggetto al potere giudiziario e non può essere portato davanti ai tribunali, qualunque cosa faccia. L'unica norma che sottolinea, in via indiretta, come il Capo dello Stato non debba infrangere la Costituzione è sancita dall'art. 61 secondo il quale, al momento dell'incoronazione, il monarca deve giurare alle *Cortes Generales* di "rispettare e far rispettare la Costituzione e le leggi". Ciò che emerge dall'analisi della monarchia spagnola è come a poco più di 40 anni dalla caduta del regime franchista, la Costituzione spagnola non sia riuscito ancora a modellare un sistema di governo forte e stabile. La situazione di crisi istituzionale e di instabilità politico-costituzionale che da anni caratterizza la Spagna è conseguenza di alcuni eventi storici e di fattori che hanno scalfito l'assetto istituzionale, tra questi: la sfiducia nel sistema dei partiti e nelle istituzioni di governo, il conflittuale rapporto tra lo Stato e alcune autonomie regionali e i diversi scandali che hanno visto come protagonista Juan Carlos e che hanno minato la figura della corona.

La prima grande differenza tra i due paesi è data dall'assetto costituzionale divergente. Il Regno Unito, non posando su una costituzione unidocumentale, si struttura a partire da una molteplicità di fonti scritte, per lo più di rango legislativo e, dunque non gerarchicamente sovraordinate alla legge, e di fonti non scritte – consuetudini e prassi - che si sono venute consolidando progressivamente a livello sociale e politico. Il sistema costituzione spagnolo, basato invece su un sistema di *civil law*, disciplina nel dettaglio ogni sfaccettatura tramite leggi e convenzioni scritte. Tra le prerogative del sovrano, sia nel Regno Unito che in Spagna, vi è il diritto a essere informato sulle questioni di Stato. Questa prerogativa, sancita in Spagna nella Costituzione del 1978, affonda le radici nella tradizione inglese che permette al re di esercitare i propri poteri di *influence* e di *advice*. Entrambe le monarchie hanno visto i propri poteri diminuire nel corso degli anni favorendo l'ascesa della figura del Primo Ministro con cui, sia la regina Elisabetta II che Felipe VI, intrattengono incontri regolari di natura privata.

Il tema della successione al trono divide profondamente le due monarchie. Nel Regno Unito, così come in tutti i paesi del *Commonwealth* che hanno la regina come capo di stato L'Accordo, denominato *Perth Agreement*, all'interno del *Succession to the Crown Act* del 2013, sostituì la primogenitura maschile con quella assoluta e fece sì che il caso di matrimonio con un cattolico non fosse più causa di esclusione dalla successione al trono. Questo cambiamento, avvenuto proprio in occasione del giubileo di diamante della Regina, è parte di una graduale modernizzazione della famiglia reale e si inserisce in una linea di tendenza tra le monarchie europee iniziata con l'abolizione dell'antica legge salica, in Svezia nel 1980. Nel panorama delle monarchie europee, ad oggi quella spagnola costituisce però, insieme a Monaco e il Liechtenstein, una delle rare eccezioni in cui l'ordine di successione, così come sancito dall'art.57, prevede ancora la primazia maschile e dunque una discriminazione verso le donne. La Costituzione spagnola sancisce infatti come queste possano divenire monarchi legittimi qualora non vi sia un erede maschio nella stessa linea di successione. Anche se fortemente criticata nella penisola, questa disposizione ha oggi un

ruolo di secondo piano nell'agenda nazionale alla luce del fatto che l'attuale Re ha solo figlie femmine.

Le due monarchie nel corso degli anni hanno maturato la consapevolezza di doversi adeguare all'immagine che i media danno di loro al popolo. Anche se con diverse caratteristiche e tradizioni, i pochi sovrani europei ancora sul trono sono diventati sempre più celebrità internazionali la cui fama è alimentata da apparizioni televisive in occasione di cerimonie pubbliche o eventi mondani. Tanto in Spagna quanto nel Regno Unito la monarchia è trattata come una "performance culturale" che, oltre a svolgere il ruolo per lo più simbolico che spetta oggi ai sovrani, diventa sempre più una parte importante dell' "intrattenimento culturale popolare". La corona inglese ha rinnovato fortemente la propria immagine e percezione di sé a seguito della prematura morte della Principessa Diana con i reali che ha cercato di mostrare la monarchia più aperta, più accessibile e più vicina alla gente comune. In Spagna d'altro canto se i media durante il periodo di transizione hanno favorito il processo di cambiamento politico forgiando l'immagine di Juan Carlos I in quanto attore democratizzante; con il passare degli anni non si sono trattenuti dall'attaccarlo pubblicamente per le sue gesta poco consone al ruolo che ha ricoperto.

Alla luce del fatto che oggi il consenso popolare è sempre più la prima e principale fonte di legittimazione monarchica, l'avvento dei sondaggi d'opinione nella seconda metà del XX secolo ha offerto alle monarchie ancora in essere, da un lato l'opportunità di monitorare questo rapporto più da vicino di quanto fosse possibile in precedenza, dall'altro ha permesso al monarca e alla famiglia reale di assicurarsi di non perdere il contatto con il sentire del popolo. L'indagine condotta da Ipsos MORI nel Regno Unito ha messo in mostra come la monarchia negli anni ha sempre prevalso sulla repubblica con percentuali di voto rimaste pressoché invariate negli anni. Se infatti nel 1993 il 18 % della popolazione intervistata era a favore della repubblica, nel 2016, a 23 anni di distanza, la percentuale era rimasta pressoché invariata, suggerendo come l'opinione pubblica non avesse cambiato orientamento. Al livello internazionale i sondaggi mostrano invece come i paesi del *Commonwealth* siano tendenzialmente a favore di un proprio capo di stato nazionale e, tra questi le per-

centuali più alte in favore di un accantonamento dalla figura della regina siano i Maori e i canadesi di origine francese.

I sondaggi in Spagna, condotti principalmente dal Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) e da SocioMétrica hanno messo in luce come i cittadini spagnoli abbiano perso negli anni fiducia nella figura del Re. La Corona è passata infatti da un punteggio elevato (fiducia media di 7.46/10 nel 1994, secondo il Centro de Investigaciones Sociológicas, CSI), a istituzione impopolare (fiducia media di 4.8 nell'ottobre 2020) con una serie altalenante di variazioni nei sondaggi, ed un picco minimo negli anni 2013 e 2014 in concomitanza dell'imminente abdicazione del Re Juan Carlos. Ciò che si evince dalle analisi dei sondaggi è come diversamente dalla Spagna in altre monarchie, *in primis* quella inglese, gli scandali dei membri delle famiglie reali non hanno provocato gravi crisi nell'istituzione, mostrando pertanto una marcata capacità di "resilienza".

La Corona inglese tanto quanto quella spagnola, essendo ad oggi priva dei suoi storici poteri, ha il forte imperativo di porsi al di sopra della politica di partito senza ostacolare il lavoro del governo in carica. Tuttavia la monarchia, in quanto istituzione cardine dello stato, deve mitigare la possibilità che amministrazioni populiste, sempre più attive nel panorama europeo, con l'approvazione di leggi che minano i valori democratici, possano intaccare l'unità e la serenità dello Stato. Allo stesso modo la monarchia, in quanto istituzione cardine dello stato, deve riunire il popolo, mitigando le spinte secessioniste e independentiste. Con rispetto a tutti questi sommovimenti socio politici che agitano le democrazie moderne, il ruolo della monarchia deve essere quello di un baluardo contro gli estremismi ed un collante per l'unità dello stato e per la coesione sociale. Tanto il Regno Unito quanto la Spagna, dono poter contare su una Monarchia forte, che possa contribuire a dare stabilità costituzionale e senso identitario al paese, ed allo stesso modo usare la cosiddetta "diplomazia reale" per facilitare le relazioni politiche e commerciali con gli altri paesi. Il sovrano dovrebbe sempre più assolvere il proprio ruolo pubblico nel modo più neutrale possibile, non solo senza abusare della propria posizione privilegiata, ma accettando sempre più, così come fatto negli anni, di essere sotto giudizio da parte del

popolo, implicitamente ripagando lo status privilegiato di cui gode con una sempre maggiore assunzione di responsabilità pubblica. Entrambe le monarchie devono, infine, valorizzare il proprio ruolo speciale nella nazione, enfatizzando la possibilità unica che appartiene a questa istituzione: dare un volto, un'immagine concreta all'attenzione che lo stato dovrebbe avere nei confronti della vita di persone che spesso sentono lo stato troppo distante dalla loro vita quotidiana.